

ISGREC

REGIONE
TOSCANA



I profughi giuliani, istriani, fiumani e dalmati in provincia di Grosseto

Appendice n.2
Trattati, leggi e circolari applicative

Laura Benedettelli



Documento n. 1

Trattato di Rapallo

12 novembre 1920

Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desiderando stabilire tra loro un regime di sincera amicizia e cordiali rapporti, per il bene comune dei due popoli;

Il Regno d'Italia riconoscendo nella costituzione dello Stato vicino il raggiungimento di uno dei più alti fini della guerra da esso sostenuta;

Sua Maestà il Re d'Italia ha nominato suoi Plenipotenziari:

Il cavaliere Giovanni Giolitti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno;
il conte Carlo Sforza, Ministro degli Affari esteri;

il prof. Ivanoe Bonomi, Ministro della guerra;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni ha nominato suoi Plenipotenziari
il signor Milenko R. Vesnitch, presidente del Consiglio dei Ministri;

il dott. Ante Trumbic, Ministro degli Affari esteri;

il signor Costa Stojanovitch, Ministro delle finanze;

i quali essendosi scambiati i loro pieni poteri, che sono stati riconosciuti validi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è stabilito il seguente confine dal monte Pec (quota 1511), comune alle tre frontiere fra l'Italia, l'Austria e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, fino al monte Jalovez (quota 2643): una linea da determinare sul terreno con andamento generale nord-sud, che passi per la quota 2272 (Ponca); dopo il monte Jalovez (quota 2643): una linea che segua lo spartiacque fra il bacino dell'Isonzo e quello della Sava di Vurzen fino al monte Tricorno (Triglav) (quota 2863); quindi lo spartiacque fra il bacino dell'Isonzo e quello della Sava di Wochein (Bokinj), fino alle pendici nord-orientali del monte Mosick (quota 1602), toccando le quote 2348 del Vogel, 2003 del Lavsevica, 2086 del Kuk; dalle pendici nord-orientali del monte Mosic alle pendici orientali del monte Porzen (quota 1631): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-sud; dalle pendici orientali del monte Porzen (quota 1631) alle pendici occidentali del monte Blegos (quota 1562): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale ovest-est, lasciando l'abitato di Dautscha al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e quello di Novake Dl. all'Italia; dalle pendici occidentali del monte Blegos (quota 1562) alle pendici orientali del monte Bevk (quota 1050): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-est sud-ovest, lasciando gli abitati di Leskovza, Kopacnica e Zavoden al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e i due passi di Podlaniscam all'Italia; dalle pendici orientali del monte Bevk (quota 1050) sino immediatamente ad ovest dell'abitato di Hotedrazica: una linea da determinare sul terreno, che lasci gli abitati di Javorjudol, Zirj, Opale, Hlevische, Rovte, Hotedrazica al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il monte Prapretni (quota 1006) e gli abitati di Bresnik, Wrednik, Zavrtec,

Nedwedjeberdo all'Italia; quindi fino all'abitato di Zelse: una linea che dapprima costeggi ad ovest il fosso adiacente alla strada rotabile HotedrazicaPlanina, lasci quindi gli abitati di Planina, Unec, Zelse e Rakek al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni; dall'abitato di Zelse a Cabranska: una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-ovest sud-est, che si svolga dapprima sulle falde orientali del monte Pomario (Javornik) (quota 1268), lasciando gli abitati di Dolenje Vas, Dolenje Jezero e Otok al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e le alture di quote 875, 985, 963 all'Italia, quindi sulle falde orientali del Bicka Gora (quota 1236) e del Pleca Gora (quota 1067), attribuendo all'Italia l'abitato di Leskova Polina e i bivii stradali di quota 912 ad ovest di Skodnik e di quota 1146 ad est del Cifri (quota 1399), e raggiunga Cabranska, che rimarrà nel territorio italiano, insieme alla strada rotabile svolgentesi sulle falde orientali del monte Nevoso da Leskova Dolina a Cabranska; da Cabranska al Griza (quota 502): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-est sud ovest, che passi ad oriente del monte Terstenico (Terstenik) (quota 1243), tocchi la quota 817 a sud-est di Suhova, passi a sud di Zidovje (quota 660), quindi ad est di Griza (quota 502), lasciando gli abitati di Clana e di Bresa all'Italia, e quello di Studenta al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni; da Griza (quota 502) al confine con lo Stato di Fiume: una linea da determinare sul terreno, che abbia andamento generale nord-sud fino a raggiungere la rotabile Rupa-Castua circa a metà distanza fra Jussici e Spincici; tagli poscia detta strada e circondando ad occidente gli abitati di Miseri e Trinaistici, che restano al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, raggiunga la rotabile Mattuglie-Castua a monte del bivio ad oriente di Mattuglie, raggiunga quindi sulla strada Fiume-Castua il confine nord dello Stato libero di Fiume, e precisamente al margine settentrionale dell'abitato di Rubesi (bivio della carrareccia di Tomatici, 500 metri circa a sud del trivio ad ovest di Castua).

Fino a quando però non saranno sistemati in territorio italiano i regolari raccordi stradali, l'uso delle rotabili suddette e del trivio ad ovest di Castua resterà di pieno e libero uso così del Regno d'Italia come dello Stato di Fiume.

Articolo 2.

Zara e il territorio descritto qui di seguito sono riconosciuti come facenti parte del Regno d'Italia.

Il territorio di Zara di sovranità italiana comprende: la città e il comune censuario di Zara e i comuni censuari (frazioni) di Borgo Erizzo, Cemo, Boccagnazzo, e quella parte del comune censuario (frazione) di Diclo determinata da una linea che, partendo dal mare a circa 700 metri a sud-est del villaggio di Diclo, va in linea retta verso nord-est sino alla quota 66 (Gruc).

Una convenzione speciale stabilirà quanto attiene alla esecuzione di; questo articolo nei riguardi del comune di Zara e delle sue relazioni con il distretto e la provincia della Dalmazia, e regolerà i vicendevoli rapporti tra il territorio assegnato al Regno d'Italia e il resto del territorio finora facente parte dello stesso comune, distretto e provincia, appartenente al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ivi compreso l'equo riparto dei beni provinciali e comunali, e relativi archivi.

Articolo 3.

Sono riconosciute del pari come facenti parte del Regno d'Italia le isole di Cherso e Lussin con le isole minori e gli scogli compresi nei rispettivi distretti giudiziari, nonché le isole minori e gli scogli compresi nei confini amministrativi della provincia d'Istria, in quanto come sopra attribuita all'Italia, e le isole di Lagosta e Pelagosa con gli isolotti adiacenti.

Tutte le altre isole che appartenevano alla cessata Monarchia austro-ungarica sono riconosciute come facenti parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Articolo 4.

Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni riconoscono la piena libertà ed indipendenza dello Stato di Fiume e si impegnano a rispettarle in perpetuo.

Lo Stato di Fiume è costituito:

a) dal Corpus separatum, quale attualmente è delimitato dai confini della città e del distretto di Fiume;

b) da un tratto di territorio già istriano, delimitato come segue

a nord: da una linea da determinare sul terreno che, partendo immediatamente a sud dell'abitato di Castua, raggiunga sulla strada S. Mattia-Fiume il limite del Corpus separatum, lasciando gli abitati di Serdoci e di Hosti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e lasciando tutta la rotabile che, a nord della ferrovia, per Mattuglie ed il bivio di quota 377, ad ovest di Castua, conduce a Rupa, allo Stato di Fiume;

ad occidente: da una linea che da Mattuglie scenda al mare a Preluca, lasciando la stazione ferroviaria e la località di Mattuglie nel territorio italiano.

Articolo 5.

I confini dei territori di cui agli articoli precedenti saranno tracciati sul terreno da Commissioni di delimitazione composte per metà di delegati del Regno d'Italia e per metà di delegati del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. In caso di divergenze, sarà sollecitato l'arbitrato inappellabile del Presidente della Confederazione elvetica.

Per chiarezza e maggior precisione, è annessa al presente trattato una carta al 200.000, sulla quale è riportato l'andamento dei confini di cui agli articoli I e IV.

Articolo 6.

Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni convocheranno una conferenza composta di tecnici competenti dei due Paesi, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato. La detta conferenza dovrà, nel più breve termine, sottoporre ai due Governi precise proposte su tutti gli argomenti atti a stabilire i più cordiali rapporti economici e finanziari fra i due Paesi.

Articolo 7.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dichiara di riconoscere a favore dei cittadini italiani e degli interessi italiani in Dalmazia quanto segue:

1°) Le concessioni di carattere economico fatte dal Governo e da enti pubblici degli Stati ai quali è succeduto il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, a società o cittadini italiani, o da questi possedute in virtù di titoli legali di cessione fino al 12 novembre 1920, sono pienamente rispettate, obbligandosi il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni a mantenere tutti gli impegni assunti dai Governi anteriori.

2°) Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni conviene che gli Italiani, pertinenti fino al 3 novembre 1918 al territorio della cessata Monarchia austro-ungarica il quale in virtù dei trattati di pace con l'Austria e con l'Ungheria e del presente trattato è riconosciuto come facente parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, avranno il diritto di optare per la cittadinanza italiana, entro un anno dall'entrata in vigore del presente trattato, e li esenta dall'obbligo di trasferire il proprio domicilio fuori del territorio del Regno predetto. Essi conserveranno il libero uso della propria lingua ed il libero esercizio della propria religione, con tutte le facoltà inerenti a queste libertà.

3°) Le lauree o altri titoli universitari già conseguiti da cittadini del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in università o in altri istituti di studi superiori del Regno d'Italia saranno riconosciuti dal Governo dei Serbi, Croati e Sloveni come validi nel suo territorio e conferiranno diritti professionali pari a quelli derivanti dalle lauree e dai titoli ottenuti presso le università e gli istituti di studi superiori del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Formerà oggetto di ulteriori accordi quanto riguarda la validità degli studi superiori che vengano compiuti da sudditi italiani nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e da sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in Italia.

Articolo 8.

Nell'interesse dei buoni rapporti intellettuali e morali dei due popoli, i due Governi stipuleranno quanto prima una convenzione, che avrà per fine di intensificare l'intimo sviluppo reciproco delle relazioni di cultura fra i due Paesi.

Articolo 9.

Il presente trattato è redatto in due esemplari, uno in italiano, uno in serbo-croato. In caso di divergenza farà fede il testo italiano, come lingua nota a tutti i Plenipotenziari. In fede di che, i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato.

Fatto a Rapallo, il 12 novembre 1920.

Giovanni Giolitti
Carlo Sforza
Ivanoe Bonomi
Milenko R. Vesnitch
Ante Trumbic
Costa Stoianovitch

Documento n. 2

Legge 3 giugno 1937, n. 847

Istituzione in ogni comune del Regno dell'Ente Comunale di Assistenza

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1937

Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

E' istituito in ogni comune del regno l'Ente Comunale di Assistenza.
Esso ha lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolari necessità.

Articolo 2.

L'Ente Comunale di Assistenza è amministrato da un comitato del quale fanno parte, con il podestà che lo presiede:

un rappresentante del fascio di combattimento, designato dal segretario del fascio;
la segreteria del fascio femminile;
rappresentanti delle associazioni sindacali, in numero di quattro nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti;
di sei nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei comuni con più di 100.000 abitanti.

Detti rappresentanti sono nominati dal prefetto, su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il comune per il quale la proposta viene fatta; devono appartenere, per esercizio di attività produttiva, al comune stesso; durano in carica quattro anni, e possono essere confermati.

L'Ente si vale, per l'esercizio della sua attività assistenziale, del fascio femminile, secondo le norme emanate dal ministro per l'interno, di concerto con il segretario del partito nazionale fascista, ministro segretario di Stato.

Articolo 3.

L'Ente di Assistenza di Roma è amministrato da un comitato di cui fanno parte, col governatore che lo presiede:

un rappresentante del fascio di combattimento di Roma, designato dal segretario federale dell'Urbe;

la vice-segretaria del fascio femminile di Roma;

otto rappresentanti, nominati dal Ministro per l'interno, su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, appartenenti, per esercizio di attività produttiva, al territorio del governatorato, i quali durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'Ente si vale, per l'esercizio della sua attività assistenziale, dei fasci femminili dell'Urbe, secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Articolo 4.

L'Ente Comunale di Assistenza provvede al raggiungimento dei suoi fini:

- a) con le rendite del suo patrimonio e di quello delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che esso amministra e che non siano destinate a particolari fini istituzionali;
- b) con le somme che gli sono attualmente assegnate sul provento dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171. A tal uopo il Ministro per l'interno, al principio di ogni esercizio finanziario, dispone il riparto, tra le province del regno, in relazione con le necessità dell'assistenza, della parte di detto provento a ciò destinata, a termini dell'art. 2, terzo comma, del decreto citato; il prefetto distribuisce, con uguale criterio, la quota attribuita alla rispettiva provincia tra gli enti comunali di assistenza della provincia stessa;
- c) con le elargizioni della provincia, del comune e di altri enti pubblici e di privati.

Articolo 5.

Con la data di entrata in vigore della presente legge è soppressa in ogni comune la congregazione di carità.

L'Ente comunale di Assistenza ha tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla congregazione di carità, intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'Ente Comunale di Assistenza alla congregazione di carità.

Articolo 6.

Con la entrata in vigore della presente legge, sono di diritto trasferiti ad ogni Ente Comunale di Assistenza il patrimonio della congregazione di carità del rispettivo comune; le attività a questa spettanti per qualsiasi titolo; e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate.

Articolo 7.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, alla fusione con l'Ente Comunale di Assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel comune che abbiano lo stesso fine, provvedendo all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi in danaro o in natura o con prestazioni.

Contro il provvedimento non è ammesso gravame né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale.

Articolo 8.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, potrà essere provveduto con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, al decentramento, con amministrazione autonoma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già amministrate dalla congregazione di carità e che hanno fini diversi dalla assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, ricoveri di vecchi ed inabili, orfanotrofi, ecc.

Contro il provvedimento non è ammesso gravame né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale.

Articolo 9.

L'Ente Comunale di Assistenza presenterà, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, alla approvazione del prefetto della provincia, con una particolareggiata relazione sull'opera assistenziale da esso svolta dal 1° luglio dell'anno precedente e sulle erogazioni all'uopo disposte, il programma dell'opera assistenziale da svolgersi nell'anno successivo.

Per tutti i rimanenti atti e particolarmente per quanto concerne la gestione del patrimonio e di

tutte le istituzioni da esso amministrate, l'Ente Comunale di Assistenza è soggetto alle norme che regolano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza, e beneficenza.

Articolo 10.

Con decreto reale, promosso dal Ministro per l'interno, sentiti il consiglio di Stato e il consiglio dei ministri, saranno emanate norme integrative ed esecutive della presente legge, con speciale riguardo al coordinamento dell'attività degli Enti Comunali di Assistenza di ogni provincia tra loro e con quella degli Enti Comunali di Assistenza delle altre province.

Articolo 11.

Il governo del Re è autorizzato a comprendere le disposizioni della presente legge nel testo unico della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, provvedendo al relativo coordinamento.

Articolo 12.

La presente legge andrà in vigore il 1º luglio 1937-XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937

Vittorio Emanuele

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Documento n. 3

ASGr, *Fondo Regia Prefettura*, b. 642, Affari militari 1934-1944, fasc. Commissione di censura militare

Da: R. Prefettura di Grosseto
Prot. n. 7541 Div. Rag.
Grosseto, 2 agosto 1943

Oggetto: Assistenza sfollati profughi dalla Sicilia

Ai Podestà e Presidenti E.C.A. della Provincia

Per vostra norma e conoscenza si trascrive l'unità circolare telegrafica del Ministero dell'Interno:
Per quanto possa apparire superfluo segnalo vostra attenzione opportunità prestare adeguata assistenza sfollati et profughi dalla Sicilia in conseguenza operazioni belliche isola. Spesa relativa fa carico questo Ministero sui fondi amministrati Direzione Generale Servizi Guerra. Sottosegretario Stato Interno.

F.to –Albini
Il Prefetto G. Palmardita

Documento n. 4

ASGr, Fondo Regia Prefettura, b. 990, Assistenza. Situazione profughi 1932-1946, fasc. 1944-45, Circolare n. 892, Profughi.

UFFICIO PROVINCIALE ASSISTENZA SOCIALE GROSSETO

n°892 (Circ.)

Grosseto 28 novembre 1944

OGGETTO: Assistenza ai profughi di guerra

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

Per norma, della S.V. si riassumono qui di seguito le disposizioni emanate dall'Alto Commissariato per i Profughi di Guerra ai Prefetti delle Province ritornate sotto la giurisdizione del Governo Italiano, in merito alla assistenza in oggetto.

Premesso la qualifica di "Profugo di Guerra" – fino a quando non sarà diversamente disposto – deve essere unicamente attribuita a quelli che in seguito ad eventi bellici si sono trovati nella necessità di doversi trasferire in luoghi diversi dalla loro abituale residenza e che per ragioni contingenti non possono farvi ritorno, il predetto Alto Commissariato dispone che:

- 1) Ogni Comune provveda con sollecitudine o comunque e non oltre il a trasmettere un primo elenco in triplice copia dei Profughi provenienti dalla Zona di Guerra dimoranti nel Comune stesso. Detto elenco, redatto nella forma del tracciato che si allega in copia (Allegato A), dovrà essere inviato questo Ufficio che ne curerà l'inoltro. Successivamente, alla fine di ciascun mese, dovrà essere trasmesso – sempre a questo Ufficio – analogo elenco contenente le variazioni in aumento o in diminuzione intervenute, specificando, per quello in diminuzione, la causa dell'allontanamento e la nuova destinazione del Profugo.
- 2) In ogni Comune venga costituito un Comitato Comunale di Assistenza ai Profughi di Guerra, presieduto dal Sindaco e composto dall'Ufficiale Sanitario, da un rappresentante dell'Autorità Ecclesiastica e da due o quattro persone (due nei Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti – quattro in quelli con popolazione superiore) particolarmente attive e capaci di assolvere i vari compiti che saranno loro demandati. Quando sia possibile, dovranno essere chiamati a far parte del Comitato anche uno o più rappresentanti dei Profughi stessi.
- 3) In ogni Comune venga accertata, con la massima possibile approssimazione, la capacità di assorbire i Profughi, tenendo presente che questi dovranno essere alloggiati presso tutte le famiglie del posto, specialmente presso quelle benestanti in cui il Profugo possa trovare oltre che alloggio anche lavoro. Dovrà essere pertanto predisposto un piano di assorbimento e di ripartizione che entrerà in attuazione al momento dell'arrivo dello scaglione di profughi assegnati al Comune.
- 4) Vengano predisposti locali pubblici convenientemente attrezzati (colonie e sedi della G.I.L.) presso i quali i Profughi avviati ai singoli Comuni possano essere temporaneamente alloggiati in attesa della sistemazione presso famiglie private e del loro avviamento al lavoro. Qualora non vi siano locali pubblici disponibili, dovrà provvedersi alla requisizione di locali privati.
- 5) Sia predisposta l'istituzione di cucine economiche per provvedere alla confezione dei ranci caldi con i generi che verranno messi di volta in volta a disposizione dei vari Comuni dalle Autorità Alleate o dal Governo Italiano per il miglioramento della razione alimentare dei Profughi. A questo proposito però dovrà essere tenuto ben presente che, qualora l'assistenza

ai Profughi venga effettuata sotto la forma di somministrazione di rancio in nessun caso la spesa per ogni singolo assistito dovrà superare quella stabilita dal successivo Art.7 e ciò per le inderogabili quanto limitate necessità di bilancio dell'Alto Commissariato.

6) Si proceda sin d'ora alla raccolta di fondi e di indumenti da destinare a tale opera di assistenza, organizzando "settimane di raccolta", sottoscrizioni pubbliche e prendendo in genere tutte quelle iniziative che si riterranno più opportune per il raggiungimento dello scopo. Su questo argomento però si precisa che tutte le somme in danaro che ciascun Comune raccoglie per oblazioni e per ogni altra iniziativa privata o di Enti, nessuna esclusa, dovranno affluire al Prefetto della Provincia per essere destinate all'assistenza straordinaria dei Profughi di Guerra, migliorando o integrando in tal modo le provvidenze che è possibile adottare con i normali fondi a disposizione. Tale norma però non deve escludere l'erogazione delle somme negli stessi Comuni dove sono state raccolte ove a parere del Prefetto se ne ravvisi il bisogno e dietro preventiva autorizzazione che dovrà essere rilasciata al Comune, caso per caso, dall'Ufficio Provinciale di Assistenza ai Profughi.

7) Ai Profughi di Guerra bisognosi vengano corrisposti sussidi assistenziali con le seguenti modalità:

a) la corresponsione dovrà essere effettuata quindicinalmente;

b) la misura del sussidio da corrispondere a persona isolata è di L.12 al giorno;

c) per i membri delle famiglie composte da più persone adulte L.10 al giorno. Esempio: madre e figlia di età superiore a 15 anni riceveranno complessivamente L.20;

d) per ogni membro della famiglia di età non superiore a 15 anni L.8.

Ai fini della corresponsione dei sussidi, lo stato di bisogno dovrà essere riconosciuto tenendo conto di ogni elemento utile a determinare i mezzi di sussistenza di cui il Profugo e componenti la sua famiglia dispongono. Ove tali accertamenti non possono essere effettuati sin dal primo momento, se ne terrà conto nel mese o nei mesi successivi.

Tra i mezzi di sussistenza sono anche da valutare le somme che per effetto di disposizioni in vigore siano dovute ai componenti la famiglia a titolo di stipendio, di salario o quota parte di esse.

Allo scopo di alleggerire l'onere derivante allo Stato dal pagamento dei sussidi mensili, dovrà in tutti i modi essere facilitato il collocamento a lavoro dei sussidiati.

Saranno considerati motivi sufficienti per la cessazione dell'assistenza il rifiuto di collocamento anche in categoria diversa da quella abituale, la mancata presentazione al lavoro, le dimissioni dall'impiego e il licenziamento dovuto a scarsa volontà di lavorare.

In via provvisoria ed in attesa del regolamento di esecuzione che dovrà statuire definitivamente in materia, i criteri di massima che dovranno informare le erogazioni dei sussidi ai Profughi di Guerra avviati al lavoro – salva la facoltà discrezionale dei Prefetti di consentire le opportune eccezioni di fronte a particolari situazioni che impongono un diverso trattamento – sono i seguenti:

a) di regola la corresponsione del sussidio dovrà cessare nei soli confronti del Profugo che dimostrando buona volontà di attitudine sarà regolarmente avviato al lavoro; dovrà invece continuare a favore di tutti gli altri componenti della famiglia che non dispongono di cespiti di entrata propri e che pertanto sono a carico del Capofamiglia avviato al lavoro;

b) nel solo caso che il Capofamiglia abbia trovato un impiego remunerativo tale da poter con i propri proventi di lavoro adeguatamente fronteggiare le più elementari esigenze di vita di tutta la famiglia, dovrà essere esaminata la possibilità di eliminare completamente la corresponsione del sussidio anche ai suoi familiari;

c) la totale eliminazione del sussidio ai familiari del Profugo avviato al lavoro dovrà essere deliberata, in base ai criteri sopracitati previa esatta valutazione di tutte le circostanze di fatto ed in particolar modo della situazione finanziaria di ciascuna famiglia sfollata, dalla apposita

Commissione Comunale per i Profughi sita nel Comune dell'attuale residenza del Profugo;

- d) contro la decisione della Commissione Comunale l'interessato potrà ricorrere – entro 20 giorni dalla notifica – al Prefetto che deciderà in via definitiva;
- e) il sussidio potrà essere corrisposto in tutti quei casi in cui l'interessato goda di un piccolo reddito di entità trascurabile, come nel caso di piccoli pensionati;
- f) di regola il sussidio dovuto ai Profughi è cumulabile con quello attualmente corrisposto ai congiunti dei militari alle Armi, dei prigionieri di Guerra o dispersi;
- g) resta in ogni caso ferma la facoltà del Prefetto di erogare qualche sussidio a carattere straordinario, nella misura strettamente occorrente, tutte le volte che, previ i necessari accertamenti, lo ritenga opportuno in vista di particolari situazioni che abbiano imposto ai Profughi una spesa straordinaria come nascita, matrimonio, morti, malattie ecc.

Ciascuna Prefettura incaricherà gli Enti Comunali di Assistenza dell'erogazione dei sussidi in base alle norme indicate.

Viene chiarito che l'assistenza a carico dell'Alto Commissariato, che per tutti i servizi inerenti l'assistenza stessa dispone di appositi Capitoli di spesa inclusi nel Bilancio dello Stato – stato di previsione del Ministero del Tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri – non può, per il momento, essere estesa ai “sinistrati” per i quali provvede a parte, con propri fondi, il Ministero dell'Interno.

Si fa affidamento sul personale e fattivo interessamento di V.S. affinché l'opera di assistenza morale dei Profughi di Guerra venga intesa da tutti come un dovere verso chi, a causa della guerra, ha dovuto abbandonare la propria casa ed i propri averi, e venga in modo tangibile dimostrato, malgrado ogni difficoltà o ristrettezza attuale, tutta la solidarietà nazionale e umana verso tali nostri disgraziati fratelli.

Si resta pertanto in attesa di ricevere quanto prima una dettagliata relazione sulla organizzazione predisposta e sulle iniziative prese, nonché – oltre l'elenco di cui all'Art.1 della presente circolare – un prospetto contenente i dati relativi alla capacità ricettiva di codesto Comune.

Il Prefetto
De Dominicis

COMUNE DI
Provincia di GROSSETO

ELENCO DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALLA ZONA DI GUERRA DIMORANTI IN QUESTO COMUNE
ALLA DATA DEL

Numero d'ordine	Cognome – nome - paternità	Data di nascita	Luogo di provenienza	Professione o mestiere	Osservazioni

Il Direttore Provinciale
Nello Tognetti

Documento n. 5

ASGr, Fondo Regia Prefettura, b. 990, Assistenza, Disposizioni e varie, 1932-1946

Posti di ristoro per profughi di transito dalla stazione di Grosseto

PROMEMORIA PER S.E. IL PREFETTO

1. Treni per sfollati diretti al Sud transiteranno per Grosseto
2. Il Genio civile ha già avuto dall'AMG ordini di impiantare cucina, latrine e rubinetti in locali della Stazione Ferroviaria, già prescelti d'accordo con gli ufficiali dell'AMG
3. un ufficiale del Comando Alleato provvederà ad individuare da Roma i recipienti per la cottura, la distribuzione e la consumazione dei pasti.
4. i viveri giungeranno con lo stesso treno dei profughi e serviranno per lo scaglione in arrivo con il treno successivo (La prima volta fornirà i viveri il Magg. Chiara)
5. l'arrivo sarà preannunciato con anticipo di circa 6 ore. I profughi in transito si tratteranno circa due ore.
6. all'organizzazione particolare deve provvedere l'ECA sotto controllo personale di un membro del Comitato
7. in particolare l'ECA deve provvedere
 - quel tanto di materiale che risulterà indispensabile per la cucina;
 - un cuoco;
 - un aiutante;
 - due sguatterri.
8. Si dovrà costituire un Comitato di donne volontarie che ad ogni scaglione in arrivo si trovino pronte per assistere i profughi, particolarmente donne e bambini. (Rivolgersi all'UDI)

Grosseto, li 6 febbraio 1945

Documento n. 6

ASGr, Fondo Regia Prefettura, b. 990, Assistenza, Disposizioni e varie, 1932-1946

Posti di ristoro per profughi di transito dalla stazione di Grosseto

Foglio (Lettera/Circolare)

Alto Commissariato per i profughi di guerra

Prot. N° 362

Roma, 13 febbraio 1945

A S.E. il Prefetto di Grosseto

Oggetto: Posto di ristoro profughi Stazione di Grosseto

Mr. R.B. Martin della Commissione Alleata è incaricato dalla Displaced Person Sub Commission, d'intesa con l'Alto Commissariato Profughi, di provvedere alla organizzazione del Posto di Ristoro per i profughi in transito nella Stazione di Grosseto.

Le spese necessarie per l'impianto per questo Posto di Ristoro saranno sopportate da questo Alto Commissariato a mezzo dei fondi a disposizione di codesta Prefettura per l'assistenza ai profughi.

Si prega quindi l'E.V. di voler provvedere affinché i lavori necessari, secondo le istruzioni che verranno impartite da Mr. Martin, siano eseguite senza indugio data l'urgenza che i lavori stessi rivestono. Si prega altresì l'E.V. di volere agevolare in ogni modo Mr. Martin nell'espletamento dei compiti che gli sono affidati.

L'Alto Commissario

Tito Zaniboni

Documento n. 7

ASGr, Fondo Regia Prefettura, b. 990, Assistenza, Disposizioni e varie, 1932-1946

Posti di ristoro per profughi di transito dalla stazione di Grosseto

HEADQUARTERS

Grosseto Province

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

File n° GS/5

19 February 1945

Subject: RAZIONI

To: Alla SEPRAL Grosseto

e p.c. All'Ufficio Assistenza Sociale Grosseto

Si comunica che nella Scala delle razioni sono state apportate le seguenti variazioni a partire dal 15/2/45:

ASSEMBLEEE & CENTRI DI DISPERSI

La scala per gli sfollati nei Campi amministrati dalla Commissione Alleata verrà applicata come segue:

- Pane 300 grammi per persona e al giorno
- Pasta 100 grammi per persona e al giorno
- Zucchero 50 grammi per persona e al giorno
- Latte evaporato 100 grammi per persona e al giorno
- Oppure 43 grammi di latte in polvere per persona e al giorno
- Legumi secchi 100 grammi per persona e al giorno
- Zuppa secca 100 grammi per persona e al giorno
- Carne o formaggio 60 grammi per persona e al giorno
- Olio di oliva 10 grammi per persona e al giorno

SFOLLATI IN TRANSITO ALLE STAZIONI FERROVIARIE

Il pasto per ogni sfollato in transito da preparare e provvedere consisterà in:

- Pane 150 grammi per persona
- Zuppa secca 30 grammi per persona
- Pasta 50 grammi per persona
- Carne conservata 30 grammi per persona
- Oppure 60 grammi di carne con vegetali per persona
- Legumi secchi 14 grammi per persona
- Olio di oliva 5 grammi per persona
- Conserva pomodoro 14 grammi per persona
- Sale 5 grammi per persona
- 50 grammi di Latte in polvere per il 10% degli sfollati in transito da prepararsi e somministrarsi secondo quanto chiesto a:
 - 1) Bambini da 0 a 3 anni
 - 2) Puerpere
 - 3) Vecchi e ammalati

Frank J. Chiara

Majior Inf.

Prov. Suppli Officer

Documento n 8

ASGr, Fondo Regia Prefettura, b. 990, Assistenza. Disposizioni e varie 1932-1946

Posti di ristoro per profughi di transito dalla stazione di Grosseto

Decreto

Regia Prefettura di Grosseto

21 febbraio 1945

Prot. 1478 / I 26.2

Il Prefetto

- I) Visto il foglio n° 362 in data 13 c.m. dell'Alto Commissario per i Profughi di Guerra in Roma con il quale si ordina la costituzione di un posto di ristoro alla stazione ferroviaria di Grosseto per i Profughi in transito diretti nel sud.
- II) Sentite le istruzioni all'uopo emanate dall'Ispettore della Commissione Alleata per incarico della Displaced Person Sub Commission;

Decreta

1. Dal 21 c.m. è istituito un posto di ristoro per i Profughi nella stazione ferroviaria di Grosseto, nei locali a tale scopo approntati dal Genio Civile.
2. L'organizzazione del posto di ristoro, sotto il controllo della Prefettura (Ufficio Provinciale Assistenza Sociale e Profughi) è affidato all'E.C.A. di Grosseto.

(...)

VIII. Le spese necessarie per l'impianto ed il funzionamento del posto di ristoro sono a carico dell'Alto Commissariato per i Profughi di Guerra.

IX. Tutti i pagamenti saranno effettuati dall'E.C.A. con i fondi che anticiperà la Prefettura.

Il Prefetto A. Mati

Documento n. 9

AISGREC, *Fondo CLN*, b. 12, fasc. 11

UNIONE ESULI ISTRIANI SEDE DI POLA

Pola, 31 gennaio 1946

Al Comitato di Liberazione Nazionale di Grosseto

Noi, esuli dell'Istria, attraverso l'Unione Esuli Istriani di Pola, sentiamo di dover prospettareVi la nostra dolorosa, gravissima situazione attuale in un momento tragico, come non mai, per noi e per le nostre famiglie.

Vi è noto come dopo l'8 settembre 1943, con la prima invasione slava dell'Istria, sia incominciata la caccia all'italiano in tutta l'Istria con persecuzioni, spogliazioni, massacri, sicché da allora ebbe inizio la fuga degli italiani per sottrarsi a tali orrori, poiché essere italiani voleva dire essere rei, passibili di qualunque pena. Tale regime di terrore ai danni degli italiani ebbe poi il suo massimo dopo il maggio 1945 con l'occupazione di tutta l'Istria da parte degli slavi, e la nostra fuga divenne più difficile e pericolosa per la stretta sorveglianza. Ma la persecuzione si strinse sempre più attorno a noi e se tuttavia siamo riusciti a riparare a Pola, è un miracolo se la vita soltanto abbiamo potuto portare in salvo: è così che ci siamo trovati in questa città spogli di tutto, con le famiglie e le nostre cose al di là, soggette ora alla persecuzione più spietata, a spogliazioni di rappresaglia, a vendette feroci, inumane.

Siamo qui a Pola da almeno nove mesi, cioè dal maggio 1945, e la nostra situazione Vi apparirà ora nella sua tragica realtà. Dovevamo pur vivere in questa città dove per la protezione degli alleati sfuggivamo alla persecuzione sistematica e autorizzata, ma come vivere? La vita era ed è carissima in questa città che le sorti del dopoguerra hanno posto in una condizione politico-economica eccezionalmente disastrosa, tagliata fuori com'è dal suo retroterra, dalle sue stesse campagne, poiché subito fuori la cinta urbana si erge la barriera della linea di demarcazione fra la zona occupata dagli Alleati e quella occupata dall'esercito di Tito. La città, stremata dalle distruzioni della guerra, che hanno paralizzato la sua attività economica, è un quadro desolante di miseria. Nessun aiuto potevamo aspettarci in questo ambiente di sventura che la convenzione delle due zone A e B ha portato al suo parossismo drammatico.

Abbiamo tutto sacrificato, le nostre famiglie, i nostri averi, le nostre possibilità di vita perché abbiamo voluto rimanere italiani, perché nonostante una inaudita pressione di lusinghe e di ricatti infami cui ci sottoposero gli slavi non abbiamo rinnegato la Patria, nemmeno al prezzo supremo: la vita! Nei contatti indiretti tenuti in quest'esilio con le nostre famiglie, abbiamo saputo della persecuzione inasprita e delle rappresaglie intentate contro di esse: i nostri parenti che lavoravano, sospetti, vennero licenziati, costretti alla fame anch'essi e, se impotenti a fuggire, a raggiungerci, subiscono ora con gli altri nostri familiari, spogliazioni e vessazioni ogni dì crescenti. Dio sa quanto soffriamo di non poter far nulla per loro, di non poter dar loro nessun aiuto materiale, poiché noi stessi non abbiamo nulla, abbiamo esaurito e già da tempo ogni nostra risorsa e lottiamo ogni giorno disperatamente per non morire di fame, sostenuti dalla speranza assidua che qualcuno ci tenderà la mano, ci allevierà questo impossibile peso.

Nove mesi sono già passati in questa durissima attesa. Ma invano!

Eppure sappiamo della costituzione in tutta Italia di vari Comitati, Enti, di sottoscrizioni nazionali e regionali pro esuli giuliani. Ma noi, che siamo già in numero di 500 – e la cifra cresce ogni giorno di pari passo con l'inasprirsi sempre crescente delle persecuzioni agli italiani dell'Istria – nulla ancora né in denaro né in viveri o vestiario abbiamo avuto. Questa constatazione vogliamo sottoporVi poiché abbiamo motivo di credere che dei fondi si saranno certo finora raccolti. Al riguardo, ci viene da dubitare, dato che noi, pur essendo fra i giuliani nelle condizioni più gravi, non abbiamo ottenuto ancora alcun aiuto, che possa esistere chi, speculando sulla nostra tragedia, volge a suo profitto quel soccorso che dovrebbe arrivare fino a noi. Sappiamo poi che molte persone si presentano presso i vari Comitati pro Giuliani come profughi istriani o dalmati, mentre sono dei criminali fascisti fuggiti dall'Istria semplicemente per non scontare le loro colpe, e non venendo riconosciuti sono aiutati a tutto danno dei veri meritevoli.

Per queste considerazioni, Vi preghiamo nell'interesse anche della giustizia, di voler inviarci direttamente, e non attraverso terzi per vie burocratiche, quei mezzi che vorrete e potrete disporre a nostro favore, direttamente o raccogliendoli da sottoscrizioni, e di non accordare aiuti a persone che si dicono profughi istriani, senza essere ben certi di chi si tratta, e noi siamo ben pronti a fornirVi precisazioni poiché abbiamo i nominativi di tutti i veri profughi istriani, anche di quelli residenti fuori di Pola.

Ascoltate il nostro grido di soccorso! La nostra unità di 500 esuli istriani di Pola è al punto cruciale delle sue sofferenze fisiche e morali: noi siamo qui ridotti alla miseria, la nostra salute è scossa per le lunghe, gravi privazioni, il nostro cuore è straziato per il destino che grave sempre più triste sui nostri familiari che non poterono sfuggire alla schiavitù.

Ma anche così aspramente colpiti, rimaniamo a lottare qui a Pola contro gli slavi invasori per l'italianità di questa nostra Istria, non abbandoniamo la lotta, finché lo potremo, vogliamo rimanere al nostro posto di lotta.

Non abbandonateci ad un tragico, immeritato destino!

Tendete la mano di fratelli in quest'ora suprema a chi sconta più a lungo e più duramente di tutti gli altri italiani le colpe del fascismo!

Contribuirete così, anche Voi, a questa santa lotta per l'Istria italiana, che non deve morire, non morirà!

IL PRESIDENTE

Roberto Bartolini

Documento n. 10

Pontificia Commissione di Assistenza
Ufficio Presidenza
Prot. N° 11954/SD
Roma, 30 agosto 1946

Oggetto: Assistenza agli stranieri

Ai Presidenti delle Sezioni Diocesane della PCA
e per conoscenza ai Delegati Regionali della Pontificia Commissione Assistenza

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza e norma di tutte le Sezioni Diocesane della Pontificia Commissione Assistenza si comunica che il Santo Padre si è compiaciuto di demandare alla PCA l'assistenza ai profughi stranieri residenti in Italia.

L'Ufficio – cui i Delegati Regionali e le Sezioni Diocesane possono rivolgersi per affari riguardanti tale competenza – trovasi in Roma, Via Piave 23.

Il Presidente
Sac. Ferdinando Baldelli

Documento n. 11

Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate Parigi 10 febbraio 1947

PREAMBOLO

L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Francia, l'Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia, l'Etiopia, la Grecia, l'India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d'Ucraina, l'Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate "Le Potenze Alleate ed Associate" da una parte

e l'Italia dall'altra parte;

Premesso che l'Italia, sotto il regime fascista, ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e

Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l'aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l'Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d'armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e

Premesso che, dopo l'armistizio suddetto, le Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l'Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e

Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l'Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;

hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:

PARTE I

CLAUSOLE TERRITORIALI

Sezione I - Frontiere

Articolo 1.

I confini dell'Italia, salvo le modifiche indicate agli articoli 2, 3, 4, 11 e 12, rimarranno quelli in esistenza il 1° gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle carte allegate al presente trattato (Allegato 1). In caso di discrepanza fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede.

Articolo 2.

Le frontiere fra la Francia e l'Italia, quali erano segnate al 1° gennaio 1938, saranno modificate nel modo seguente:

1. Passo del Piccolo San Bernardo

Il confine seguirà lo spartiacque, lasciando il confine attuale ad un punto a circa 2 chilometri a nord-ovest dell'ospizio, intersecando la strada a circa un chilometro a nord-est dell'Ospizio stesso e raggiungendo il confine attuale a circa 2 chilometri a sud-est dell'Ospizio.

2. Ripiano del Moncenisio

Il confine lascerà il confine attuale a circa 3 chilometri a nord-ovest e dalla cima del Rocciamelone, intersecherà la strada a circa 4 chilometri a sud-est dell'Ospizio e si ricongiungerà al confine attuale a circa 4 chilometri a nord-est del Monte di Ambin.

3. Monte Tabor - Chaberton

a) Nella zona del Monte Tabor, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 5 chilometri ad est del Monte Tabor e procederà verso sud-est per ricongiungersi al confine attuale a circa 3 chilometri ad ovest dalla Punta di Charra.

b) Nella zona dello Chaberton, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 3 chilometri a nord-nord-ovest dello Chaberton, che contornerà verso oriente, taglierà poi la strada a circa un chilometro dal confine attuale, al quale si ricongiungerà a circa due chilometri a sud-est del villaggio di Montgenèvre.

4. Valli Superiori della Tinea, della Vesubie e della Roja

Il confine lascerà il tracciato attuale a Colla Longa, seguirà lo spartiacque passando per il Monte Clapier, il Colle di Tenda, il Monte Marguareis, da cui discenderà verso mezzogiorno passando dal Monte Saccarello, Monte Vacchi, Monte Pietravecchia, Monte Lega, per raggiungere un punto a circa 100 metri dal confine attuale, presso la Colla Pegairolle, a circa 5 chilometri a nord-est di Breil; di lì proseguirà in direzione di sud-ovest e si ricongiungerà con il confine ora esistente a circa 100 metri a sud-ovest dal Monte Mergo.

5. La descrizione dettagliata di questi tratti di confine ai quali si applicano le modifiche indicate nei precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 è contenuta nell'Allegato II del presente trattato e le carte alle quali tale descrizione si riferisce fanno parte dell'Allegato I.

Articolo 3.

Le frontiere fra l'Italia e la Jugoslavia saranno determinate nel modo seguente:

I) Il nuovo confine seguirà una linea che parte dal punto di congiunzione delle frontiere dell'Austria, Italia e Jugoslavia, quali esistevano al 1° gennaio 1938 e procederà verso sud, seguendo il confine del 1938 fra la Jugoslavia e l'Italia fino alla congiunzione di detto confine con la linea di demarcazione amministrativa fra le province italiane del Friuli (Udine) e di Gorizia;

II) da questo punto la linea di confine coincide con la predetta linea di demarcazione fino ad un punto che trovasi approssimativamente a mezzo chilometro a nord del villaggio di Memico nella Valle dell'Iudrio;

III) abbandonando a questo punto la linea di demarcazione, fra le province italiane del Friuli e di Gorizia, la frontiera si prolunga verso oriente fino ad un punto situato approssimativamente a mezzo chilometro ad ovest del villaggio in Vercoglia di Cosbana e quindi verso sud fra le valli del Quarnizzo e della Cosbana fino ad un punto a circa 1 chilometro a sud-ovest del villaggio di Fleana, piegandosi in modo da intersecare il fiume Recca ad un punto a circa un chilometro e mezzo ad est del Iudrio, lasciando ad est la strada che allaccia Cosbana a Castel Dobra, per via di Nebola;

IV) la linea quindi continua verso sud-est, passando immediatamente a sud della strada fra le quote 111 e 172, poi a sud della strada da Vipulzano ad Uclanzi, passando per le quote 57 e 122, quindi intersecando quest'ultima strada a circa 100 metri ad est della quota 122, e piegando verso nord in direzione di un punto situato a 350 metri a sud-est della quota 266;

V) passando a circa mezzo chilometro a nord del villaggio di San Floriano, la linea si estende verso oriente al Monte Sabotino (quota 610) lasciando a nord il villaggio di Poggio San Valentino;

VI) dal Monte Sabotino la linea si prolunga verso sud, taglia il fiume Isonzo (Soca) all'altezza della

città di Salcano, che rimane in Jugoslavia e corre immediatamente ad ovest della linea ferroviaria da Canale d'Isonzo a Montespino fino ad un punto a circa 750 metri a sud della strada Gorizia-Aisovizza;

VII) allontanandosi dalla ferrovia, la linea quindi piega a sud-ovest, lasciando alla Jugoslavia la città di San Pietro ed all'Italia l'ospizio e la strada che lo costeggia ed a circa 700 metri dalla stazione di Gorizia-S. Marco, taglia il raccordo ferroviario fra la ferrovia predetta e la ferrovia Sagrado-Cormons, costeggia il Cimitero di Gorizia, che rimane all'Italia, passa fra la Strada Nazionale n. 55 fra Gorizia e Trieste, che resta in Italia, ed il crocevia alla quota 54, lasciando alla Jugoslavia le città di Vertoiba e Merna, e raggiunge un punto situato approssimativamente alla quota 49;

VIII) di là, la linea continua in direzione di mezzogiorno attraverso l'altipiano del Carso, a circa un chilometro ad est della Strada Nazionale n. 55, lasciando ad est il villaggio di Opacchiasella ed a ovest il villaggio di Iamiano;

IX) partendo da un punto a circa 1 chilometro ad est di Iamiano, il confine segue la linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste fino ad un punto a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che segna il punto di incontro fra le frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste.

La carta, alla quale la presente descrizione si riferisce, fa parte dell'Allegato I.

Articolo 4.

I confini fra l'Italia ed il Territorio Libero di Trieste saranno fissati come segue:

III) la linea di confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest della quota 208, che segna il punto d'incontro, delle frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste e corre in direzione di sud-ovest fino ad un punto adiacente alla Strada Nazionale n. 14 ed a circa un chilometro a nord-ovest della congiunzione fra le strade Nazionali n. 55 e 14, che conducono rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone a Trieste;

IV) la linea si prolunga quindi in direzione di mezzogiorno fino ad un punto nel golfo di Panzano, che è equidistante dalla Punta Sdobba alla foce del fiume Isonzo (Soca) e da Castel Vecchio a Duino, a circa chilometri 3,3 a sud dal punto dove si allontana dalla linea costiera, che è ad approssimativamente 2 chilometri a nord ovest dalla città di Duino;

V) il tracciato quindi raggiunge il mare aperto, seguendo una linea situata ad eguale distanza dalla costa d'Italia e da quella del Territorio Libero di Trieste.

La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell'allegato I.

Articolo 5.

1. Il preciso tracciato di confine delle nuove frontiere fissate negli articoli 2, 3, 4 e 22 del presente Trattato sarà stabilito sul posto dalle Commissioni confinarie composte dei rappresentanti dei due Governi interessati.

2. Le Commissioni inizieranno i loro lavori immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e li porteranno a termine al più presto possibile e comunque entro un termine di sei mesi.

3. Qualsiasi questione sulla quale le Commissioni siano incapaci di raggiungere un accordo sarà sottoposta ai quattro Ambasciatori a Roma della Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali, procedendo nel modo previsto all'articolo 86, la risolveranno in modo definitivo, seguendo i metodi che piacerà loro di determinare, ivi compreso, occorrendo, quello della nomina di un terzo Commissario imparziale.

4. Le spese della Commissione confinaria saranno sopportate in parti eguali dai due Governi interessati.

5. Al fine di determinare sul posto le esatte frontiere fissate dagli articoli 3, 4 e 22, i Commissari avranno facoltà di allontanarsi di mezzo chilometro dalla linea di confine fissata nel presente Trattato per adeguare la frontiera alle condizioni geografiche ed economiche locali, ma ciò alla condizione che nessun villaggio o città di più di 500 abitanti, nessuna ferrovia o strada importante, e nessuna importante sorgente di energia elettrica o d'acqua venga ad essere sottoposta in tal modo ad una sovranità che non sia quella risultante dalle delimitazioni stabilite dal presente Trattato.

Articolo 6.

L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Francia il territorio già italiano situato sul versante francese del confine franco-italiano, quale è stato definito all'articolo 2.

Articolo 7.

Il Governo italiano consegnerà al Governo francese tutti gli archivi, storici ed amministrativi, precedenti al 1860 che riguardano il territorio ceduto alla Francia in base al Trattato del 24 marzo 1860 ed alla Convenzione del 23 agosto 1860.

Articolo 8.

1. Il Governo italiano collaborerà col Governo francese per l'eventuale creazione di un collegamento ferroviario fra Briançon e Modane, per via di Bardonecchia.
2. Il Governo italiano permetterà che il traffico ferroviario di passeggeri e di merci che si varrà di tale collegamento, in una direzione come nell'altra, per recarsi da un punto all'altro del territorio francese, passando attraverso il territorio italiano, avvenga in franchigia doganale, sia quanto a dazi, che quanto a visita, senza verifica di passaporti ed altre simili formalità; e prenderà tutte le misure del caso per assicurare che i treni francesi che useranno del suddetto collegamento abbiano facoltà di passare, in condizioni analoghe, in franchigia doganale e senza ingiustificati ritardi.
3. Gli accordi necessari verranno conclusi fra i due Governi al momento opportuno.

Articolo 9.

1. Ripiano del Moncenisio. Al fine di garantire all'Italia lo stesso godimento dell'energia idroelettrica e delle acque provenienti dal Lago del Cenisio, come prima della cessione del relativo territorio alla Francia, quest'ultima concederà all'Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite nell'Allegato III.
2. Territorio di Tenda-Briga. Affinché l'Italia non debba soffrire alcuna diminuzione nelle forniture di energia elettrica che essa traeva da sorgenti esistenti nel territorio di Tenda-Briga prima della cessione di tale territorio alla Francia, quest'ultima darà all'Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite all'Allegato III.

Articolo 10.

1. L'Italia concluderà con l'Austria, ovvero conformerà gli accordi esistenti intesi a garantire il libero traffico di passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.
2. Le Potenze Alleate ed Associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell'Allegato IV) prese di comune accordo fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.

Articolo 11.

1. L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia, come sono definiti dagli articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 1º gennaio 1938, come pure il comune di Zara e tutte le isole e isolette

adiacenti, che sono comprese nelle zone seguenti:

a) La zona delimitata:

- al nord dal parallelo 42°50'N;
- al sud dal parallelo 42°42'N;
- all'est dal meridiano 17°10'E;
- all'ovest dal meridiano 16°25'E;

b) La zona delimitata:

- al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quietto, equidistante dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di là raggiunge il punto 45°15'N - 13°24'E.

- al sud dal parallelo 44°23'N;
- all'ovest da una linea che congiunge i punti seguenti:

- 1) 45°15'N - 13°24' E
- 2) 44°51'N - 13°37' E
- 3) 44°23'N - 14°18'30"E

- ad oriente dalla costa occidentale dell'Istria, le isole ed il territorio continentale della Jugoslavia.

Una carta di queste zone figura nell'Allegato I.

2. L'Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l'Isola di Pelagosa e le isolette adiacenti. L'Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata. I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941.

Articolo 12.

9. L'Italia restituirà alla Jugoslavia tutti gli oggetti di carattere artistico, storico, scientifico, educativo o religioso (compresi tutti gli atti, manoscritti, documenti e materiale bibliografico) come pure gli archivi amministrativi (pratiche, registri, piani e documenti di qualunque specie) che, per effetto dell'occupazione italiana, vennero rimossi fra il 4 novembre 1918 ed il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati firmati a Rapallo il 12 novembre 1920 ed a Roma il 27 gennaio 1924. L'Italia restituirà pure tutti gli oggetti appartenenti ai detti territori e facenti parte delle categorie di cui sopra, rimossi dalla Missione italiana di armistizio che sedette a Vienna dopo la prima guerra mondiale.

10. L'Italia consegnerà alla Jugoslavia tutti gli oggetti aventi giuridicamente carattere di beni pubblici e facenti parte delle categorie di cui al paragrafo 1 dell'articolo presente, rimossi a partire dal 4 novembre 1918 dal territorio che, in base al presente Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e quelli, relativi al detto territorio, che l'Italia ricevette dall'Austria e dall'Ungheria per effetto dei Trattati di pace firmati a St. Germain il 10 settembre 1919 ed al Trianon il 4 giugno 1920 ed in base alla Convenzione fra l'Austria e l'Italia firmata a Vienna il 4 maggio 1920.

11. Se, in determinati casi, l'Italia si trovasse nell'impossibilità di restituire o consegnare alla Jugoslavia gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Italia consegnerà alla Jugoslavia oggetti dello stesso genere e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti rimossi, in quanto siffatti oggetti possano trovarsi in Italia.

Articolo 13.

L'approvvigionamento dell'acqua per Gorizia ed i suoi dintorni sarà regolato a norma delle disposizioni dell'Allegato V.

Articolo 14.

1. L'Italia cede alla Grecia in sovranità piena le Isole del Dodecaneso in appresso indicate e precisamente: Stampalia (Astropalia), Rodi (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso),

Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) e Castellorizo, come pure le isolette adiacenti.

2. Le predette isole saranno e rimarranno smilitarizzate.

3. La procedura e le condizioni tecniche che regoleranno il trapasso di tali isole alla Grecia saranno stabilite d'accordo fra i Governi del Regno Unito e di Grecia ed accordi verranno presi per il ritiro delle truppe straniere non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 15.

L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, di godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà d'espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione.

Articolo 16.

L'Italia non incriminerà né altrimenti perseguirà alcun cittadino italiano, compresi gli appartenenti alle forze armate, per solo fatto di avere, durante il periodo di tempo corrente dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore del presente Trattato, espressa simpatia od avere agito in favore della causa delle Potenze Alleate ed Associate.

Articolo 17.

L'Italia, la quale, in conformità dell'articolo 30 della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni, siano esse politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici.

Articolo 18.

L'Italia si impegna a riconoscere piena forza ai Trattati di Pace con la Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia ed a quelle altre convenzioni od accordi che siano stati o siano per essere raggiunti dalle Potenze Alleate ed Associate rispetto all'Austria, alla Germania ed al Giappone, al fine di ristabilire la pace.

Articolo 19.

1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.

2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.

3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione, si

trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.

4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.

Articolo 20.

1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, i cittadini italiani di oltre 18 anni di età (e quelli coniugati, siano essi al disotto od al disopra di tale età), la cui lingua usuale è una delle lingue jugoslave (serbo, croato o sloveno) e che sono domiciliati in territorio italiano, potranno, facendone domanda ad un rappresentante diplomatico o consolare jugoslavo in Italia, acquistare la nazionalità jugoslava, se le autorità jugoslave accetteranno la loro istanza.

2. In siffatti casi il Governo jugoslavo, comunicherà al Governo italiano, per via diplomatica gli elenchi delle persone che avranno così acquistato la nazionalità jugoslava. Le persone indicate in tali elenchi perderanno la loro nazionalità italiana alla data della suddetta comunicazione ufficiale.

3. Il Governo italiano potrà esigere che tali persone trasferiscano la loro residenza in Jugoslavia entro il termine di un anno dalla data della suddetta comunicazione ufficiale.

4. Ai fini del presente articolo varranno le medesime norme, relative all'effetto delle opzioni rispetto alle mogli ed ai figli, contenute nell'articolo 19, paragrafo 2.

5. Le disposizioni dell'Allegato XIV, paragrafo 10 del presente Trattato, che si applicano al trasferimento dei beni appartenenti alle persone che optano per la nazionalità italiana, si applicheranno egualmente al trasferimento dei beni tenenti alle persone che optano per la nazionalità jugoslava, in base al presente articolo.

Articolo 21.

1. È costituito in forza del presente Trattato il Territorio Libero di Trieste, consistente dell'area che giace fra il mare Adriatico ed i confini definiti negli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero di Trieste è riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall'Italia, le quali convengono, che la sua integrità e indipendenza saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2. La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l'entrata in vigore del presente Trattato.

3. Dal momento in cui la sovranità italiana sulla predetta zona avrà cessato d'esistere il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità di uno Strumento per il regime provvisorio, redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Detto Strumento resterà in vigore fino alla data che il Consiglio di Sicurezza determinerà per l'entrata in vigore dello Statuto Permanente, che dovrà essere stato da esso Consiglio approvato. A decorrere da tale data, il Territorio Libero sarà governato secondo le disposizioni dello Statuto Permanente. I testi dello Statuto permanente e dello Strumento per il regime provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e VII.

4. Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto, ai sensi dell'articolo 19 e dell'Allegato XIV del presente Trattato.

5. L'Italia e la Jugoslavia s'impegnano a dare al Territorio Libero di Trieste, le garanzie di cui all'Allegato IX.

Articolo 22.

La frontiera fra Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste sarà fissata come segue:

l) Il confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa che separa le

province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di S. Giovanni e a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che costituisce il punto d'incontro delle frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste; segue la detta linea di demarcazione fino a Monte Lanaro (quota 546); continua a sud-est fino a Monte Cocusso (quota 672) passando per le quote 461, Meducia (quota 475), Monte dei Pini (quota 476) e quota 407, che taglia la Strada Nazionale n. 58, che va da Trieste a Sesana, a circa 3,3 chilometri a sud-ovest di detta città e lasciando ad est i villaggi di Vogliano e di Orle e a circa 0,4 chilometri ad ovest, il villaggio di Zolla.

II) Da Monte Cocusso, la linea, continuando in direzione sud-est lascia ad ovest il villaggio di Grozzana, raggiunge il Monte Goli (quota 621), poi, proseguendo verso sud-ovest, taglia la strada tra Trieste e Cosina alla quota 455 e la linea ferroviaria alla quota 485; passa per le quote 416 e 326, lasciando i villaggi di Beca e Castel in territorio jugoslavo, taglia la strada tra Ospso e Gabrovizza d'Istria a circa 100 metri a sud-est di Ospso; taglia poi il fiume Risana e la strada fra Villa Decani e Risano ad un punto a circa 350 metri ad ovest di Risano, lasciando in territorio jugoslavo il villaggio di Rosario e la strada tra Risano e San Sergio. Da questo punto la linea procede fino al crocevia situato a circa 1 chilometro a nord-est della quota 362, passando per le quote 285 e 354.

III) Di qui, la linea prosegue fino ad un punto a circa mezzo chilometro ad est del villaggio di Cernova, tagliando il fiume Dragogna a circa 1 chilometro a nord di detto villaggio, lasciando ad ovest i villaggi di Bucciai e Truscolo e ad est il villaggio di Tersecco; di qui, procede in direzione di sud-ovest a sud-est della strada che congiunge i villaggi di Cernova e Chervoi, lasciando questa strada a 0,8 chilometri a est del villaggio di Cucciani; prosegue poi in direzione generale di sud, sud-ovest, passando a circa 0,4 chilometri ad est del monte Braico e a circa 0,4 chilometri ad ovest del villaggio di Sterna Filaria, lasciando ad oriente la strada che va da detto villaggio a Piemonte, passando a circa 0,4 chilometri ad ovest della città di Piemonte e a circa mezzo chilometro ad est della città di Castagna e raggiungendo il fiume Quietto ad un punto a 1,6 chilometri circa, a sud-ovest della città di Castagna.

IV) Di qui il tracciato segue il canale principale rettificato del Quietto fino alla foce, e, passando attraverso Porta del Quietto, raggiunge il mare aperto, seguendo una linea ad eguale distanza dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia.

La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell'Allegato I.

Articolo 23.

1. L'Italia rinuncia a ogni diritto e titolo sui possedimenti territoriali italiani in Africa e cioè la Libia, l'Eritrea e la Somalia italiana.
2. I detti possedimenti resteranno sotto l'attuale loro amministrazione, finché non sarà decisa la loro sorte definitiva.
3. La sorte definitiva di detti possedimenti sarà decisa di comune accordo dai Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato e secondo i termini della dichiarazione comune fatta dai detti Governi il 10 febbraio 1947, il cui testo è riprodotto nell'Allegato XI.

Articolo 24.

L'Italia rinuncia a favore della Cina a tutti i benefici e privilegi risultanti dalle disposizioni del Protocollo finale, firmato a Pechino il 7 settembre 1901 e dei relativi allegati, note e documenti complementari ed accetta l'abrogazione, per quanto la riguarda, del detto Protocollo, allegati, note e documenti. L'Italia rinuncia egualmente a far valere qualsiasi domanda d'indennità al riguardo.

Articolo 25.

L'Italia accetta l'annullamento del contratto d'affitto concessole dal Governo cinese in base al quale era stabilita la Concessione italiana a Tientsin ed accetta inoltre di trasmettere al Governo cinese

tutti i beni e gli archivi appartenenti al Municipio di detta Concessione.

Articolo 26.

L'Italia rinuncia a favore della Cina ai diritti accordatili rispetto alle Concessioni internazionali di Shanghai e di Amoy ed accetta che l'amministrazione e il controllo di dette Concessioni siano ritrasferite al Governo cinese.

Articolo 27.

L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la sovranità e l'indipendenza dello Stato di Albania.

Articolo 28.

L'Italia riconosce che l'isola di Saseno fa parte del territorio albanese e rinuncia a qualsiasi rivendicazione a suo riguardo.

Articolo 29.

L'Italia rinuncia formalmente in favore dell'Albania a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari) a tutti i diritti, concessioni, interessi e vantaggi di ogni genere spettanti allo Stato italiano o ad enti parastatali italiani in Albania. L'Italia rinuncia egualmente a rivendicare ogni speciale interesse o influenza in Albania, acquisita a seguito dell'aggressione del 7 aprile 1939 o in virtù di trattati od accordi conclusi prima di detta data.

1. Le clausole economiche del presente Trattato, applicabili alle Potenze Alleate ed Associate, si applicheranno agli altri beni italiani ed agli altri rapporti economici tra l'Italia e l'Albania.

Articolo 30.

I cittadini italiani in Albania godranno dello stesso statuto giuridico di cittadini degli altri paesi stranieri; l'Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dall'Albania per l'annullamento o la modificazione delle concessioni o degli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 31.

L'Italia riconosce che tutte le convenzioni ed intese intervenute tra l'Italia e le autorità insediate dall'Italia in Albania tra il 7 aprile 1939 ed il 3 settembre 1943 siano considerate nulle e non avvenute.

Articolo 32.

L'Italia riconosce la validità di ogni provvedimento che l'Albania potrà ritenere necessario di adottare in applicazione od esecuzione delle disposizioni di cui sopra.

Articolo 33.

L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la sovranità e l'indipendenza dello Stato etiopico.

Articolo 34.

1. L'Italia rinuncia formalmente a favore dell'Etiopia a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari), a tutti i diritti, interessi e vantaggi di qualsiasi natura, acquisiti in qualsiasi momento in Etiopia da parte dello Stato italiano e a tutti i beni parastatali, quali sono definiti dal 1° paragrafo dell'Allegato XIV del presente Trattato.
2. L'Italia rinuncia egualmente a rivendicare qualsiasi interesse speciale od influenza particolare in

Etiopia.

Articolo 35.

L'Italia riconosce la validità di tutti i provvedimenti adottati o che potrà adottare lo Stato etiopico, allo scopo di annullare le misure prese dall'Italia nei riguardi dell'Etiopia, dopo il 3 ottobre 1935, e gli effetti relativi.

Articolo 36.

I cittadini italiani in Etiopia godranno dello stesso statuto giuridico degli altri cittadini stranieri; l'Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dal Governo etiopico per annullare o modificare le concessioni o gli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 37.

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, l'Italia restituirà tutte le opere d'arte, gli archivi e oggetti di valore religioso o storico appartenenti all'Etiopia od ai cittadini etiopici e portati dall'Etiopia in Italia dopo il 3 ottobre 1935.

Articolo 38.

La data, a decorrere dalla quale le disposizioni del presente Trattato diverranno applicabili, per quanto riguarda le misure e gli atti di qualsiasi natura che comportino responsabilità per l'Italia o per i cittadini italiani nei riguardi della Etiopia, s'intenderà fissata al 3 ottobre 1935.

Articolo 39.

L'Italia s'impegna ad accettare ogni intesa che sia già stata o sia per essere conclusa per la liquidazione della Società delle Nazioni, della Corte Permanente di giustizia internazionale e della Commissione finanziaria internazionale in Grecia.

Articolo 40.

L'Italia rinuncia a ogni diritto, titolo o rivendicazione risultanti dal regime dei Mandati o da impegni di qualsiasi natura risultanti da detto regime, e ad ogni diritto speciale dello Stato italiano nei riguardi di qualsiasi territorio sotto mandato.

Articolo 41.

L'Italia riconosce le disposizioni dell'Atto finale del 31 agosto 1945, e dell'Accordo franco-britannico dello stesso giorno sullo statuto di Tangeri, come pure ogni disposizione che le Potenze firmatarie potranno adottare, allo scopo di dare esecuzione ai detti strumenti.

Articolo 42.

L'Italia accetterà e riconoscerà ogni accordo che possa essere concluso dalle Potenze Alleate ed Associate, per modificare i trattati relativi al bacino del Congo, ai fini di farli conformare alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo 43.

L'Italia rinuncia ad ogni diritto od interesse che possa avere, in virtù dell'articolo 16 del Trattato di Losanna, firmato il 24 luglio 1923.

Articolo 44.

1. Ciascuna delle Potenze Alleate o Associate notificherà all'Italia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, i trattati bilaterali conclusi con l'Italia anteriormente alla guerra, di cui desidera il mantenimento o la rimessa in vigore. Tutte le disposizioni dei trattati di cui sopra, che non siano compatibili con il presente Trattato, saranno tuttavia abrogate.
2. Tutti i trattati che formeranno oggetto di tale notificazione saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità dell'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
3. Tutti i trattati che non formeranno oggetto di tale notifica, si avranno per abrogati.

Articolo 45.

2. L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l'arresto e la consegna ai fini di un successivo giudizio:
 - a) delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'umanità, o di complicità in siffatti crimini;
 - b) dei sudditi delle Potenze Alleate od Associate, accusati di aver violato le leggi del proprio paese, per aver commesso atti di tradimento o di collaborazione con il nemico, durante la guerra.
3. A richiesta del Governo delle Nazioni Unite interessata, l'Italia dovrà assicurare inoltre la comparizione come testimoni delle persone sottoposte alla sua giurisdizione, le cui deposizioni siano necessarie per poter giudicare le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni divergenza concernente l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sarà sottoposta da uno qualsiasi dei Governi interessati agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali dovranno raggiungere un accordo sulla questione oggetto della divergenza.

Articolo 46.

Ognuna delle clausole militari, navali ed aeree del presente Trattato resterà in vigore, finché non sarà stata modificata in tutto o in parte, mediante accordo tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, o, dopo che l'Italia sia divenuta membro delle Nazioni Unite, mediante accordo tra il Consiglio di Sicurezza e l'Italia.

Articolo 47.

1.
 - a) Il sistema di fortificazioni ed installazioni militari permanenti italiane lungo la frontiera franco-italiana e i relativi armamenti saranno distrutti o rimossi.
 - b) Dovranno intendersi comprese in tale sistema soltanto le opere d'artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque sia la loro importanza e l'effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.
2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1, di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.
3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni ed installazioni è vietata.
4.
 - a) Ad est della frontiera franco-italiana è vietata la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti, in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; installazioni militari permanenti, che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; locali permanenti di rifornimento e di magazzino, edificati unicamente per l'uso delle fortificazioni ed installazioni di cui sopra.
 - b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti, né le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno e di

difesa locale delle frontiere.

5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera franco-italiana e il meridiano 9° 30'E, l'Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né estendere quelle già esistenti. Tale divieto non involge le modificazioni di minore importanza, né lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.

Articolo 48.

1. a) Ogni fortificazione e installazione militare permanente italiana lungo la frontiera italo-jugoslava e i relativi armamenti dovranno essere distrutti o rimossi.

b) Si intende che tali fortificazioni e installazioni comprendono soltanto le opere di artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano, costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque possa essere la loro importanza e l'effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.

2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1 di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.

3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni e installazioni è vietata.

4. a) Ad ovest della frontiera italo-jugoslava, è proibita la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; installazioni militari permanenti che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; locali permanenti di rifornimento e di magazzino, edificati unicamente per l'uso delle fortificazioni e installazioni di cui sopra.

b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti o le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno o di difesa locale delle frontiere.

5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera fra l'Italia e la Jugoslavia e fra l'Italia e il Territorio Libero di Trieste e il parallelo 44°50'N e nelle isole situate lungo tale zona costiera, l'Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né sviluppare le basi o installazioni già esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza, né i lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.

6. Nella penisola delle Puglie ad est del meridiano 17°45' E, l'Italia non dovrà costruire alcuna nuova installazione permanente militare, navale o aeronautica, né sviluppare le installazioni esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza né i lavori per la buona conservazione delle installazioni esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta. Tuttavia, sarà autorizzata la costruzione di opere per provvedere gli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d'ordine interno o per la difesa locale delle frontiere.

Articolo 49.

1. Pantelleria, le Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione e Linosa) e Pianosa (nell'Adriatico) saranno e rimarranno smilitarizzate.

2. Tale smilitarizzazione dovrà essere completata entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 50.

1. In Sardegna, tutte le postazioni permanenti di artiglieria per la difesa costiera e i relativi armamenti e tutte le installazioni navali situate a meno di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite nell'Italia continentale o demolite entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
2. In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permanenti e il materiale per la manutenzione e il magazzino delle torpedini, delle mine marine e delle bombe saranno o demolite o trasferite nell'Italia continentale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
3. Non sarà permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o estensione delle installazioni esistenti o delle fortificazioni permanenti della Sicilia e della Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone della Sardegna settentrionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, potrà procedersi alla normale conservazione in efficienza di quelle installazioni o fortificazioni permanenti e delle armi che vi siano già installate.
4. In Sicilia e Sardegna è vietato all'Italia di costruire alcuna installazione o fortificazione navale, militare o per l'aeronautica militare, fatta eccezione per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d'ordine interno.

Articolo 51.

L'Italia non dovrà possedere costruire o sperimentare:

- I) alcuna arma atomica,
- II) alcun proiettile ad auto-propulsione o guidato, o alcun dispositivo impiegato per il lancio di tali proiettili (salvo le torpedini o dispositivi di lancio di torpedini facenti parte dell'armamento normale del naviglio autorizzato dal presente Trattato),
- III) alcun cannone di una portata superiore ai 30 chilometri,
- IV) mine marine o torpedini di tipo non a percussione azionate mediante meccanismo ad influenza,
- V) alcuna torpedine umana.

Articolo 52.

È vietato all'Italia l'acquisto, sia all'interno che all'estero, o la fabbricazione di materiale bellico di origine o disegno germanico o giapponese.

Articolo 53.

L'Italia non dovrà fabbricare o possedere, a titolo pubblico o privato, alcun materiale bellico in eccedenza o di tipo diverso da quello necessario per le forze autorizzate dalle seguenti Sezioni III, IV e V.

Articolo 54.

Il numero totale dei carri armati pesanti e medi delle Forze armate italiane non dovrà superare 200.

Articolo 55.

In nessun caso, un ufficiale o sottufficiale dell'ex-milizia fascista o dell'ex-esercito repubblicano fascista potrà essere ammesso, con il grado di ufficiale o di sottufficiale, nella Marina, nell'Esercito, nell'Aeronautica italiana, o nell'Arma dei Carabinieri, fatta eccezione per coloro che siano stati riabilitati dalle autorità competenti, in conformità della legge italiana.

Articolo 56.

1. La flotta italiana attuale sarà ridotta alle unità enumerate nell'Allegato XII A.
2. Unità supplementari, non enumerate nell'Allegato XII e utilizzate soltanto per il fine esclusivo

della rimozione delle mine, potranno continuare ad essere utilizzate fino alla fine del periodo della rimozione delle mine, nel modo che verrà fissato dalla Commissione Centrale Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee.

3. Entro due mesi dalla fine di detto periodo, quelle unità che siano state prestate alla Marina italiana da altre Potenze, saranno restituite a tali Potenze e tutte le altre unità supplementari saranno disarmate e trasformate per usi civili.

Articolo 57.

1. L'Italia disporrà come segue delle unità della Marina italiana enumerate nell'Allegato XII B:

a) Dette unità dovranno essere messe a disposizione dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia.

b) Le navi da guerra che devono essere trasferite in conformità dell'alinea a) di cui sopra, dovranno essere interamente equipaggiate, in condizioni di poter operare con armamento completo, pezzi di ricambio di bordo e tutta la documentazione tecnica necessaria.

c) Il trasferimento delle navi da guerra sopra indicate sarà effettuato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Tuttavia, nel caso di unità che non possano essere riparate entro tre mesi, il termine per il trasferimento potrà essere prorogato dai Quattro Governi.

d) Una riserva di pezzi di ricambio e d'armamento di scorta per le unità sopra indicate dovrà essere fornita, per quanto possibile, insieme con le unità stesse.

Il saldo dei pezzi di ricambio di riserva e delle scorte d'armamento dovrà essere fornito nella misura ed alle date che saranno fissate dai Quattro Governi, ma comunque entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

2. Le modalità per il trasferimento di cui sopra saranno stabilite da una Commissione delle Quattro Potenze, che sarà istituita con protocollo a parte.

3. In caso di perdita od avaria, dovuta a qualsiasi causa, di qualunque delle unità enumerate nell'Allegato XII B e destinate ad essere trasferite, che non possa essere riparata entro la data fissata per il trasferimento, l'Italia s'impegna a sostituire detta o dette unità con tonnellaggio equivalente, tratto dalle unità di cui all'Allegato XII A. Detta o dette unità in sostituzione dovranno essere scelte dagli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia.

Articolo 58.

1. L'Italia dovrà prendere le seguenti misure, per quanto riguarda i sommergibili e le navi da guerra in disarmo. I termini di tempo sotto indicati dovranno intendersi decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato.

a) Il naviglio da guerra di superficie, galleggiante, non compreso nella lista di cui all'Allegato XII, compreso il naviglio in costruzione ma galleggiante, dovrà essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi.

b) Il naviglio da guerra in costruzione, non ancora varato, dovrà essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi.

c) I sommergibili galleggianti, non compresi nella lista di cui all'Allegato XII B, dovranno essere affondati in mare aperto, ad una profondità di oltre 100 braccia entro tre mesi.

d) Il naviglio da guerra affondato nei porti italiani e nei canali d'entrata di detti porti, che ostacoli la navigazione normale, dovrà essere, entro due anni, o distrutto sul posto o recuperato e successivamente distrutto o demolito per trarne rottame.

e) Il naviglio da guerra affondato in acque italiane poco profonde e che non ostacoli la navigazione normale, dovrà, entro un anno, essere messo in condizione di non poter essere recuperato.

f) Il naviglio da guerra, che si trovi in condizioni di essere riconvertito, e non rientri nella definizione di materiale bellico e non sia compreso nella lista di cui all'Allegato XII, potrà essere riconvertito

per usi civili, oppure dovrà essere demolito entro due anni.

2. L'Italia s'impegna, prima di procedere all'affondamento o alla distruzione del naviglio da guerra e dei sommergibili, ai sensi del paragrafo precedente, a recuperare il materiale ed i pezzi di ricambio che potessero servire a completare le riserve di bordo e le scorte di pezzi di ricambio e di materiale, che dovranno essere forniti, in base all'articolo 57, paragrafo 1, per tutte le navi comprese nella lista di cui all'Allegato XII B.

3. L'Italia potrà inoltre, sotto il controllo degli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, provvedere al recupero di quel materiale e pezzi di ricambio di carattere non bellico, che siano facilmente utilizzabili nell'economia italiana, per usi civili.

Articolo 59.

1. Nessuna nave da battaglia potrà essere costruita, acquistata o sostituita dall'Italia.

2. Nessuna nave portaerei, nessun sottomarino o altro naviglio sommergibile, nessuna motosilurante o tipo specializzato di naviglio d'assalto potrà essere costruito, acquistato, utilizzato o sperimentato dall'Italia.

3. La stazza totale media del naviglio da guerra, escluse le navi da battaglia, della Marina italiana, comprese le navi in costruzione, dopo la data del loro varo, non potrà superare 67.500 tonnellate.

4. Ogni sostituzione di naviglio da guerra da parte dell'Italia dovrà essere effettuata entro i limiti del tonnellaggio di cui al paragrafo 3. La sostituzione del naviglio ausiliario non sarà sottoposta ad alcuna restrizione.

5. L'Italia s'impegna a non acquistare od impostare in cantiere navi da guerra prima del 1° gennaio 1950, salvo che sia necessario sostituire un'unità, che non sia una nave da battaglia, accidentalmente perduta. In tal caso il tonnellaggio della nuova unità non dovrà superare di più del dieci per cento il tonnellaggio della unità perduta.

6. I termini usati nel presente Articolo sono definiti, ai fini del presente Trattato, nell'Allegato XIII A.

Articolo 60.

1. Gli effettivi totali della Marina italiana, non compreso il personale dell'Aviazione per la Marina, non potranno superare i 25 mila uomini, tra ufficiali e marinai.

2. Durante il periodo del dragaggio delle mine, che sarà fissato dalla Commissione Internazionale Centrale per la rimozione delle mine dalle acque europee, l'Italia sarà autorizzata ad impiegare a questo scopo un numero supplementare di ufficiali e di marinai che non dovrà superare 2500.

3. Il personale della Marina in servizio permanente, che risulterà in eccedenza agli effettivi autorizzati dal paragrafo 1, sarà gradualmente ridotto come segue, considerandosi i limiti di tempo come decorrenti dall'entrata in vigore del presente Trattato:

a) a 30.000 entro sei mesi;

b) a 25.000 entro nove mesi.

Due mesi dopo la conclusione delle operazioni di dragaggio delle mine da parte della Marina italiana, il personale in soprannumero, autorizzato dal paragrafo 2 dovrà essere smobilitato o assorbito negli effettivi sopra indicati.

4. All'infuori degli effettivi autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e del personale dell'Aviazione per la Marina autorizzato ai sensi dell'articolo 65, nessun altro personale potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione navale, secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B.

Articolo 61.

Gli effettivi dell'Esercito italiano, compresa la guardia di frontiera, saranno limitati a 185.000 uomini, comprendenti le unità combattenti, i servizi ed il personale di comando e a 65.000

carabinieri. Ciascuno dei due elementi potrà tuttavia variare di 10.000 uomini, purché gli effettivi totali non superino i 250.000 uomini. L'organizzazione e l'armamento delle forze italiane di terra, e la loro dislocazione nel territorio italiano dovranno essere concepiti in modo da soddisfare unicamente compiti di carattere interno, di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa antiaerea.

Articolo 62.

Il personale dell'Esercito italiano in eccedenza agli effettivi autorizzati dall'articolo 61 di cui sopra, dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 63.

Nessuno personale che non sia quello incorporato nell'Esercito italiano o nell'Arma dei Carabinieri potrà ricevere alcuna forma di istruzione militare, secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B.

Articolo 64.

1. L'Aeronautica militare italiana, compresa tutta l'Aviazione per la Marina, dovrà essere limitata ad una forza di 200 apparecchi da caccia e da ricognizione e di 150 apparecchi da trasporto, da salvataggio in mare, da allenamento (apparecchi-scuola) e da collegamento. Nelle cifre predette sono compresi gli apparecchi di riserva. Tutti gli apparecchi, fatta eccezione per quelli da caccia e da ricognizione, dovranno essere privi di armamento. L'organizzazione e l'armamento dell'Aeronautica italiana e la relativa dislocazione sul territorio italiano dovranno essere concepite in modo da soddisfare soltanto esigenze di carattere interno di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa contro attacchi aerei.

2. L'Italia non potrà possedere o acquistare apparecchi concepiti essenzialmente come bombardieri e muniti dei dispositivi interni per il trasporto delle bombe.

Articolo 65.

1. Il personale dell'Aeronautica militare italiana, compreso quello dell'Aviazione per la Marina, dovrà essere limitato ad un effettivo totale di 25.000 uomini, comprendente il personale combattente, i comandi ed i servizi.

2. Nessun altro personale, che non sia quello incorporato nell'aeronautica militare italiana, potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione aeronautica militare, secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B.

Articolo 66.

Il personale dell'Aeronautica militare italiana in eccedenza agli effettivi autorizzati dall'articolo 65 di cui sopra, dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 67.

1. Tutto il materiale bellico italiano, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, in conformità alle istruzioni ch'essi potranno dare all'Italia.

2. Tutto il materiale bellico di provenienza alleata, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate, di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione della Potenza Alleata o Associata interessata, in conformità delle istruzioni che la stessa Potenza Alleata o Associata potrà dare all'Italia.

3. Tutto il materiale bellico di provenienza tedesca o giapponese in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, e tutti i disegni di provenienza tedesca o

giapponese, comprese cianotipie, prototipi, modelli e piani sperimentali esistenti, dovranno essere messi a disposizione dei Quattro Governi, in conformità delle istruzioni ch'essi potranno dare all'Italia.

4. L'Italia rinuncia a tutti i suoi diritti sul materiale di guerra sopra citato e si conformerà alle disposizioni del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, salvo per quanto è disposto negli articoli 56-58 di cui sopra.

5. L'Italia fornirà ai Quattro Governi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli elenchi di tutto il materiale bellico in eccedenza.

Articolo 68.

L'Italia s'impegna a prestare alle Potenze Alleate e Associate tutta la sua collaborazione, allo scopo di mettere la Germania e il Giappone in condizione di non poter adottare, fuori dei territori della Germania e del Giappone, misure tendenti al proprio riarmo.

Articolo 69.

L'Italia s'impegna a non permettere l'impiego o l'allenamento in Italia di tecnici, compreso il personale dell'aviazione militare o civile, che siano o siano stati sudditi della Germania o del Giappone.

Articolo 70.

L'Italia s'impegna a non acquistare e a non fabbricare alcun apparecchio civile che sia di disegno tedesco o giapponese o che comporti importanti elementi di fabbricazione o di disegno tedesco o giapponese.

Articolo 71.

1. I prigionieri di guerra italiani saranno rimpatriati al più presto possibile, in conformità degli accordi conclusi tra ciascuna delle Potenze che detengono tali prigionieri e l'Italia.

2. Tutte le spese, comprese le spese per il loro mantenimento, incorse per il trasferimento dei prigionieri di guerra italiani, dai rispettivi centri di rimpatrio, scelti dal Governo della Potenza Alleata o Associata interessata, al luogo del loro arrivo in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano.

Articolo 72.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, l'Italia sarà invitata a diventare membro della Commissione per la Zona Mediterranea dell'organizzazione Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee e manterrà a disposizione della Commissione Centrale per la rimozione delle mine tutte le sue forze dragamine, fino alla fine del periodo postbellico di dragaggio delle mine, quale verrà determinato dalla Commissione Centrale suddetta.

Articolo 73.

1. Tutte le Forze Armate delle Potenze Alleate ed Associate saranno ritirate dall'Italia al più presto possibile e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

2. Tutti i beni italiani che non abbiano formato oggetto di indennità e che si trovino in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate in Italia, all'entrata in vigore del presente Trattato, dovranno essere restituiti al Governo italiano, entro lo stesso periodo di 90 giorni o daranno luogo al pagamento di una adeguata indennità.

3. Tutte le somme in banca ed in contanti che saranno in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate all'entrata in vigore del presente Trattato, e che siano state provvedute gratuitamente dal Governo italiano, dovranno essere restituite egualmente, ovvero un ammontare

corrispondente dovrà essere accreditato a favore del Governo italiano.

Articolo 74.

A) Riparazioni a favore dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

1. L'Italia pagherà all'Unione Sovietica riparazioni per un ammontare di 100 milioni di dollari degli Stati Uniti nello spazio di 7 anni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione industriale corrente.
2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
 - a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, né immediatamente adattabile ad usi civili, che sarà rimossa dall'Italia ai termini dell'articolo 67 del presente Trattato;
 - b) beni italiani in Romania, Bulgaria e Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'articolo 79;
 - c) produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive.
3. I quantitativi ed i tipi delle merci da consegnare saranno oggetto di accordi tra il Governo dell'Unione Sovietica e il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell'Italia e da evitare l'imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate. Gli accordi conclusi in base a questo paragrafo saranno comunicati agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia.
4. L'Unione Sovietica fornirà all'Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che l'Italia importa normalmente e che sono necessari alla produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sarà effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate all'Unione Sovietica.
5. I Quattro Ambasciatori determineranno il valore dei beni italiani che dovranno essere trasferiti all'Unione Sovietica.
6. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente Articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parità-oro alla data del 1° luglio 1946 e cioè 35 dollari per un'oncia d'oro.

B) Riparazioni a favore dell'Albania, dell'Etiopia, della Grecia e della Jugoslavia.

1. L'Italia pagherà riparazioni a favore dei seguenti Stati:
 - Albania, per un ammontare di 5.000.000 di dollari;
 - Etiopia, per un ammontare di 25.000.000 di dollari;
 - Grecia, per un ammontare di 105.000.000 di dollari;
 - Jugoslavia, per un ammontare di 125.000.000 di dollari.
- Tali pagamenti saranno effettuati nello spazio di 7 anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione italiana corrente.
2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
 - a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, né immediatamente adattabile ad usi civili, che sarà rimossa dall'Italia ai termini dell'articolo 67 del presente Trattato;
 - b) produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive;
 - c) tutte quelle altre categorie di beni e di servizi, esclusi gli averi italiani che, in base all'articolo 79 del presente Trattato, sono sottoposti alla giurisdizione degli Stati enumerati al paragrafo 1, di cui sopra. Le prestazioni da corrispondersi ai sensi del presente paragrafo, comprenderanno anche entrambe le motonavi Saturnia e Vulcania o una soltanto di esse, se, dopo che il loro valore sia stato determinato dai Quattro Ambasciatori, esse saranno richieste, entro 90 giorni,

da uno degli Stati enumerati al paragrafo 1. Le prestazioni da farsi ai sensi del presente paragrafo potranno anche comprendere semi.

3. I quantitativi ed i tipi delle merci e dei servizi che dovranno essere forniti, formeranno oggetto di accordi tra i Governi aventi diritto alle riparazioni e il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell'Italia e da evitare l'imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate.

4. Gli Stati aventi diritto alle riparazioni da trarsi dalla produzione industriale corrente, forniranno all'Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che l'Italia importa normalmente e che saranno necessari per la produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sarà effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate.

5. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parità-oro alla data del 1° luglio 1946 e cioè 35 dollari per un'oncia d'oro.

6. Le pretese degli Stati enumerati nel paragrafo 1, capo B del presente articolo, eccedenti l'ammontare delle riparazioni specificate in detto paragrafo, saranno soddisfatte sugli averi italiani soggetti alla loro rispettiva giurisdizione ai sensi dell'articolo 79 del presente Trattato.

7. a) I Quattro Ambasciatori coordineranno e controlleranno l'esecuzione delle disposizioni di cui al capo B del presente articolo. Essi si consulteranno con i Capi delle Missioni diplomatiche in Roma degli Stati enumerati al paragrafo 1 del capo B e, quando le circostanze lo richiederanno, con il Governo italiano, e daranno il loro consiglio. Ai fini del presente articolo, i Quattro Ambasciatori continueranno ad esplicitare le loro predette funzioni fino allo spirare del termine previsto al paragrafo 1 del capo B per le consegne a titolo di riparazioni.

b) Allo scopo di evitare controversie o conflitti di attribuzione nella ripartizione della produzione italiana e delle risorse italiane tra i diversi Stati, aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo, i Quattro Ambasciatori saranno informati da ognuno dei Governi aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo e dal Governo italiano, dell'inizio di negoziati per un accordo, in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 di cui sopra, e dello sviluppo di tali negoziati. In caso di controversia sorgente nel corso dei negoziati, i Quattro Ambasciatori saranno competenti a decidere di ogni questione che sia ad essi sottoposta da uno qualsiasi di detti Governi o da qualsiasi altro Governo avente diritto a riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo.

c) Appena conclusi, gli accordi saranno resi noti ai Quattro Ambasciatori. Questi potranno raccomandare che un accordo che non fosse o che avesse cessato di essere conforme agli obiettivi enunciati al paragrafo 3 o all'alinea b) di cui sopra, sia opportunamente modificato.

C) Disposizioni speciali per prestazioni anticipate.

Per quanto concerne le prestazioni provenienti dalla produzione corrente, ai sensi del capo A, paragrafo 2 c) e del capo B, paragrafo 2 b), nessuna disposizione del capo A e del capo B del presente articolo dovrà essere interpretata nel senso di escludere siffatte prestazioni, durante i primi due anni, a condizione che siano fatte in conformità di accordi tra il Governo avente diritto alle riparazioni e il Governo italiano.

D) Riparazioni a favore di altri Stati.

1. Le ragioni delle altre Potenze Alleate saranno soddisfatte a valere sui beni italiani sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione, in base all'articolo 79 del presente Trattato.

2. Le ragioni di ogni Stato al quale siano fatte cessioni territoriali in applicazione del presente Trattato e che non sia menzionato nella parte B del presente articolo, saranno ugualmente soddisfatte, attraverso il trasferimento a suo favore, senza pagamento, delle installazioni e dell'attrezzatura industriale esistenti nei territori ceduti, destinati sia alla distribuzione dell'acqua

che alla produzione e alla distribuzione del gas e dell'elettricità e che appartengano a qualsiasi società italiana, la cui sede sociale sia in Italia o sia trasferita in Italia. Le ragioni di detti Stati potranno essere soddisfatte anche mediante il trasferimento di tutti gli altri beni di società di tale natura, che si trovino nei territori ceduti. Il Governo italiano assumerà l'onere risultante dalle obbligazioni finanziarie garantite da ipoteche, da privilegi e da altri vincoli gravanti su tali beni.

E) Indennità per beni presi a titolo di riparazioni. Il Governo italiano s'impegna ad indennizzare le persone fisiche o giuridiche, dei cui beni ci si sia appropriati, in base alle disposizioni del presente articolo, a titolo di riparazioni.

Articolo 75.

1. L'Italia accetta i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 5 gennaio 1943 e restituirà, nel più breve tempo possibile, i beni sottratti dal territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite.

2. L'obbligo di restituire si applica a tutti i beni identificabili, che si trovino attualmente in Italia e che siano stati sottratti, con la violenza o la costrizione, dal territorio di una delle Nazioni Unite, da qualunque delle Potenze dell'Asse, qualunque siano stati i successivi negozi, mediante i quali l'attuale detentore di tali beni se ne sia assicurato il possesso.

3. Il Governo italiano restituirà i beni di cui al presente articolo in buone condizioni e prenderà a suo carico tutte le spese di mano d'opera, di materiali e di trasporto che siano state, a tale effetto, sostenute in Italia.

4. Il Governo italiano collaborerà con le Nazioni Unite e provvederà a sue spese tutti i mezzi necessari per la ricerca e la restituzione dei beni da restituirsi ai sensi del presente articolo.

5. Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per far luogo alla restituzione dei beni previsti dal presente Articolo, che siano detenuti in qualunque terzo Paese da persone soggette alla giurisdizione italiana.

6. Le richieste di restituzione di beni saranno presentate al Governo italiano dal Governo del paese, dal territorio del quale i beni furono sottratti, essendo inteso che il materiale rotabile dovrà considerarsi come sottratto dal territorio al quale esso apparteneva in origine. Le domande dovranno essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

7. Spetterà al Governo richiedente d'identificare i beni e di fornire la prova della proprietà, mentre al Governo italiano incomberà l'onere della prova che il bene non fu sottratto con la violenza o la costrizione.

8. Il Governo italiano restituirà al Governo della Nazione Unita interessata tutto l'oro coniato, sottratto o indebitamente trasferito in Italia, oppure consegnerà al Governo della Nazione Unita interessata una quantità d'oro uguale in peso e titolo a quella sottratta o indebitamente trasferita. Il Governo italiano riconosce che tale obbligo sussiste, indipendentemente da qualsiasi trasferimento o rimozione di oro che abbia potuto essere effettuata dal territorio italiano ad altre Potenze dell'Asse o ad un paese neutro.

9. Se, in casi specifici, fosse impossibile per l'Italia di effettuare la restituzione di oggetti aventi un valore artistico, storico od archeologico e appartenenti al patrimonio culturale della Nazione Unita, dal territorio della quale tali oggetti vennero sottratti, con la violenza o la costrizione, da parte delle Forze Armate, delle autorità o di cittadini italiani, l'Italia s'impegna a consegnare alla Nazione Unita interessata oggetti della stessa natura e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti sottratti in quanto siffatti oggetti possano procurarsi in Italia.

Articolo 76.

1. L'Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani, che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provvedimenti adottati a seguito dell'esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo

il 1º settembre 1939, indipendentemente dal fatto che la Potenza Alleata o Associata interessata fosse o non fosse in guerra non l'Italia a quella data. Sono comprese in tale rinuncia:

- a) le domande per il risarcimento di perdite o danni subiti in conseguenza di atti delle Forze Armate o delle autorità di Potenze Alleate o Associate;
- b) le ragioni risultanti dalla presenza, dalle operazioni o dalle azioni delle Forze Armate od autorità di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano;
- c) le doglianze rispetto a decreti ed ordinanze dei tribunali delle Prede di Potenze Alleate o Associate, impegnandosi l'Italia a riconoscere come validi e aventi forza esecutiva tutti i decreti e le ordinanze di detti tribunali emessi alla data del 1º settembre 1939 o successivamente e concernenti navi italiane, merci italiane o il pagamento delle spese;
- d) le ragioni risultanti dall'esercizio o dall'asserto esercizio di diritti di belligeranza.

2. Le disposizioni del presente articolo precluderanno, completamente e definitivamente, ogni domanda della specie di quelle a cui questo articolo si riferisce, che rimarrà da questo momento estinta, quali che siano le parti interessate. Il Governo italiano accetta di corrispondere equa indennità in lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o servizi a favore delle Forze Armate di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano e per soddisfare le domande avanzate contro le Forze Armate di Potenze Alleate o Associate relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra.

3. L'Italia rinuncia ugualmente a fare valere domande della specie di quelle previste dal paragrafo 1 del presente articolo, da parte del Governo o cittadini italiani contro una qualsiasi delle Nazioni Unite, che abbia rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia e che abbia adottato provvedimenti in collaborazione con le Potenze Alleate ed Associate.

4. Il Governo italiano assumerà piena responsabilità della valuta militare alleata emessa in Italia dalle autorità militari alleate, compresa tutta la valuta in circolazione alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

5. La rinuncia da parte dell'Italia, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si estende ad ogni domanda nascente dai provvedimenti adottati da qualunque delle Potenze Alleate ed Associate nei confronti delle navi italiane, tra il 1º settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente Trattato e ad ogni domanda o debito risultante dalle Convenzioni sui prigionieri di guerra, attualmente in vigore.

6. Le disposizioni del presente articolo non dovranno essere interpretate nel senso di recare pregiudizio ai diritti di proprietà sui cavi sottomarini, che, allo scoppio delle ostilità, appartenevano al Governo italiano od a cittadini italiani. Il presente paragrafo non precluderà l'applicazione, nei riguardi dei cavi sottomarini, dell'articolo 79 e dell'Allegato XIV.

Articolo 77.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato i beni esistenti in Germania ed appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, non saranno più considerati come beni nemici e tutte le restrizioni fondate su tale qualifica saranno abrogate.

2. I beni identificabili appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, che le Forze Armate germaniche o le autorità germaniche abbiano trasferito con la violenza o la costrizione, dal territorio italiano in Germania, dopo il 3 settembre 1943, daranno luogo a restituzione.

3. La restituzione e la rimessa in pristino dei beni italiani saranno effettuate in conformità delle misure che saranno adottate dalle Potenze che occupano la Germania.

4. Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1º settembre 1939. Questa

rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra.

5. L'Italia si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per facilitare quei trasferimenti dei beni germanici in Italia, che verranno stabiliti da quelle fra le Potenze occupanti la Germania che abbia facoltà di disporre di detti beni.

Articolo 78.

1. In quanto non l'abbia già fatto, l'Italia ristabilirà tutti i legittimi diritti ed interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, quali esistevano alla data del 10 giugno 1940 e restituirà ad esse e ai loro cittadini, tutti i beni ad essi appartenenti, nello stato in cui attualmente si trovano.

2. Il Governo italiano restituirà tutti i beni, diritti ed interessi di cui al presente articolo, liberi da ogni vincolo o gravame di qualsiasi natura, a cui possano essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza che la restituzione dia luogo alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo italiano. Il Governo italiano annullerà tutti i provvedimenti, compresi quelli di requisizione, di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei riguardi dei beni delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente Trattato. Nel caso in cui i beni non siano restituiti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, dovrà essere presentata istanza alle autorità italiane nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, salvo il caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che gli era impossibile di presentare la propria istanza entro il termine suddetto.

3. Il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti beni, diritti e interessi di qualsiasi natura appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite, quando tali trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione da parte di Governi dell'Asse o di loro organi, durante la guerra.

4. a) Il Governo italiano sarà responsabile della rimessa in ottimo stato dei beni restituiti a cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Nei casi in cui i beni non possano essere restituiti o in cui, per effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una perdita, a seguito di lesioni o danno arrecato ad un bene in Italia, egli riceverà dal Governo italiano, a titolo d'indennità, una somma di lire, fino alla concorrenza di due terzi della somma necessaria, alla data del pagamento, per l'acquisto di un bene equivalente o per compensare la perdita subita. In nessun caso i cittadini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia d'indennità, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini italiani.

b) I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o indirettamente partecipazioni in società o associazioni che non abbiano la nazionalità di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane al paragrafo 9 a) del presente articolo, ma che abbiano subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato a beni in Italia, saranno indennizzati ai sensi dell'alinea a) di cui sopra. Tale indennità sarà calcolata in funzione della perdita totale o del danno subito dalla società o associazione e il suo ammontare, rispetto alla perdita o al danno subito, sarà nella medesima proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti cittadini nella società o associazione od associazione stessa.

c) L'indennità sarà versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma d'imposizione fiscale. Tale indennità potrà essere liberamente spesa in Italia, ma sarà sottoposta alle disposizioni, che siano via via in vigore in Italia in materia di controllo dei cambi.

d) Il Governo italiano accorderà ai cittadini delle Nazioni Unite un'indennità in lire, nella stessa misura prevista all'alinea a), per compensare le perdite o i danni risultanti dall'applicazione di speciali provvedimenti, adottati durante la guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano invece ai beni italiani. Il presente alinea non si applica ai casi di lucro cessante.

5. Tutte le spese ragionevoli a cui darà luogo in Italia la procedura di esame delle domande, compresa la determinazione dell'ammontare delle perdite e dei danni, saranno a carico del

Governo italiano.

6. I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta, tassa, o contributo di carattere straordinario a cui il Governo italiano o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione e delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto titolo percepite, dovranno essere restituite.

7. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si provvede con il presente Trattato, l'Italia continuerà ad essere responsabile per le perdite o i danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste. Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo saranno egualmente a carico del Governo italiano, rispetto ai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, ma soltanto nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le disposizioni del paragrafo 14 dell'Allegato X e del paragrafo 14 dell'Allegato XIV del presente Trattato.

8. Il proprietario dei beni di cui trattasi e il Governo italiano potranno concludere tra loro accordi in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.

9. Ai fini del presente articolo:

a) L'espressione «cittadini delle Nazioni Unite si applica alle persone fisiche, che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società o associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, a condizione che esse già possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell'Armistizio con l'Italia. L'espressione «cittadini delle Nazioni Unite s'applica anche a tutte le persone fisiche e alle società o associazioni, che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state considerate come nemiche.

b) Il termine «proprietario serve a designare il cittadino di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane all'alinea a) di cui sopra, che abbia un titolo legittimo di proprietà sul bene di cui trattasi e si applica anche al successore del proprietario, a condizione che tale successore sia anch'egli cittadino delle Nazioni Unite, ai sensi dell'alinea a). Se il successore ha acquistato il bene, quando questo era già danneggiato, il venditore conserverà i suoi diritti all'indennità prevista dal presente articolo senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l'acquirente, ai sensi della legislazione locale.

c) Il termine «beni serve a designare tutti i beni mobili e immobili, materiali ed incorporei, compresi i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica e tutti i diritti od interessi in beni di qualsiasi natura. Senza pregiudizio delle disposizioni generali precedenti, l'espressione «beni delle Nazioni Unite e dei loro cittadini comprende tutti i bastimenti destinati alla navigazione marittima e fluviale, compresi gli strumenti e l'armamento di bordo, che hanno appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro cittadini o che sono stati iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato battendo la bandiera di una delle Nazioni Unite e che, posteriormente al 10 giugno 1940, sia che si trovassero in acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono state poste sotto il controllo delle autorità italiane come beni nemici o hanno cessato di essere a libera disposizione in Italia delle Nazioni Unite o dei loro cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorità italiane in relazione all'esistenza di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite e la Germania.

Articolo 79.

1. Ciascuna delle Potenze Alleate e Associate avrà il diritto di requisire, detenere, liquidare o prendere ogni altra azione nei confronti di tutti i beni, diritti e interessi, che, alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovino entro il suo territorio che appartengano all'Italia o a

cittadini italiani e avrà inoltre il diritto di utilizzare tali beni o proventi della loro liquidazione per quei fini che riterrà opportuni, entro il limite dell'ammontare delle sue domande o di quelle dei suoi cittadini contro l'Italia o i cittadini italiani, ivi compresi i crediti che non siano stati interamente regolati in base ad altri articoli del presente Trattato. Tutti i beni italiani od i proventi della loro liquidazione, che eccedano l'ammontare di dette domande, saranno restituiti.

2. La liquidazione dei beni italiani e le misure in base alle quali ne verrà disposto, dovranno essere attuate in conformità della legislazione delle Potenze Alleate o Associate interessate. Per quanto riguarda detti beni, il proprietario italiano non avrà altri diritti che quelli che a lui possa concedere la legislazione suddetta.

3. Il Governo italiano s'impegna a indennizzare i cittadini italiani, i cui beni saranno confiscati ai sensi del presente articolo e non saranno loro restituiti.

4. Il presente articolo non pone l'obbligo per alcuna delle Potenze Alleate o Associate, di restituire al Governo italiano od ai cittadini italiani, diritti di proprietà industriale, né di contare tali diritti nel calcolo delle somme, che potranno essere trattenute, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Il Governo di ognuna delle Potenze Alleate ed Associate avrà il diritto di imporre sui diritti e interessi afferenti alla proprietà industriale sul territorio di detta Potenza Alleata o Associata, acquisiti dal Governo italiano o da cittadini italiani prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, quelle limitazioni, condizioni e restrizioni che il Governo della Potenza Alleata o Associata interessata potrà considerare necessarie nell'interesse nazionale.

5. a) I cavi sottomarini italiani colleganti punti situati in territorio jugoslavo saranno considerati come beni italiani in Jugoslavia, anche se una parte di tali cavi si trovi a giacere al di fuori delle acque territoriali jugoslave.

b) I cavi sottomarini italiani, colleganti un punto situato sul territorio di una Potenza Alleata o Associata e un punto situato in territorio italiano, saranno considerati beni italiani, ai sensi del presente articolo, per quanto concerne gli impianti terminali e quella parte dei cavi che giace entro le acque territoriali di detta Potenza Alleata o Associata.

6. I beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno considerati come comprendenti anche i beni italiani che abbiano formato oggetto di misure di controllo, a causa dello stato di guerra esistente tra l'Italia e la potenza Alleata o Associata, avente giurisdizione sui beni stessi, ma non comprenderanno:

a) i beni del Governo italiano utilizzati per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche o consolari;

b) i beni appartenenti ad istituzioni religiose o ad enti privati di assistenza e beneficenza ed usati esclusivamente a fini religiosi o filantropici;

c) i beni delle persone fisiche, che siano cittadini italiani, autorizzati a risiedere sia sul territorio del paese, dove sono situati i beni, che sul territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite esclusi i beni, che in qualsiasi momento, nel della guerra, siano stati sottoposti a provvedimenti non applicabili in linea generale ai beni dei cittadini italiani residenti nello stesso territorio;

d) i diritti di proprietà sorti dopo la ripresa dei rapporti commerciali e finanziari tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia o sorti da operazioni e negozi tra il Governo di una delle Potenze Alleate o Associate e l'Italia dopo il 3 settembre 1943;

e) i diritti di proprietà letteraria e artistica;

f) i beni dei cittadini italiani situati nei territori ceduti, a cui si applicheranno le disposizioni dell'Allegato XIV;

g) fatta eccezione per i beni indicati all'articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D paragrafo 1, i beni delle persone fisiche, residenti nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, che non eserciteranno il diritto d'opzione per la nazionalità italiana previsto dal presente Trattato, e i beni delle società o associazioni, la cui sede sociale sia situata nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, a condizione che tali società o associazioni non appartengano o

siano controllate da persone residenti in Italia. Nei casi previsti dall'articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D, paragrafo 1, la questione dell'indennità sarà regolata in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 74, capo E.

Articolo 80.

Le Potenze Alleate e Associate dichiarano che i diritti ad esse attribuiti in base agli articoli 74 e 79 del presente Trattato esauriscono tutte le loro domande e le domande dei loro cittadini per perdite o danni risultanti da fatti di guerra, ivi compresi i provvedimenti adottati durante l'occupazione dei loro territori, che siano imputabili all'Italia e che si svolsero fuori del territorio italiano, eccezione fatta delle domande fondate sugli articoli 75 e 78.

Articolo 81.

1. L'esistenza dello stato di guerra non deve, di per sé, essere considerata come precludente l'obbligo di pagare i debiti pecuniari risultanti da obbligazioni e da contratti che erano in vigore, e da diritti, che erano stati acquisiti prima dell'esistenza dello stato di guerra e che erano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore del presente Trattato e che sono dovuti dal Governo italiano o da cittadini italiani al Governo o ai cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate o sono dovute dal Governo o da cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate al Governo italiano od a cittadini italiani.

2. Salvo disposizioni espressamente contrarie contenute nel presente Trattato, nessuna sua clausola dovrà essere interpretata nel senso di precludere o colpire i rapporti di debito e credito, risultanti da contratti conclusi prima della guerra, sia dal Governo, che da cittadini italiani.

Articolo 82.

1. In attesa della conclusione di trattati o accordi commerciali tra le singole Nazioni Unite e l'Italia, il Governo italiano dovrà, durante i 19 mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, accordare a ciascuna delle Nazioni Unite, che già accordano a titolo di reciprocità un trattamento analogo all'Italia in tale materia, il trattamento seguente:

a) per tutto quanto si riferisce a dazi ed a tasse sull'importazione e l'esportazione, alla tassazione interna delle merci importate e a tutti i regolamenti in materia, le Nazioni Unite godranno incondizionatamente della clausola della nazione più favorita;

b) sotto ogni altro riguardo, l'Italia non adotterà alcuna discriminazione arbitraria contro merci provenienti dal territorio o destinate al territorio di alcuna delle Nazioni Unite, rispetto a merci analoghe provenienti dal territorio o destinate al territorio di alcun'altra Nazione Unita, o di qualunque altro paese straniero;

c) i cittadini delle Nazioni Unite, comprese le persone giuridiche, godranno dello stesso trattamento dei cittadini e di quello della nazione più favorita, in ogni questione che si riferisca al commercio, all'industria, alla navigazione ed alle altre forme di attività commerciale in Italia. Tali disposizioni non si applicheranno all'aviazione civile;

d) l'Italia non accorderà ad alcun paese diritti esclusivi o preferenziali, per quanto riguarda le operazioni dell'aviazione civile nel campo dei traffici internazionali e offrirà a tutte le Nazioni Unite condizioni di parità nell'acquisizione dei diritti in materia di trasporti aerei commerciali internazionali in territorio italiano, compreso il diritto di atterraggio per rifornimento e riparazioni ed accorderà, per gli apparecchi civili operanti nel campo dei traffici internazionali, a tutte le Nazioni Unite, su una base di reciprocità e di non-discriminazione, il diritto di sorvolo sul territorio italiano senza atterraggio. Queste disposizioni non dovranno recare pregiudizio agli interessi della difesa nazionale dell'Italia.

2. Gli impegni come sopra assunti dall'Italia, debbono intendersi soggetti alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio conclusi dall'Italia prima della guerra; e le

disposizioni in materia di reciprocità accordate da ciascuna delle Nazioni Unite debbono intendersi soggette alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio da ciascuna di dette Nazioni.

Articolo 83.

1. Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell'applicazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVIII, parte B, del presente Trattato, dovrà essere sottoposta ad una Commissione di Conciliazione, composta di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un rappresentante del Governo italiano, esercitanti le loro funzioni su una base di parità. Se entro tre mesi dal giorno in cui la controversia è stata sottoposta alla Commissione di Conciliazione, nessun accordo è intervenuto, ciascuno dei due Governi potrà chiedere che sia aggiunto alla Commissione un terzo membro, scelto di comune accordo tra i due Governi, tra i cittadini di un terzo paese. Qualora entro due mesi, i due Governi non riescano ad accordarsi sulla scelta di un terzo membro, i Governi si rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali provvederanno a designare il terzo membro della Commissione. Se gli Ambasciatori non riescono a mettersi d'accordo entro un mese sulla designazione del terzo membro, l'una o l'altra parte interessata potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.
2. Quando una Commissione di Conciliazione sia stata costituita ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, essa avrà giurisdizione su tutte le controversie che, in seguito, possano sorgere tra la Nazione Unita interessata e l'Italia, in sede di applicazione o di interpretazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII, Parte B, del presente Trattato ed eserciterà le funzioni ad essa devolute dalle dette disposizioni.
3. Ciascuna Commissione di Conciliazione determinerà la propria procedura, adottando norme conformi alla giustizia e all'equità.
4. Ciascun Governo pagherà gli onorari del membro della Commissione di Conciliazione che esso abbia nominato e di ogni agente che esso Governo possa designare per rappresentarlo davanti alla Commissione. Gli onorari del terzo membro saranno fissati mediante accordo speciale tra i Governi interessati e tali onorari, così come le spese comuni di ogni Commissione, saranno pagati per metà da ciascuno dei due Governi.
5. Le parti si impegnano a far in modo che le loro autorità forniscano direttamente alla Commissione di Conciliazione tutta l'assistenza che sarà in loro potere di fornire.
6. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

Articolo 84.

Gli articoli 75, 78, 82 e l'Allegato XVII del presente Trattato si applicheranno alle Potenze Alleate e Associate e a quelle Nazioni Unite, che abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia o con cui l'Italia abbia rotto le relazioni diplomatiche. Questi articoli e l'Allegato suddetto, si applicheranno anche all'Albania e alla Norvegia.

Articolo 85.

Le disposizioni degli Allegati VIII, X, XIV, XV, XVI e XVII, come pure quelle degli altri Allegati, saranno considerate come parte integrante del presente Trattato e ne avranno lo stesso valore ed effetto.

Articolo 86.

1. Durante un periodo che non supererà i diciotto mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, agendo di comune accordo, rappresenteranno le Potenze Alleate ed Associate, per trattare con il Governo italiano ogni questione relativa all'esecuzione e

all'interpretazione del presente Trattato.

2. I Quattro Ambasciatori daranno al Governo italiano i consigli, i pareri tecnici ed i chiarimenti che potranno essere necessari per assicurare l'esecuzione rapida ed efficace del presente Trattato, sia nella lettera che nello spirito.

3. Il Governo italiano fornirà ai Quattro Ambasciatori tutte le informazioni necessarie e tutta l'assistenza di cui essi potranno aver bisogno nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite dal presente Trattato.

Articolo 87.

1. Salvo i casi per i quali una diversa procedura sia prevista da un articolo del presente Trattato, ogni controversia relativa all'interpretazione od all'esecuzione del presente Trattato, che non sia stata regolata per via di negoziati diplomatici diretti, sarà sottoposta ai Quattro Ambasciatori, che procederanno ai sensi dell'articolo 86. In tal caso però gli Ambasciatori non saranno tenuti ad osservare i termini di tempo fissati in detto articolo. Ogni controversia di tale natura, ch'essi non abbiano regolato entro un periodo di due mesi, salvo che le parti interessate si mettano d'accordo su un altro mezzo per dirimere la controversia stessa, sarà sottoposta, a richiesta di una o dell'altra delle parti, ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo tra le due parti tra i cittadini di un terzo paese. In mancanza di accordo tra le due parti entro un mese sulla questione della designazione di detto terzo membro l'una o l'altra delle parti potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.

2. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

Articolo 88.

1. Ogni altro membro delle Nazioni Unite che sia in guerra con l'Italia e che non sia firmatario del presente Trattato, e l'Albania, potranno aderire al Trattato e, dal momento dell'adesione, saranno considerati come Potenze Associate ai fini del presente Trattato.

2. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica francese e avranno valore dal momento del loro deposito.

Articolo 89.

Le disposizioni del presente Trattato non conferiranno alcun diritto o beneficio ad alcuno Stato designato nelle Premesse come una delle Potenze Alleate e Associate o ai rispettivi cittadini, finché detto Stato non sia divenuto parte contraente del Trattato, attraverso il deposito del proprio strumento di ratifica.

Articolo 90.

Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato dalle Potenze Alleate e Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall'Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito delle ratifiche da parte della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e della Francia. Gli strumenti di ratifica saranno, nel più breve tempo possibile, depositati presso il Governo della Repubblica francese.

Per quanto concerne ciascuna delle Potenze Alleate o Associate, i cui strumenti di ratifica saranno depositati in epoca successiva, il Trattato entrerà in vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che rimetterà copie autentiche a ciascuno degli Stati firmatari.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- I. Carte (vedi raccolta a parte)
- II. Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all'articolo 2
- III. Garanzie relative al Moncenisio e alla regione di Tenda e di Briga
- IV. Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Austriaco in data 5 settembre 1946
- V. Approvvigionamento dell'acqua per il comune di Gorizia e dintorni
- VI. Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste
- VII. Strumento relativo al regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste
- VIII. Strumento relativo al Porto Franco di Trieste
- IX. Disposizioni tecniche relative al Territorio Libero di Trieste
- X. Disposizioni economiche e finanziarie relative al Territorio Libero di Trieste
- XI. Dichiarazione comune dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia concernente i possedimenti territoriali italiani in Africa
- XII. Elenco delle navi da guerra:
 - A) che l'Italia può conservare
 - B) che l'Italia deve consegnare
- XIII. Definizioni:
 - A) Termini navali
 - B) Istruzione militare, navale ed aerea
 - C) Definizione ed elenco del materiale bellico
 - D) Definizione dei termini «Smilitarizzazione» e «Smilitarizzato»
- XIV. Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti
- XV. Disposizioni speciali concernenti certe categorie di beni:
 - A) Proprietà industriale, letteraria ed artistica
 - B) Assicurazioni
- XVI. Contratti, prescrizione, titoli all'ordine
- XVII. Tribunali delle prede e giudizi

ALLEGATO I

CARTE ALLEGATE AL TRATTATO DI PACE CON L'ITALIA (VEDI RACCOLTA A PARTE)

- A) Frontiere dell'Italia (articolo 1).
- B) Frontiera franco-italiana (articolo 2).
- C) Frontiera italo-jugoslava (articolo 3).
- D) Frontiera del Territorio Libero di Trieste (articoli 4 e 22).
- E) Zone marittime definite all'Articolo 11 del presente Trattato.

ALLEGATO II

FRONTIERA FRANCO-ITALIANA

Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all'art. 2

Passo del Piccolo San Bernardo

Riferimento: carta 1:20.000: Ste Foy Tarentaise Numeri 1 e 2

Il nuovo confine segue un tracciato che parte dalla cresta rocciosa di Lancebranlette, poi, discendendo verso oriente, segue la linea dello spartiacque al livello di 2180 metri donde passa alla colonna Joux (2188). Di qui, seguendo ancora la linea dello spartiacque, risale alla Costa del

Belvedere di cui segue gli affioramenti rocciosi, risale il Monte Belvedere, di cui contorna la cima, lasciando quest'ultimo in territorio francese a 120 metri dalla frontiera e passando per le quote 2570, 2703, la Bella Valletta e la quota 2746, si ricongiunge all'antico confine al Monte Valaisan.

Ripiano del Moncenisio

Riferimento; carte 1:20.000 di Lanslebourg N. 5-6 e 7-8 e di Monte D'Ambin, N. 1-2

Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona l'antica frontiera a Monte Tour, segue verso occidente la linea di demarcazione amministrativa, che figura nella carta, segue poi il Vitoun dal punto in cui incontra il suo braccio settentrionale e ne discende il corso fino alla Rocca della Torretta.

Continuando poi a seguire la linea degli affioramenti rocciosi, raggiunge il torrente che viene dall'Alpe Lamet e discende con esso fino alla base della scarpata rocciosa lungo la quale esso corre per circa 800 metri fino alla linea del thalweg, ad un punto situato a circa 200 metri al nord della quota 1805.

Prosegue quindi fino alla sommità del tratto di terreno franoso che domina Ferrera Cenisio a circa 300 metri da questa e continuando verso occidente, raggiunge la strada che circonda ad est il Rne. Paradiso, a 400 metri ad ovest dello spiazzo terminale (1854), per lasciarla subito e piegare a sud.

Taglia la strada di Bar Cenisia in un punto a circa 100 metri a sud-est del Rifugio No. 5, traversa il thalweg in direzione del lago S. Giorgio, segue all'incirca la costa 1900 fino alla quota 1907, costeggia poi la riva meridionale del lago d'Arpon e raggiunge la cima rocciosa che continua a seguire in direzione sud-ovest fino alla confluenza dei torrenti che scendono dal Ghiacciaio di Bard ad un punto a circa 1400 metri a sud-ovest del lago d'Arpon.

Di qui, piegando verso sud, segue all'incirca la costa 2500, passa per quota 2579 e poi correndo lungo la costa 2600 raggiunge il lago della Vecchia e si ricongiunge alla linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta a 700 metri circa a sud-est del lago, al sentiero di Passo d'Avanza che segue lungo le scarpate rocciose fino all'antica frontiera, a metà strada tra il Col della Vecchia e il Colle del Clapier.

Monte Tabor

Riferimento: carte 1: 20.000 di Nevache, N. 1-2, 5-6, e 7-8

Dalla Cima de la Planette al Rocher de Guion (Cima del Sueur)

Il nuovo confine segue un tracciato che lascia l'attuale frontiera a Cima de La Planette e, procedendo verso mezzogiorno, segue la cresta attraverso le quote 2980, 3178, la Rca. Beraude (3228), le quote 2842, 2780, 2877, il Passo della Gallina (2671), le quote 2720, 2806 e la Punta Quattro Sorelle (2700).

Discendendo il pendio ad oriente di questa cima, il tracciato lascia in territorio francese la quota 2420, di dove raggiunge e segue ad est il sentiero che conduce agli edifici situati a circa 200 metri da quota 2253, restando detto sentiero e detti edifici in territorio francese. Entra poi in un thalweg che passa a circa 300 metri a nord-est di quota 1915, donde raggiunge l'estremità nord-occidentale del bacino che, nella Vallée Etroite (Valle Stretta) alimenta le centrali idroelettriche di Sette Fontane, lasciando detto bacino e dette centrali in territorio italiano. Contornando il bacino a sud, raggiunge il crocevia a quota 1499.

Segue poi il sentiero che affianca strettamente la costa 1500 lungo l'estremità dei boschi e che conduce a Comba della Gorgia, vicino a costa 1580; risale poi il thalweg verso quota 1974 e raggiunge l'estremità delle scarpate rocciose di La Sueur, segnate dalle quote 2272, 2268, 2239, 2266, 2267, mantenendosi su detta estremità sinché non incontra l'antica frontiera. La cresta delle rocce ed il sentiero che corre lungo di essa resta in territorio francese.

Chaberton

Riferimento: carte 1: 20.000 di Briançon N. 3-4

Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona l'antica frontiera a quota 3042 (a nord della quota 3070 e della Pointe des Trois Scies) e segue la cresta rocciosa fino alla Croce del Vallonetto. Dalla Croce del Vallonetto piega verso sud lungo la cresta rocciosa e raggiunge la strada del Chaberton nel punto in cui quest'ultima entra nell'avvallamento circolare del Clot des Morts.

Traversata detta strada e il thalweg che la delimita, il tracciato segue all'incirca per 1250 metri la costa 2300, che, sul terreno, segue verso sud-est una serie di affioramenti rocciosi e di detriti, poi taglia direttamente il versante orientale del Monte Chaberton, raggiunge un punto a circa 400 metri ad ovest della quota 2160, lasciando in territorio francese il pilone intermedio della teleferica che vi si trova.

Di là si dirige direttamente, attraverso una serie di sbarramenti rocciosi e di dirupi, verso la posizione (non segnata sulla carta) di La Fontaine des Chamois, vicino alla quota 2228 (circa 1400 metri a nord-est di Clavières), che fiancheggia verso est, seguendo la seconda curva della strada che unisce questo punto alla caserma fortificata del Chaberton, sulla strada da Cézanne (Cesana) a Clavières, lasciando le opere fortificate di La Fontaine des Chamois in territorio francese.

Di qui, seguendo in un primo momento in direzione sud la linea di demarcazione comunale segnata sulla carta e poi lo sbarramento roccioso a circa 400 metri a nord della strada Clavières-Cézanne (Cesana), piega verso sud-ovest passando ai piedi della parete rocciosa, a una distanza da quest'ultima, sufficiente per consentire la costruzione di una strada a doppia circolazione.

Contornando così a nord il villaggio di Clavières, che resta in territorio italiano, il tracciato raggiunge il Rio Secco a circa 200 metri a monte del ponte di Clavières, ne discende il corso, segue poi il corso della Doire Ripaire (Dora Riparia) fino alla strada da Clavières a Val Gimont, che è lasciata all'Italia e segue quindi detta strada fino al ponte sul Gimont.

Risalendo il corso di quest'ultimo per circa 300 metri, il tracciato l'abbandona poi per seguire la mulattiera che lo porta fino al pilone superiore della teleferica di Clavières (Col du Mont Fort du Boeuf) che è lasciato in territorio francese. Poi, attraverso la cresta, si ricongiunge all'attuale frontiera a Mont La Plane, posto di frontiera 251. La strada della Valle del Gimont è lasciata in territorio italiano.

Valli superiori della Tinea, della Vesubie e della Roya

1. Dalla Cima di Colla Longa alla Cima di Mercantour.

Riferimenti: carte 1: 20.000 di St. Etienne de Tinée, N. 3-4 e 7-8 e di Les Trois Ponts, N. 5-6

Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona la vecchia frontiera alla Cima di Colla Longa e, procedendo verso oriente e seguendo la linea dello spartiacque, va lungo le creste rocciose passando per le quote 2719, 2562, il Colle di Seccia, raggiunge a quota 2760 la Testa dell'Autaret, passa per quota 2672 al Colle della Guercia (2456) e per le quote 2640, 2693 e 2689, raggiunge le Rocche di Saboulé e ne segue la cresta nord.

Seguendo la cresta, il tracciato passa per le quote 2537, 2513, Passo del Lausfer (2461) e quota 2573 fino alla Testa Auta del Lansfer (2587), donde piega verso sud fino a Testa Colle Auta, passando Cima del Lausfer (2554) e lasciando detta quota in Italia.

Di qui, attraverso quota 2484 e seguendo il sentiero di cresta, che rimane in territorio francese, attraverso quote 2240 e 2356 ed il Passo di S. Anna e quote 2420 e 2407, raggiunge un punto a circa 80 metri a sud di quota 2378 (Cima Moravacciera). Seguendo il sentiero di cresta, lasciato in territorio francese, passa per la Testa Ga del Caval e quota 2331, lasciate entrambe in territorio francese e poi, abbandonando il sentiero, continua sulla cresta di Testa dell'Adreck (2475) e, attraverso il Colle della Lombarda e quota 2556, raggiunge Cima della Lombarda (2801).

Ripiegando verso sud-est, segue quindi la cresta rocciosa e passando per il Passo di Peania, Cima di Vermeil, quota 2720, lasciata in territorio francese, Testa Cba, Grossa (2792), Passo del Lupo (2730)

e quota 2936, raggiunge Monte Malinvern.

Di qui, in direzione sud, attraverso quote 2701, 2612 e Cima di Tavel (2804) e poi in direzione est attraverso quota 2823, raggiunge Testa del Claus (2889).

Poi, piegando in direzione generale sud-est, traversa il Passo delle Portette, passa per quota 2814 e Testa delle Portette, quota 2868, Testa Margiola (2831), Caire di Prefouns (2840), Passo del Prefouns (2620), Testa di Tablasses (2851), Passo di Bresses (2794) e Testa di Bresses (2820) e passando per Cima di Fremamorta (2731), Colle Fremamorta, quote 2625, 2675 e 2539, Cima di Pagari (2686), Cima di Naucetas (2706), quote 2660, 2673 e Colle di Ciriegia (2581), raggiunge Cima di Mercantour (2775).

2. Da Cima di Mercantour a Monte Clapier

Riferimento: carta 1: 20.000: Les Trois Ponts, N. 5-6 e carta italiana 1: 20.000: Madonna delle Finestre

Dalla Cima di Mercantour procede per quota 2705, Colle Mercantour (2611), Cima Ghilie (2998), le quote 2939 e 2955, Testa della Rovina (2981), quota 2844 e 2862, Passo della Rovina, Caire dell'Agnel (2935, 2867, 2784), Cima del Caire Agnel (2830), Cima Mallariva (2860), Cima Cairas (2831), Cima Cougourda (2881, 2921), Cima dei Gaisses (2896), quote 2766, 2824, Cima del Lombard (2842), quote 2831, 2717, 2591, 2600 e 2582, Boccia Foro, Cima delle Finestre (2657), Col delle Finestre, quote 2634, 2686, 2917, e raggiunge Cima dei Gelas (3143) e, attraverso quote 3070, Cima della Maledia (3061), donde segue poi il sentiero di Passo del Pagari (2819); quindi, seguendo la linea di demarcazione comunale, segnata sulla carta, raggiunge il Passo di Monte Clapier (2827) e contorna il Monte Clapier (3045) a nord e ad est, seguendo la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta.

3. Dal Monte Clapier al Colle di Tenda

Riferimento: carta italiana 1: 20.000: Madonna delle Finestre e Colle di Tenda.

Dal Monte Clapier, il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa rappresentata sulla carta da quote 2915, 2887 e 2562, dal Passo dell'Agnel e da quota 2679, fino a Cima dell'Agnel (2775). Si dirige poi verso oriente, seguendo sempre la linea di demarcazione amministrativa rappresentata sulla carta da quote 2845 e 2843 delle Rocce dell'Agnel; raggiunge poi Cima della Scandeiera (2706), attraverso il Colle del Sabbione (2332), prosegue per quote 2373, 2226, 2303 e 2313 fino a Cima del Sabbione (2610), quota 2636, Punta Peirafica, quote 2609, 2585, 2572, 2550 e raggiunge la Rocca dell'Abisso (2755). Il tracciato si mantiene ancora sulla linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino ad est della quota 2360, poi corre lungo gli affioramenti rocciosi a nord di Rne, Pian Misson, da cui raggiunge il sentiero di Monte Becco Rosso e lo segue a nord delle quote 2181, 2116 e 1915; costeggia quindi per circa un chilometro la strada in direzione nord prima di riprendere il sentiero surricordato fino al Colle di Tenda. Il sentiero e la parte di strada nazionale sopramenzionata rimangono in territorio francese.

4. Dal Colle di Tenda alla Cima Missun

Riferimento: carta italiana 1: 20.000: Tenda e Certosa di Pesio.

Dal Colle di Tenda il tracciato, lasciando il sentiero in territorio francese, prosegue fino a quote 1887 e 2206, poi abbandona il sentiero per seguire sulla cresta la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta; quindi passando per quota 2262 raggiunge Cima del Becco (2300).

Dirigendosi verso nord e lungo la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta, raggiunge il Col della Perla (2086), segue il sentiero che corre lungo gli affioramenti rocciosi di Cima del Cuni fino al Col della Boiara, dove l'abbandona per seguire la cresta in direzione nord. Il sentiero sopramenzionato rimane in territorio francese.

Costeggiando l'affioramento roccioso, prosegue fino a quota 2275, raggiunge Testa Ciaudon (2386), corre lungo le scarpate rocciose, attraversa Colle Piana (2219) e raggiunge quota 2355 del Monte delle Carsene, che è lasciato in territorio francese; segue poi la cresta nord di detto monte per Punta Straldi (2375), quote 2321 e 2305, fino a Passo Scarason, poi piega a nord fino alla quota 2352, dove incontra la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta e segue detta linea attraverso quote 2510 e 2532, fino a Punta Marguareis (2651).

Deviando verso mezzogiorno, segue poi la cresta, passa quota 2585 e discendendo lungo lo spigolo roccioso, raggiunge Colle del Lago dei Signori.

Seguendo il sentiero di cresta, che rimane in territorio francese e seguendo quindi la cresta stessa, raggiunge Cima di Pertega (2402), scende lungo la cresta rocciosa fino al Colle delle Vecchie (2106); di qui segue il sentiero di cresta, che lascia in territorio francese, attraverso quote 2190, 2162 Cima del Vescovo (2257) e Cima di Velega (2366), fino a Monte Bertrand.

Da Monte Bertrand (2481) il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino a Colle Rossa, dove riprende il sentiero di cresta che poi costeggia passando attraverso quote 2179 e 2252 fino a Cima Missun (2356); contornando quindi questa cima verso est, continua a seguire il sentiero sopramenzionato, che rimane in territorio francese.

5. Da Cima Missun a Col de Pegairole.

Riferimento: carta 1: 20.000 Pointe de Lugo, N. 1-2 e 5-6.

Seguendo lo stesso sentiero di cresta il tracciato attraversa Colla Cravirora e passa ad est della quota 2265 fino a Punta Farenga. Abbandona poi il sentiero per contornare ad est la Cima Ventosa, dopodiché raggiunge il sentiero del Passo di Tanarello, lasciando in Francia le costruzioni dall'altra parte del sentiero. Il tracciato passa poi lungo il Monte Tanarello, attraversa Passo Basera (2038), contorna il Monte Saccarello, che è lasciato a circa 300 metri in direzione di occidente, poi, seguendo prima la cresta rocciosa e quindi il sentiero fino al Passo di Collardente, raggiunge la cresta che conduce al Monte Collardente, lasciando quota 1762 in territorio francese. A questo punto costeggia un sentiero che è lasciato in territorio italiano e raggiunge il Monte Collardente, lasciando in territorio francese il sentiero che lo attraversa. Il tracciato segue poi questo sentiero attraverso la Bassa di Sanson ad est ed a sud di quota 1769 fino alle costruzioni situate a circa 500 metri ad est di Testa della Nava (1934), che sono lasciate in territorio francese.

Abbandonando la strada all'altezza di dette fabbriche, raggiunge in cresta la strada lungo la cresta di Testa di Nava, che rimane in territorio francese e la segue fino alle fabbriche a sud-est della Cima di Marta o Monte Vacche, contornandolo dall'est.

Di qui, lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, contorna il Monte Ceriana, abbandona la strada per raggiungere il Monte Grai (2014), la riprende di nuovo al Col (1875), la segue per contornare Cima della Valletta e Monte Pietravecchia, fino alla cresta rocciosa.

Attraversa poi la Gola dell'Incisa, raggiunge per via della cresta e quota 1759 il Monte Toraggio (1972), e poi Cima di Logambon e la Gola del Corvo, contorna il Monte Bauso e Monte Lega (1552, 1563 e 1556) e segue la cresta giù fino al Passo di Muratone.

Lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, arriva fino a Monte Scarassan, al sud di Monte Battolino e di quota 1358, raggiungendo Colla Pegairole.

6. Da Colla Pegairole a Monte Mergo

Riferimento: carta 1: 20.000 di Pointe de Lugo N. 5-6, San Remo N. 1-2 e Menton N. 3-4.

Da Colla Pegairole il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta, lasciando Cisterne alla Francia, risale Monte Simonasso, discende fino al Col e segue la strada fino a Margheria Suan, che lascia in territorio francese, mentre i chalets rimangono in territorio italiano.

Continuando a seguire la strada, lasciata in territorio francese, passa ad est di Testa d'Alpe, per

Fontana dei Draghi, per le sorgenti di quota 1406, per quota 1297, contorna Colla Sgora ad est, passa per quota 1088, 1016 e 1026, attraversa la cresta rocciosa di Monte Colombin, segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta lungo Cima di Reglie (846 e 858), abbandona detta linea in direzione sud-ovest per seguire la cresta di Serra dell'Arpetta (543, 474 e 416) fino al thalweg della Roya, che attraversa a circa 200 metri a nord-ovest del ponte di Fanghetto.

Il tracciato risale poi il thalweg della Roya fino ad un punto situato a circa 350 metri dal ponte sopramenzionato. Abbandona la Roya a detto punto e si dirige a sud-ovest verso quota 566. Da questo punto procede verso ovest fino ad incontrare il burrone che discende verso Olivetta; lo segue fino alla strada, lasciando in territorio italiano le abitazioni situate sulla strada stessa, risale la Val di Trono per circa 200 metri e poi si dirige verso quota 410, fino alla strada tra Olivetta e S. Girolamo. Di qui, dopo aver seguito la strada per cento metri circa verso sud-est, riprende la direzione generale di sud-ovest fino a quota 403, proseguendo per circa 20 metri lungo ed a sud della strada segnata sulla carta. Da quota 403 segue la cresta di Punta Becche fino a quota 379, poi, dirigendosi di nuovo verso sud-ovest, attraversa il Bevera, seguendo il thalweg verso Monte Mergo, che contorna a sud a circa 50 metri dalla cima (686) lasciata in territorio francese, e raggiunge l'attuale frontiera ad un punto situato a circa 100 metri a sud-ovest di detta cima.

ALLEGATO III
GARANZIE RELATIVE AL MONCENISIO E ALLA REGIONE DI TENDA-BRIGA
(Vedi articolo 9)

A) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL'ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DEL RIPIANO DEL MONCENISIO

I. Garanzie relative alla fornitura d'acqua del lago del Moncenisio per la produzione d'energia idroelettrica:

a) La Francia controllerà il rifornimento dell'acqua del lago del Moncenisio alle condotte sotterranee che alimentano le centrali idroelettriche di Gran Scala, di Venaus e di Mompantero, in modo da assicurare a dette centrali quei quantitativi d'acqua a quel ritmo di flusso di cui l'Italia potrà aver bisogno.

b) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà quando sia necessario, tutti gli impianti occorrenti per il controllo e la fornitura dell'acqua, in conformità dell'alinea a), in quanto detti impianti si trovino in territorio francese.

c) La Francia informerà l'Italia a richiesta di quest'ultima, del volume d'acqua esistente nel lago del Moncenisio e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all'Italia di determinare i quantitativi d'acqua e il ritmo di flusso, con cui dovranno essere alimentate le dette condotte sotterranee.

d) La Francia darà esecuzione alle disposizioni che precedono, con il dovuto riguardo all'economia e farà pagare all'Italia le relative spese effettivamente sostenute.

II. Garanzie relative all'energia elettrica prodotta dalla centrale idroelettrica di Gran Scala:

a) La Francia farà funzionare l'impianto idroelettrico di Gran Scala, in modo da produrre (sotto riserva del controllo della fornitura d'acqua, come disposto dalla Garanzia I), i quantitativi di energia elettrica di cui l'Italia potrà aver bisogno, al ritmo da essa richiesto, dopo aver coperto il fabbisogno locale (che non dovrà superare sensibilmente il fabbisogno attuale) della regione vicina a Gran Scala, situata in territorio francese.

- b) La Francia farà funzionare l'impianto di pompe adiacente alla centrale di Gran Scala, in modo da far affluire l'acqua al lago del Moncenisio, nella misura e nel momento in cui l'Italia possa averne bisogno.
- c) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti gli impianti costituenti la centrale idroelettrica di Gran Scala, compreso l'impianto di pompe e la linea di trasmissione, con relativa attrezzatura, congiungente la centrale di Gran Scala con la frontiera franco-italiana.
- d) La Francia assicurerà, attraverso la linea congiungente Gran Scala con la frontiera franco-italiana, il trasporto dell'energia elettrica, come sopra occorrente all'Italia e consegnerà tale energia all'Italia nel punto in cui la linea di trasmissione taglia la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano.
- e) La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell'energia fornita in conformità delle disposizioni di cui sopra, a quel livello che l'Italia potrà ragionevolmente richiedere.
- f) La Francia prenderà accordi con l'Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra Gran Scala e l'Italia e resterà in contatto con l'Italia al fine di assicurare che la centrale di Gran Scala, l'impianto delle pompe e la linea di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciate.
- g) Il prezzo che la Francia dovrà fissare e l'Italia dovrà pagare per l'energia elettrica messa a disposizione dell'Italia e prodotta dalla centrale elettrica di Gran Scala (dopo che siano soddisfatte le necessità locali sopradette) dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per la fornitura di analoghi qualitativi di elettricità d'origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze del Moncenisio o in altre regioni in cui si abbiano condizioni analoghe.

III. Durata delle garanzie

Salvo che non sia altrimenti convenuto tra la Francia e l'Italia, le garanzie di cui trattasi resteranno perpetuamente in vigore.

IV. Commissione tecnica di sorveglianza

Una Commissione tecnica di sorveglianza, franco-italiana, comprendente un egual numero di membri francesi ed italiani, sarà creata per sorvegliare e facilitare l'esecuzione delle clausole di garanzia di cui sopra, che hanno per oggetto di assicurare all'Italia i mezzi identici a quelli di cui essa disponeva quanto ad energia idroelettrica ed al rifornimento idrico proveniente dal lago del Moncenisio, prima della cessione di questa regione alla Francia. Rientrerà anche tra le funzioni della Commissione tecnica di sorveglianza quella di cooperare con i competenti servizi tecnici francesi per accertarsi che la sicurezza delle vallo sottostanti non sia compromessa.

B) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL'ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DELLA REGIONE DI TENDA-BRIGA ALLA FRANCIA

1. Garanzie per assicurare all'Italia l'energia elettrica prodotta dai due generatori a frequenza 16 2/3 della centrale idroelettrica di S. Dalmazzo e l'energia elettrica prodotta alla frequenza di 50 dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, in eccedenza al quantitativo proveniente da dette centrali, che sia necessario alla Francia per alimentare le zone di Sospel, Mentone e Nizza, finché non siano ricostruite le centrali idroelettriche distrutte a Breil e Fontan, rimanendo inteso che dette forniture andranno diminuendo, man mano che le centrali di cui trattasi saranno ricostruite e non dovranno comunque superare 5000 Kilowatts di potenza e 3.000.000 di Kilowatt-ore al mese che, se la ricostruzione delle centrali non incontrerà speciali difficoltà, i lavori saranno completati non oltre la fine del 1947:
 - a) La Francia farà funzionare i detti impianti in modo da produrre (salve le limitazioni che possano

essere imposte dal volume di acqua disponibile e tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle) i quantitativi di energia elettrica di cui l'Italia possa aver bisogno, al ritmo richiesto, in primo luogo, in corrente della frequenza 16 2/3, per le ferrovie italiane della Liguria e del Piemonte meridionale e in secondo luogo, in corrente della frequenza 50, per usi generali, dopo che siano stati coperti il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza, come è detto più sopra, e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo;

b) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti gli impianti costituenti le centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, comprese le linee di trasmissione con relative attrezzature congiungenti le centrali di Le Mesce e di Confine con la centrale di San Dalmazzo e le linee di trasmissione principali con relative attrezzature, che vanno dalla centrale di San Dalmazzo alla frontiera franco-italiana;

c) La Francia informerà l'Italia, a richiesta di quest'ultima, del flusso dell'acqua a Le Mesce e a Confine e del volume d'acqua in riserva a San Dalmazzo e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all'Italia di determinare il suo fabbisogno di energia elettrica in conformità alle disposizioni dell'alinea a);

d) La Francia assicurerà, attraverso le linee principali congiungenti San Dalmazzo con la frontiera franco-italiana, il trasporto dell'energia elettrica richiesta dall'Italia in base alle necessità sopra dette e consegnerà tale energia all'Italia, nei punti in cui le linee di trasmissione principali tagliano la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano;

e) La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell'energia fornita in conformità alle disposizioni di cui sopra, a quel livello che all'Italia potrà effettivamente abbisognare;

f) La Francia prenderà delle intese con l'Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra San Dalmazzo e l'Italia e resterà in contatto con l'Italia per assicurare che le dette centrali idroelettriche e le linee di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopra enunciate.

2. Garanzia relativa al prezzo che la Francia farà pagare all'Italia per l'energia elettrica messa a disposizione dell'Italia ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, fino alla cessazione della fornitura, in conformità al paragrafo 3 di cui in appresso: il prezzo che la Francia fisserà e l'Italia dovrà pagare per l'energia elettrica messa a disposizione dell'Italia e prodotta dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, dopo che siano soddisfatti il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo, in conformità alle disposizioni dell'alinea a) della Garanzia 1, dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per le forniture di analoghi quantitativi di elettricità d'origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze dell'Alta Valle della Roya o in altre regioni in cui si verificano analoghe condizioni.

3. Garanzia, per cui la Francia dovrà fornire energia elettrica all'Italia per un ragionevole periodo di tempo:

salvo che non sia stato altrimenti convenuto tra la Francia e l'Italia, le Garanzie 1 e 2 resteranno in vigore fino al 31 dicembre 1961. Esse cesseranno di essere applicabili a tale data ovvero al 31 dicembre di qualunque anno successivo, a condizione che uno dei due paesi abbia notificato per iscritto all'altro, con almeno due anni di anticipo, l'intenzione di porvi termine.

4. Garanzia relativa alla piena ed equa utilizzazione da parte della Francia e dell'Italia delle acque della Roya e de suoi affluenti per la produzione di energia idroelettrica:

a) la Francia farà funzionare le centrali idroelettriche della vallata della Roya, situate in territorio francese, tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle. La Francia informerà l'Italia del volume di acqua, che, secondo le previsioni, sarà disponibile ogni giorno e fornirà ogni altra informazione al riguardo;

b) la Francia e l'Italia elaboreranno, mediante negoziati bilaterali, un piano coordinato per l'utilizzazione delle risorse idriche della Roya, che sia accettabile da entrambe le parti.

5. Una Commissione, o quell'altro analogo organo che si convenga di creare, sarà istituito per

controllare l'esecuzione del piano di cui all'alinea b) della Garanzia 4 e facilitare l'osservanza delle Garanzie 1-4.

ALLEGATO IV
ACCORDI INTERVENUTI TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO AUSTRIACO
IL 5 SETTEMBRE 1946

(Testo originario inglese quale venne firmato dalle due Parti
e comunicato alla Conferenza di Parigi il 6 settembre 1946)
(Vedi Articolo 10)

1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:

- a) l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
- b) l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;
- c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi, che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
- d) l'eguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

2. Alle popolazioni delle zone sopra dette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.

3. Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia, s'impegna, dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:

- a) a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
- b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;
- c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;
- d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l'Austria e l'Italia.

ALLEGATO V
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA E DINTORNI
(vedi Articolo 13)

1. La Jugoslavia, nella sua qualità di proprietaria delle sorgenti e degli impianti idrici di Fonte Fredda e di Moncorona, ne curerà la manutenzione e l'utilizzazione ed assicurerà l'approvvigionamento idrico di quella parte del Comune di Gorizia, che, ai sensi del presente Trattato, resterà in territorio italiano. L'Italia continuerà ad assicurare la manutenzione e

l'utilizzazione del bacino e del sistema di distribuzione dell'acqua, che si trovano in territorio italiano e sono alimentati dalle sorgenti sopradette e continuerà ugualmente a fornire l'acqua a quelle zone situate in territorio jugoslavo, che siano state trasferite alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato e che siano rifornite d'acqua dal territorio italiano.

2. I quantitativi d'acqua da fornirsi come sopra dovranno corrispondere a quelli che sono stati abitualmente forniti nel passato alla regione. Qualora consumatori di uno o dell'altro abbiano bisogno di forniture ulteriori d'acqua, i due Governi esamineranno d'intesa la questione, allo scopo di raggiungere un accordo sui provvedimenti che potranno ragionevolmente essere adottati per soddisfare detti bisogni. Nel caso in cui il quantitativo d'acqua disponibile sia temporaneamente ridotto per cause naturali, i quantitativi d'acqua, provenienti dalle sorgenti di approvvigionamento sopradette, distribuiti ai consumatori trovantisi in Jugoslavia e in Italia, saranno ridotti in proporzione al rispettivo consumo precedente.

3. Il prezzo che il Comune di Gorizia dovrà pagare alla Jugoslavia per l'acqua provvedutale e il prezzo che i consumatori residenti in territorio jugoslavo dovranno pagare al Comune di Gorizia saranno calcolati unicamente sulla base del costo di funzionamento e di manutenzione del sistema di approvvigionamento idrico ed altresì dell'ammontare delle nuove spese che possano essere necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni.

4. La Jugoslavia e l'Italia, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Trattato, concluderanno un accordo per la determinazione dei rispettivi oneri, risultanti dalle disposizioni che precedono e la fissazione delle somme da pagarsi ai sensi delle disposizioni stesse. I due Governi creeranno una commissione mista incaricata di presiedere all'esecuzione di detto accordo.

5. Allo scadere di un termine di dieci anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Jugoslavia e l'Italia riesamineranno le disposizioni che precedono, alla luce della situazione esistente a quell'epoca, allo scopo di determinare se si debba procedere ad una loro revisione e vi apporteranno quelle modifiche ed aggiunte che converranno di adottare. Ogni controversia che possa sorgere in sede di detto riesame, dovrà essere regolata secondo la procedura prevista all'articolo 87 del presente Trattato.

Documento n. 12

Decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1948

Assistenza profughi

Il Presidente della Repubblica

visto l'art. 4 del Decreto-Legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

sentita la Corte dei Conti a sezioni riunite;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim per l'Africa italiana e del Ministro per l'interno,

di concerto con il Ministro per il tesoro;

promulga

il seguente Decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo 1.

L'assistenza prevista dal presente decreto spetta ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:

- 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e dall'Etiopia;
- 2) profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello stato italiano;
- 3) profughi da territori esteri;
- 4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti del presente decreto, la moglie ed i figli non coniugati di età inferiore ai 16 anni od inabili permanentemente a lavoro proficuo.

Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo.

Articolo 2.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, già residenti, prima del 10 giugno 1940, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia o dell'Etiopia:

- a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
- b) in Italia, si siano trovati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza, per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
- c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;
- d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatriino entro il 31 dicembre 1948, in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2 dell'articolo precedente, coloro che, residenti alla data del 10 giugno 1940 in territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello stato italiano, siano stati costretti, dopo l'8 settembre 1943, ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del genio civile, e si trovino in condizione di non poter fare ritorno alla località in cui risiedevano.

Articolo 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle persone appartenenti alle categorie indicate all'art. 1, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella seguente misura giornaliera:

£. 100 per il capo famiglia o persona isolata;

£. 45 per ogni componente il nucleo familiare a carico.

L'anzidetto sussidio è integrato con l'indennità caropane disposta con il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704.

Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione, né con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.

Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perché rimasto nei territori indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1, la competente amministrazione potrà considerare tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore.

Se tra i coniugi, entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a sè stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.

Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio dell'intero nucleo familiare va ripartito fra i coniugi proporzionalmente al numero dei figli conviventi con ciascuno di essi.

Se profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli minori a suo carico.

Articolo 4.

Sempreché sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui al n. 1 dell'art. 1 ed ai profughi di cui al n. 2 dello stesso articolo e che, dopo la entrata in vigore del presente decreto, rimpatriano in seguito all'esercizio del diritto di opzione previsto dal trattato di pace, è concesso, una volta tanto, un sussidio di £. 12.00, oltre a £. 1000, per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dall'art. 3.

Articolo 5.

I profughi di cui all'art. 1 i quali siano ricoverati in centri di raccolta, sono esclusi dai sussidi previsti dagli articoli 3 e 4.

Articolo 6.

Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nel presente decreto, deve tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questo o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi

necessari per provvedere alle più modeste esigenze di vita, dell'assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare.

Per l'accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza del presente decreto spetta il compito di provvedere all'assistenza, sono tenuti ad esperire o rinnovare, entro tre mesi dall'applicazione delle presenti disposizioni, i necessari accertamenti di polizia.

Articolo 7.

Sono motivi di cessazione immediata del sussidio:

- a) la cessazione dello stato di bisogno;
- b) la mancata richiesta d'iscrizione negli uffici provinciali del lavoro entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dal rimpatrio, qualora questo avvenga posteriormente, o la mancata frequenza dei corsi di qualificazione di cui al successivo art. 13, ove questi esistano ed ai quali i profughi siano stati ammessi;
- c) il rifiuto di collocamento al lavoro anche in categoria diversa da quella abituale;
- d) il matrimonio per le donne profughe;
- e) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualità di profugo nei confronti di coloro che abbiano richiesto il riconoscimento della qualità stessa per le condizioni previste dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, o dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato.

Articolo 8.

La durata massima dei sussidi previsti dall'art. 3 non può essere superiore ad un anno.

I sussidi in atto dovranno cessare entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.

È fatto obbligo alle amministrazioni interessate di rivedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le concessioni assistenziali in atto, ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno del profugo.

Qualora l'accertamento di cui al precedente comma venga compiuto oltre il termine ivi stabilito, i dirigenti degli uffici centrali e periferici, dai quali sia dipeso il ritardo, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme che siano state erogate, senza che sussistesse lo stato di bisogno. La Corte dei Conti, su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione stessa promuoverà il giudizio a carico dei responsabili, per il danno cagionato allo Stato, ai sensi degli articoli 52 e 53 del testo unico approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con Regio Decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

Articolo 9.

All'assistenza prevista negli articoli precedenti provvedono:

- a) il Ministero dell'Africa italiana, in favore dei profughi di cui al n. 1 dell'art. 1;
- b) il Ministero dell'Interno, in favore delle altre categorie di profughi indicate nell'art. 1.

Le sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana dovranno in ogni caso cessare di funzionare entro il 31 dicembre 1948.

Articolo 10.

Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti può essere concessa ai profughi in istato di bisogno l'assistenza sanitaria mediante ricoveri negli ospedali convenzionati di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 20 gennaio 1947.

La spesa farà carico all'Amministrazione cui compete l'assistenza del profugo. L'autorizzazione del ricovero dovrà essere disposta di volta in volta dall'Amministrazione interessata.

Articolo 11.

I profughi rimpatriati dopo la entrata in vigore del presente decreto, che si trovino in stato di bisogno e siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta ove consumeranno il vitto, sempreché non abbiano in patria il coniuge od altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.

Ai profughi ricoverati nei campi di raccolta e di smistamento, che si dimetteranno volontariamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà concesso un premio di primo stabilimento di £. 13.500 a persona. I profughi che abbiano avuto il premio di primo stabilimento non potranno essere successivamente ricoverati nei campi, né ammessi al trattamento di cui all'art. 3 del presente Decreto.

Per i nuovi ricoveri la permanenza dei profughi nei centri di raccolta non può avere durata superiore ad un anno, se trattasi di profughi da zone del territorio nazionale, ed a diciotto mesi, se trattasi di profughi di altra provenienza.

Per i profughi già ricoverati che, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, abbiano già compiuto i suindicati periodi massimi di permanenza nei centri di raccolta, la ulteriore permanenza nei centri stessi dovrà, rispettivamente, cessare il 31 dicembre 1948 ed il 30 giugno 1949.

Articolo 12.

Gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi assistiti ai sensi del presente decreto, involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro o, in difetto, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale.

La iscrizione presso gli uffici provinciali del lavoro, nelle liste dei lavoratori disoccupati, ha luogo anche in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza. per i profughi che siano o siano stati ricoverati, la competenza territoriale dell'ufficio è però determinata in relazione al luogo del ricovero.

Articolo 13.

I lavoratori profughi che frequenteranno i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all'art. 6 del suddetto Decreto con il sussidio di cui all'art. 3 del presente Decreto.

Articolo 14.

Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dal presente decreto, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o dal giorno del rimpatrio, domanda in carta libera al Ministero dell'Africa italiana od al Ministero dell'Interno o agli uffici provinciali dell'Assistenza post-bellica, a seconda della categoria di profughi cui essi appartengono.

Alla domanda dovrà essere unito il certificato di residenza rilasciato dal comune nel cui registro della popolazione residente il profugo è iscritto.

Articolo 15.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai militari e ai dipendenti dello stato o di enti pubblici.

Articolo 16.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno a carico dei bilanci del Ministero dell'Africa italiana, per l'assistenza concessa ai profughi di cui al n. 1 dell'art. 1 e del Ministero dell'Interno per l'assistenza concessa alle altre categorie di profughi ivi indicate.

Le spese saranno imputate al capitolo 41 della spesa del bilancio del ministero dell'Africa italiana ed ai capitoli 132 e 133 del bilancio del Ministero dell'Interno, per l'esercizio 1947-48, ed ai capitoli corrispondenti dei relativi bilanci degli esercizi successivi.

Le spese del mantenimento dei centri di raccolta dei profughi assistiti dal ministero dell'Africa italiana saranno rimborsate al Ministero dell'Interno.

Articolo 17.

Per il pagamento dei sussidi previsti dal presente decreto i ministeri interessati si serviranno dell'organizzazione degli Enti Comunali di Assistenza.

I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture alle quali i Ministeri interessati periodicamente li accrediteranno.

Le disposizioni di cui all'art. 6 del Regio Decreto-Legge 17 ottobre 1941, n. 1159, in deroga alle limitazioni sulle aperture di credito previste al penultimo comma dell'art. 56 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sono prorogate per tutta la durata dell'assistenza di cui al presente Decreto e con decorrenza dal 16 aprile 1947.

Il Decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 509, è abrogato.

Articolo 18.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni agli stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate per l'applicazione del presente Decreto.

Articolo 19.

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 giugno 1948.

Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1948

De Nicola

De Gasperi - Scelba –

Del Vecchio

Visto, il Guardasigilli: Grassi

Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 maggio 1948

Atti del Governo, Registro n. 20, foglio n. 229. – Frasca

Documento n. 13

Legge 25 giugno 1949, n. 409

Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 19 luglio 1949

Preambolo

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Capo I

Ricostruzione a cura di privati

Articolo 1.

Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione.

Tale contributo è elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore a 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici. Lo stesso contributo è elevato rispettivamente al 5 per cento o al 4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima o di seconda categoria, sempreché il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.

Qualora il proprietario per procurarsi i fondi necessari per la ricostruzione contragga un mutuo con un Istituto di credito fondiario o edilizio ovvero con la seconda giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto agli istituti mutuanti per una somma non superiore a quella del mutuo, mentre l'eventuale residuo contributo viene corrisposto al proprietario alle stesse scadenze.

Articolo 2.

Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936, è inferiore a 10.000 abitanti ed in comuni che, pur avendo una popolazione superiore a 10.000 abitanti, abbiano avuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento, e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla lettera a) del n. 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo 10 aprile 1947, n. 261, può essere concesso dal Ministero dei Lavori Pubblici un diretto contributo in capitale nella misura dell'80 per cento della spesa di lire 1.000.000 per ogni unità immobiliare di abitazione, preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

La concessione del beneficio è limitata ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza maggiore di sei appartamenti si applicano le disposizioni dell'art. 1.

Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia può essere concesso il contributo di cui al primo comma ancorchè gli edifici siano siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sempreché il

richiedente si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste nel precedente primo comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione sito nello stesso comune. Rimane abrogato il penultimo comma del n. 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Articolo 3.

La ricostruzione è effettuata sull'area del fabbricato distrutto, salvo i casi di impedimento derivanti dall'applicazione delle norme stabilite nel regolamento edilizio del comune, nell'attuazione dei piani regolatori e di ricostruzione, o da ragioni di carattere tecnico, igienico, economico e sociale o quando la ricostruzione in area diversa arrechi miglioramenti al fabbricato ovvero al centro urbano, previo, in ogni caso, l'accertamento dell'Ufficio del Genio Civile. La nuova area deve ricadere nell'ambito territoriale dello stesso comune.

Articolo 4.

I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto alla spesa ammissibile, a norma del successivo art. 5, per la ricostruzione dei fabbricati e di unità immobiliari che risultino simili per tipo e identici per volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo.

Nei comuni non capoluogo di provincia è ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma comunque non inferiore alla metà del fabbricato distrutto.

In tale caso il contributo di cui all'art. 1 sarà concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruito senza pregiudizio del diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte del fabbricato, purché questa avvenga in unica soluzione entro il 31 dicembre 1955.

Articolo 5.

La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello stato, o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene così determinata:

- a) si stabilisce la spesa occorrente per la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra tenendo conto anche di quella afferente ai vani non destinati ad abitazione. Questa viene ammessa al contributo per la quota riferita ad un volume non superiore a un quarto di quello del fabbricato distrutto;
- b) la somma così determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto in misura non superiore al quinto della somma stessa;
- c) la somma risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Questo rapporto viene determinato con decreti del ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Articolo 6.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono presentare domanda al genio civile, corredata dello stato di consistenza del fabbricato distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e dei documenti comprovanti la proprietà dell'area.

È ammesso per i proprietari che ricostruiscano in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Gli Uffici del Genio Civile dovranno tenere a disposizione del pubblico un elenco aggiornato delle domande ricevute.

Articolo 7.

Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del contributo sia a favore dei proprietari che degli istituti mutuanti e per la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del capo II del Decreto Legislativo 100447, n. 261. I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono concessi dal Ministero dei Lavori Pubblici, quello di cui all'art. 2 dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

È consentito ai proprietari, che abbiano avviata la pratica per la concessione del contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, di chiedere che la concessione del beneficio abbia luogo ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 50 e 73 del Decreto Legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

In tal caso ai proprietari compete anche il premio di acceleramento previsto dall'art. 77 del Decreto Legislativo 10 aprile 1947, n. 261, a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 1950.

Articolo 8.

I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro sei mesi dalla dichiarazione di abitabilità non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato comunale, o, in mancanza, del Sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto. Il canone che gli assegnatari devono corrispondere sarà determinato dalle competenti Commissioni mandamentali.

Articolo 9.

Nella procedura per la concessione dei contributi hanno la precedenza i proprietari che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 2.

Capo II

Ricostruzione a carico dello Stato

Articolo 10.

L'art 55 del Decreto Legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

_Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato a costruire fino al 30 giugno 1951 col sistema della concessione a pagamento differito, di cui all'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa di guerra.

_I fabbricati costruiti a totale carico dello Stato per l'alloggio dei senza tetto sono dati in consegna agli Istituti per le case popolari ed, in casi eccezionali, ai comuni, che ne curano la gestione. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio Civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di Finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

_L'assegnazione di tali alloggi è fatta dagli enti e con le modalità indicati agli articoli 42 e seguenti del Decreto Legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

_L'ordine di precedenza dell'assegnazione è stabilito in relazione alle accertate condizioni di

bisogno di ciascun concorrente compreso nelle seguenti categorie:

- a) gli sfollati che all'atto dell'assegnazione trovansi in campi profughi, i senza tetto a causa di eventi bellici già residenti nel comune e coloro che occupano fabbricati danneggiati da eventi bellici impedendone la riparazione, qualora il proprietario si impegni a eseguire i lavori entro i termini che saranno fissati dal genio civile, pena la decadenza del diritto al contributo;
- b) i profughi dai territori passati per effetto dei trattati di pace sotto la sovranità straniera;
- c) i funzionari dello stato e di altri enti pubblici, che prestano servizio nei centri gravemente danneggiati e che non abbiano altre possibilità di alloggio per sé o per la propria famiglia;
- d) i mutilati ed invalidi di guerra, i reduci, i partigiani e gli ex combattenti.

_Gli assegnatari degli alloggi devono corrispondere il canone di locazione stabilito all'atto dell'assegnazione, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

_La quota di canone costituita dagli interessi è versata al Tesoro dello Stato.

_Il canone che gli assegnatari devono corrispondere è determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Gli immobili restano di proprietà dello Stato. Gli Enti consegnatari terranno per la gestione di essi una contabilità separata.

Capo III

Attuazione dei piani di ricostruzione

Articolo 11.

L'art. 58 del Decreto Legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

_Qualora i Comuni non siano in grado per ragioni tecnico-finanziarie, accertate dal Ministero dei Lavori Pubblici sentito il Ministero dell'Interno, di provvedere direttamente alla attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, approvati ai sensi del Decreto Legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il Ministero dei Lavori Pubblici può sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, a mezzo degli Uffici del Genio Civile, in relazione alle necessità di ciascun Comune.

_Nel caso di cui al comma precedente la spesa occorrente è anticipata dallo Stato salvo il recupero verso il Comune, in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sarà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.

_Il recupero non è effettuato per le somme afferenti al ripristino di opere pubbliche, anche se esse debbano essere eseguite in altra sede per effetto dell'attuazione del piano di ricostruzione ovvero per altri motivi riconosciuti ammissibili dall'amministrazione dei lavori pubblici.

_Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti. Per quelli con popolazione superiore l'applicazione può essere disposta in via eccezionale previo concerto col Ministero del Tesoro.

_Il recupero delle somme anticipate dallo Stato con l'attuazione dei piani di ricostruzione nei

comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti è fatto con le modalità di cui al precedente secondo comma limitatamente alla metà della spesa_.

Articolo 12.

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra e di quelli previsti all'art. 5, n. 2, del Decreto Legislativo 10 aprile 1947, n. 261, non potrà essere superiore dell'uno per cento del tasso ufficiale di sconto.

Articolo 13.

L'art. 59 del Decreto Legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

Quando il piano di ricostruzione è attuato dal Ministero dei Lavori Pubblici spetta unicamente a questo, per affrettare la ricostruzione, procedere a mezzo degli Uffici del Genio Civile alla espropriazione delle aree occorrenti ancorché destinate all'edificazione, ricadenti, entro e fuori il perimetro dell'abitato, nei limiti dei piani di ricostruzione.

Articolo 14.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 73 e 77 del Decreto Legislativo 10 aprile 1947, n. 261, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 della presente Legge.

Articolo 15.

L'art. 11 del Decreto Legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, è modificato come segue:

_Entro quattro anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i Lavori Pubblici con suo Decreto stabilirà se nel comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, oppure se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme vigenti in materia urbanistica ovvero alla revisione del piano regolatore, rimasto in attuazione a mente dell'ultimo comma del precedente art. 1.

_Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia sarà stabilita nel predetto Decreto Ministeriale e non potrà eccedere il termine di dieci anni.

Ove invece si provveda alla redazione ovvero alla revisione del Piano Regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione di quello, ma non oltre il complessivo termine di dieci anni.

Articolo 16.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1515, sono applicabili ai finanziamenti che la seconda giunta del Comitato Amministrativo Soccorso ai senza-tetto (C.A.S.A.S.) concede, anche ai fini della presente Legge, sia con i fondi di sua pertinenza sia con quelli che verranno assegnati ai sensi del successivo art. 36 per agevolare la ricostruzione edilizia.

Capo IV

Integrazioni ed aggiunte al Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261

Articolo 17.

Il secondo comma dell'art. 4 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed al terzo comma dell'art. 11 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è compreso il capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia.

Articolo 18.

Al n. 1 dell'art. 16 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è aggiunto il seguente comma:

Nel caso di fabbricato a proprietà indivisa la determinazione del contributo è fatta tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore.

Articolo 19.

Il secondo comma dell'art. 22 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di lire 200.000 il Comitato può fare proposte ed il Genio Civile decide sulla concessione del contributo e sulla modalità di erogazione di esso. L'inizio dei lavori può essere autorizzato anche in pendenza della concessione.

Articolo 20.

Il secondo comma dell'art. 27 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento previsto dal n. 2 dell'art. 16, comprensivo di tutti gli elementi di cui sono costituite, è commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore. Il concorso per la quota afferente al mutuo è corrisposto direttamente all'Istituto mutuante; a questo è trasmessa copia del decreto di concessione del concorso stesso.

Articolo 21.

Il primo e secondo comma dell'art. 37 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sono modificati come appresso:

_Nel caso in cui occorra procedere alla esecuzione di ufficio dei lavori di riparazione, il Genio Civile interpella il proprietario perché dichiari entro sessanta giorni dall'avviso se intenda provvedervi per conto suo, presentando entro lo stesso termine i documenti prescritti dall'art. 18.

Scaduto inutilmente il termine il Genio Civile può provvedere alla esecuzione dei lavori, dandone soltanto avviso al proprietario del fabbricato dieci giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso.

Articolo 22.

L'art. 87 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

_L'ammontare dei contributi concessi ai proprietari che eseguono direttamente lavori di riparazione e di ricostruzione e quello della spesa sostenuta dall'amministrazione dei lavori pubblici, nel caso di lavori di riparazione eseguiti dal Genio Civile, è comunicato all'Intendente di Finanza competente per territorio ai fini di eventuali conguagli a favore del proprietario in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi di acceleramento.

Articolo 23.

L'art. 89 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

_Il trasferimento della proprietà del cespite danneggiato e dell'area del fabbricato distrutto importa il trasferimento del diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione o la ricostruzione.

_La concessione del contributo diretto in capitale rateale e del concorso nell'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento dei lavori di riparazione o di ricostruzione spetta a colui che, alla data della domanda con cui viene chiesto il concorso dello Stato, è proprietario del fabbricato danneggiato o dell'area di quello distrutto.

Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge per il trasferimento della proprietà dei cespiti sinistrati non sia stato espressamente ceduto a favore dell'acquirente il diritto al contributo dello Stato per la riparazione o ricostruzione, è data facoltà alle parti di completare i contratti con la cessione stessa mediante atto pubblico integrativo. se nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sia stato riservato a favore dell'originario proprietario danneggiato il diritto a fruire dei concorsi statali, nessun contributo può essere concesso all'acquirente, restando salvo il diritto dell'originario proprietario di conseguire l'eventuale indennizzo per risarcimento del danno di guerra ovvero di ricostruire, col beneficio del contributo statale, su altra area ricadente nello stesso centro abitato in cui era sito il fabbricato colpito dagli eventi bellici.

Articolo 24.

L'art. 95 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è abrogato.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25.

Il termine fissato dagli articoli 74 e 86 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1955.

Articolo 26.

Il termine per la concessione del premio di acceleramento del 5 per cento per i contributi diretti in capitale e del 10 per cento per i contributi rateali relativi ai lavori di riparazione di cui all'art. 76 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Articolo 27.

Per quanto non è disposto diversamente dalla presente Legge, i proprietari dovranno osservare le

disposizioni del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo.

L'istruttoria delle pratiche relative alla ricostruzione si svolgerà in conformità delle disposizioni stesse.

Gli Uffici del Genio Civile, dopo aver esaminato le perizie preventive esibite dai richiedenti il contributo, potranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione ad iniziare le opere potrà essere data dopo revisionata la perizia di stima, anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1955.

Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sarà consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun provvedimento per ogni Ufficio del Genio Civile.

Articolo 28.

Il Ministero dei Lavori Pubblici e gli Uffici del Genio Civile, nei limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati a concedere i contributi per i lavori di riparazione di cui al Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e quelli per la ricostruzione previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge, ai proprietari di fabbricati, non facenti parte di centri urbani né di borgate agricole, danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, che non abbiano i requisiti per beneficiare delle provvidenze del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33.

La mancanza di tali requisiti deve risultare da attestazione del competente ispettorato agrario compartimentale.

La concessione del contributo può essere fatta limitatamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati destinati ad abitazione e dei locali adibiti permanentemente a scopi agricoli e purché facenti parte integrante dei fabbricati stessi.

Articolo 29.

In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 100 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo diretto in capitale, la concessione dello stesso può essere fatta, su richiesta dell'interessato, in base alle disposizioni del Decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Per fruire di tali benefici i proprietari devono avanzare domanda al competente Ufficio del Genio Civile entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.

Articolo 30.

Qualora sia stata effettuata dal Genio Civile la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947, ma i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, è data facoltà al proprietario di chiedere l'applicazione del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, su una previsione di spesa adeguata all'importo consentito dal decreto suddetto.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per i lavori in corso alla entrata in vigore della presente Legge si applicano le disposizioni della Legge stessa, per la parte di contributo che non sia stata ancora liquidata.

Articolo 31.

Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su area di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del Genio Civile anteriormente al 26/01/45.

Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei casi dubbi che l'appartenenza spetti a coloro che, all'epoca del prelevamento, erano proprietari dell'aerea su cui insistevano i materiali stessi.

La determinazione del prezzo dei materiali è fatta secondo le disposizioni dell'art. 80 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono presentare domanda al Genio Civile entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.

Articolo 32.

I proprietari di fabbricati e di unità immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facoltà di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello stato per la riparazione della parte danneggiata.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 33.

Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i Decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali di cui agli articoli 91 e 92 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è estesa da dieci a venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità purché le costruzioni e ricostruzioni siano completate entro il 31 dicembre 1955.

I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del Decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 668, fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi bellici che sono state ricostruite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 34.

Entro il 31 dicembre 1949 il governo provvederà a raccogliere in un Testo Unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della presente Legge e dei Decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

Articolo 35.

Alla concessione dei contributi in capitale per la ricostruzione edilizia previsti all'art. 4, si provvederà con i fondi assegnati ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per spese in dipendenza di eventi bellici: per corrispondere i contributi rateali, di cui all'art. 1, potranno essere utilizzati i fondi stanziati al capitolo n. 248 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio in corso e quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Per l'esecuzione, ai sensi del precedente art. 11, dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito. Il limite di impegno da assumere dal Ministero dei Lavori Pubblici per il pagamento delle relative annualità trentennali è determinato nella somma di lire 172.013.475 per ciascuno degli esercizi 1949-50; 1950-51; 1951-52 e 1952-53.

Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al secondo comma del presente

articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Articolo 36.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della presente Legge, mutui della durata di trenta anni, fino alla concorrenza di dieci miliardi annui per non oltre quattro anni.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi.

Ove l'Ente mutuuario, il quale ha l'obbligo di cedere alla Cassa depositi e prestiti in conto estinzione dei mutui stessi i contributi che a sua volta ad esso vengono corrisposti per i finanziamenti predetti, non paghi le rate alle scadenze stabilite, il Ministero del Tesoro - in relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma - provvederà, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della Legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti della seconda giunta del C.A.S.A.S.

Il Ministro per i Lavori Pubblici con suo decreto promuoverà e provvederà alla cessione dei suindicati contributi che saranno direttamente versati alla cassa depositi e prestiti.

Articolo 37.

Le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente Legge sono abrogate.

La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1949

Einaudi

De Gasperi – Tupini

Scelba – Grassi

Vanoni – Pella

Segni

Visto, il Guardasigilli: Grassi

Documento n. 14

AEPG, *Fondo IACP*, b. 168, fasc. II

Circolare del 7 novembre 1951

Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata

Prot. n. 7486

Indirizzata:

Agli Istituti Autonomi per le Case Popolari

All'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) Roma

e p.c. Ai Prefetti

Oggetto: Situazione dei profughi giuliani e dalmati

Com'è noto, con circolari 23 gennaio 1947 n. 863 e 22 marzo 1949 n. 3454, furono invitati gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato a dare la preferenza nell'assegnazione degli alloggi alle richieste avanzate dai profughi giuliani e dalmati.

Fu disposto, in particolare, che gli Istituti per le Case Popolari riservassero per tale categoria un'aliquota di alloggi nella misura del 5% delle disponibilità.

Tali disposizioni, a quanto risulta a questo Ministero, avrebbero trovato in alcune provincie applicazione solo parziale, mentre in altre sarebbero state completamente ignorate.

Poiché è necessario venire incontro, senza ulteriore indugio, alle particolari esigenze di questa benemerita categoria di cittadini, in occasione di assegnazioni di alloggi popolari, si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo sulle disposizioni anzi accennate.

Mentre si resta in attesa di un accenno di assicurazione al riguardo, si prega altresì di far conoscere se ed in quale percentuale siano avvenute assegnazioni di case in favore di profughi giuliani e dalmati.

Il Ministro Aldisio

Documento n. 15

AEPG, *Fondo IACP*, b. 168, fasc. II

Lettera del 5 dicembre 1951 in risposta alla Circolare del 7 novembre 1951

Istituto Autonomo per le Case Popolari

Prot. n. 7626

Indirizzata:

Al Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata – Roma

e p.c. Alla Prefettura – Grosseto

Oggetto: Profughi giuliani e dalmati

Nei confronti dei profughi in genere (dalmati, giuliani, d'Albania, Africa ecc.) è stata fatta sempre la prescritta riserva di appartamenti in sede di assegnazione di alloggi.

Soltanto nell'assegnazione dell'ottobre del 1950 la riserva di un appartamento su sedici non fu potuta mantenere essendosi verificata improvvisamente una grave situazione provocata dalla concomitanza di numerosi sfratti eseguiti ai cui danneggiati di dovette assicurare il ricovero.

Il Commissario governativo

Dott. Ing. Ernesto Ganelli

Documento n. 16

Legge 4 marzo 1952, n. 137 Assistenza a favore dei profughi

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 1952

Preambolo

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulga
la seguente legge:

Articolo 1.

L'assistenza prevista dalla presente legge è concessa, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:

- 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;
- 2) profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello stato italiano;
- 3) profughi da territori esteri;
- 4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo e lo sono divenute a seguito di tale fatto.

Articolo 2.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, già residenti, prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia:

- a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
- b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
- c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;
- d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatriino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2 dell'articolo precedente, coloro che, residenti prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana in territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del genio civile, e si trovino in

condizioni di non poter fare ritorno alla località in cui risiedevano.

Articolo 3.

A decorrere dal 1 luglio 1951, alle persone appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennità ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo è di lire 100 giornaliere.

L'anzidetto sussidio è integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione né con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso in conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.

Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perché rimasto nei territori indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1, potrà essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore.

Se tra i coniugi entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a sé stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.

Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verrà corrisposto al coniuge col quale essi convivono.

Se il profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.

La durata massima dei sussidi previsti dal presente articolo non può essere superiore ad un anno, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età, o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altra ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscono del sussidio mensile.

Articolo 4.

Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1, che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, è concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 12.000, oltre a lire 5000 per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dal precedente art. 3.

Ai profughi, di cui al precedente comma, sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla località di sbarco o di confine al Centro di Raccolta o al Comune di elezione.

Articolo 5.

I profughi di cui all'art. 1, i quali siano ricoverati in Centri di Raccolta, sono esclusi dal sussidio di cui all'art. 3.

Articolo 6.

Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nella presente legge, deve tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questi o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle indispensabili esigenze di vita, dell'assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero

nucleo familiare.

Per l'accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza della presente legge, spetta il compito di provvedere all'assistenza, sono tenuti ad esprimere i necessari accertamenti.

Articolo 7.

Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge:

- a) la cessazione dello stato di bisogno;
- b) il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini;
- c) il matrimonio per le donne profughe;
- d) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei benefici in favore dei reduci.

Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato.

Articolo 8.

Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti è concessa ai profughi in stato di bisogno l'assistenza sanitaria e ospedaliera nonché quella farmaceutica.

Articolo 9.

I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei Centri di Raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.

Ad essi sarà corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158.

I profughi dimessi dai Centri di Raccolta non possono esservi riammessi.

Articolo 10.

Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino ricoverati nei Centri di Raccolta e che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, è concesso un ulteriore periodo di alloggio, in caso di provata necessità, nei Centri di Raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 30 giugno 1953, e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino ricoverati in Centri di Raccolta e non hanno ancora maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, sarà corrisposta, fino al compimento di detto periodo, la razione viveri in contanti di lire 158.

Ai detti profughi è concesso, in caso di provata necessità, dopo la maturazione del predetto periodo massimo di permanenza, l'ulteriore alloggio non oltre il 30 giugno 1953 e, nei casi di comprovata indigenza, il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Articolo 11.

Ai profughi ricoverati in Centri di Raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno 1952, sarà concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000.

Agli stessi sarà corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa verrà corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000.

Articolo 12.

Gli Uffici Provinciali del Lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi, assistiti ai sensi della presente legge, involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro, o, in difetto, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale.

La iscrizione presso i suddetti uffici nelle liste dei lavoratori disoccupati, ha luogo anche in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza. per i profughi che siano ricoverati in alloggiamenti all'uopo predisposti dalle amministrazioni dello Stato, la competenza territoriale dell'ufficio è determinata in relazione al luogo del ricovero.

Articolo 13.

I lavoratori profughi che frequentano i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all'art. 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all'art. 3 della presente legge.

Articolo 14.

Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi in stato di bisogno dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio per quelli che rimpatrieranno dopo la entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera agli Uffici Provinciali dell'Assistenza post-bellica.

Alla domanda dovrà essere unito il certificato di residenza rilasciato dal Comune nel cui registro della popolazione residente il profugo è iscritto.

Articolo 15.

Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei Centri di Raccolta sarà effettuato dagli Enti Comunali di Assistenza.

I fondi necessari saranno forniti agli ECA dalle competenti Prefetture.

Articolo 16.

All'onere derivante dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si fa fronte con gli stanziamenti già disposti per l'assistenza ai profughi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti alle denominazioni dei singoli capitoli.

Articolo 17.

Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli Istituti Autonomi delle Case Popolari e l'UNRRA - CASAS sono tenuti a riservare ai profughi la aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1 gennaio 1952. Nella assegnazione sarà data la precedenza ai profughi ricoverati nei Centri di Raccolta dipendenti dal Ministero dell'Interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo.

La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato (INCIS), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto istituto.

In ogni provincia una speciale commissione nominata dal Prefetto e presieduta da un funzionario di Prefettura di grado non inferiore al 6° provvederà alla assegnazione degli alloggi di cui sopra.

Della commissione devono far parte un rappresentante dell'Istituto costruttore, un rappresentante del Genio Civile, un funzionario della Intendenza di Finanza e un funzionario della Pubblica

Sicurezza designato dal Questore e un rappresentate dei profughi nominato dal Prefetto.

Articolo 18.

Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei Centri di Raccolta, amministrati dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Assistenza pubblica, è autorizzata nel triennio 1951-52 - 1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo.

La costruzione dei fabbricati, per la quale non potrà superarsi la spesa di nove miliardi, è demandata al Ministero dei Lavori Pubblici, che si avvarrà all'uopo degli Istituti Provinciali Autonomi delle Case Popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.

Articolo 19.

I lavori di cui al precedente art.18 sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e la approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 20.

La località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con Decreto del Ministro per l'Interno, di concerto con quello per i Lavori Pubblici.

Articolo 21.

Per il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 18 la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma massima di 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi annui dal 1951-52 al 1953-54.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti, per ciascun anno in una o più volte, in base ai fabbisogni predisposti dal Ministro per i Lavori Pubblici.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata; corrispondentemente, con Decreti del Ministro per il Tesoro, le stesse verranno stanziare in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici.

Le somministrazioni effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti in ciascun esercizio finanziario, verranno estinte, unitamente ai relativi interessi, in dieci annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello nel quale hanno avuto luogo. A tal uopo saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno a decorrere dall'esercizio 1952-53.

Articolo 22.

I fabbricati costruiti ai sensi dell'art.18 saranno dati in gestione agli Istituti Provinciali Autonomi per le Case Popolari.

La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, verrà effettuata da un funzionario del Genio Civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di Finanza.

Gli Istituti per le Case Popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilità separata.

Articolo 23.

Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui all'art.18, in base al numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico del richiedente da una commissione presieduta dal Prefetto e composta dell'Intendente di Finanza, dell'Ingegnere capo del Genio Civile, del Direttore dell'Ufficio Provinciale della Assistenza post-bellica, del Presidente dell'Istituto Provinciale Autonomo per le Case Popolari e del Direttore dei Centri di Raccolta Profughi esistenti nella

provincia in cui gli alloggi vengono costruiti.

Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi di cui al precedente art.18 debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in Centri di Raccolta o privi di alloggio.

Articolo 24.

Gli assegnatari corrisponderanno agli Istituti gestori un canone mensile di locazione comprendente le spese generali di amministrazione e di manutenzione dell'alloggio, calcolate secondo le norme del testo unico 28 aprile 1938, n.1165, nonché una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell'alloggio stesso.

Articolo 25.

Gli Istituti Provinciali Autonomi per le Case Popolari, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota del 2 per cento di cui al precedente articolo, afferente al mese precedente. La quota medesima affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Articolo 26.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 sarà soppresso nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno il capitolo relativo alla istituzione ed al mantenimento dei Centri di Raccolta e di smistamento Profughi - spese per la relativa mobilitazione - mense e buoni pasto per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n.425 e 28 settembre 1945, n.646.

Articolo 27.

Le ditte e le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da Enti locali, anche se questi parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il 5 per cento della mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente art.1.

Gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o società inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 28.

I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già espletata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte dell'autorità competente, la concessione della autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Articolo 29.

Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio, hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione nella misura del 30 per cento della quota stessa.

Articolo 30.

A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di profugo dalla vigente legislazione, ancorché abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1 marzo 1949, n.51, e 1 agosto 1949, n.453, sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge, e cioè:

- 1) l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonché l'assistenza farmaceutica prevista nell'art.8;

2) i benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attività artigiane, industriali e professionali di cui agli articoli 12, 13, 27 e 28;

3) il diritto di assegnazione agli alloggi come dall'ultimo comma dell'art.23;

4) le preferenze per l'emigrazione di cui all'art.29.

Inoltre, agli stessi, in caso di particolare comprovato bisogno, in via eccezionale, potrà essere accordata ulteriore assistenza nei limiti di bilancio.

Articolo 31.

I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'art.1 per i concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 32.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono concessi anche ai cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e, attualmente, residenti in Tripolitania, dei quali sia accertato lo stato di bisogno.

Il pagamento di tali sussidi sarà effettuato per il tramite della rappresentanza del governo italiano in Tripoli, con i fondi stanziati dal Ministero dell'Interno.

Si applicano a tali categorie di profughi le norme generali contenute negli articoli 1, 2, 6, 7 e 14 della presente legge.

Articolo 33.

Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli 17 e 23, non si applicano ai militari o ai dipendenti dello stato o di enti pubblici.

Articolo 34.

Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n.556, la legge 1 marzo 1949, n.51 e la legge 1 agosto 1949, n.453, sono abrogati.

Disposizione Transitoria

Articolo 35.

Le disposizioni contenute nell'art.1 della legge 5 gennaio 1950, n.1, con cui i trattamenti assistenziali già previsti a favore dei profughi da precedenti norme legislative venivano ad ogni effetto prorogati fino al 30 giugno 1950, sono richiamate in vigore dal 1 luglio 1950 sino alla data di applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 4 marzo 1952

Einaudi

De Gasperi – Scelba

Vanoni - Pella – Aldisio

Visto, il Guardasigilli: Zoli

Documento n. 17

Legge 25 giugno 1952, n. 907

Approvazione ed esecuzione dell'accordo supplementare tra il governo italiano e l'organizzazione internazionale profughi (IRO) concernente le operazioni IRO in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 1952

Preambolo

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulga
la seguente legge:

Articolo 1.

È approvato l'accordo supplementare tra il governo italiano e l'organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950.

Articolo 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo suddetto a decorrere dal 1 dicembre 1950.

Articolo 3.

L'attuazione di quanto previsto dal presente accordo è affidata all'Amministrazione Aiuti Internazionali, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 19 settembre 1947, n. 1006.

Articolo 4.

Il contributo del governo italiano alla organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.) per l'esercizio finanziario 1950-51 è devoluto all'Amministrazione Aiuti Internazionali per provvedere, per l'esercizio medesimo, alle spese che essa dovrà sostenere per l'attuazione del presente accordo.

Alla spesa di lire 950.000.000 relativa all'esercizio 1951-52 si farà fronte con la riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro per il Tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1952

Pella

Visto, il Guardasigilli: Zoli

ANNESSO A

Accordo supplementare tra il governo italiano e l'organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-1951.

Preambolo

Il governo italiano e l'organizzazione internazionale profughi (nel testo denominata IRO);
vista la raccomandazione in data 10 novembre 1950 del comitato misto del governo italiano e dell'IRO, istituito dall'art. VII dell'accordo tra il governo italiano e l'IRO del 24 ottobre 1947;
considerato l'approssimarsi della data di conclusione delle operazioni IRO e l'opportunità che ne deriva di concentrare nel periodo residuo ogni sforzo ed ogni risorsa dell'IRO per la risistemazione dei profughi all'estero.
considerata l'opportunità che a tal fine il governo italiano contribuisca a sollevare l'IRO dal carico dell'assistenza materiale dei profughi, in tal modo aderendo alle richieste fatte dall'organizzazione predetta;
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

L'IRO si impegna ad intensificare al massimo grado possibile l'attività di risistemazione all'estero dei profughi che rientrino nel mandato della missione IRO in Italia alla data del 30 settembre 1950, in modo che tutti i profughi risistemabili siano effettivamente trasferiti all'estero prima della fine delle operazioni.

Il numero dei profughi risistemati durante il periodo supplementare non sarà inferiore alle 20.000 unità, sempre che il governo italiano, da parte sua, si adoperi nel modo più opportuno ed efficace, cooperando con la missione IRO in Italia per individuare il numero dei rifugiati necessario al completamento della precitata cifra di 20.000 unità.

Detti profughi dovranno rientrare nel mandato dell'IRO e ad essi dovranno essere offerte adeguate possibilità di risistemazione da parte delle missioni di reclutamento.

Resta altresì stabilito che i profughi, l'onere della cui assistenza materiale sarà trasferito dall'IRO al governo italiano, in base al presente accordo, non potranno eccedere il numero di 9.500 circa, inclusi in tale cifra:

- a) 3.600 rifugiati che ricevono una qualsiasi forma di assistenza fuori campo e 4.200 assistiti nei campi di Aversa, Capua, Salerno e S. Antonio a Pontecagnano;
- b) i casi difficili ospedalizzati in numero massimo di 1.000 (compresi i famigliari) che - ai fini del contributo finanziario - il governo italiano considererà come assistiti in campo.

Nel predisporre i propri piani di risistemazione e d'imbarco, le autorità dell'IRO si varranno della collaborazione delle autorità italiane e le terranno tempestivamente informate al riguardo, onde permettere loro di seguire il movimento generale dei profughi e di presentare eventuali suggerimenti in merito.

Articolo 2.

Alla data del 1 febbraio 1951, l'IRO trasferirà al governo italiano la responsabilità dell'assistenza in denaro ai profughi che a quella data ricevono tale assistenza dall'IRO, e cioè non più di 3.600 profughi che attualmente si trovano fuori campo.

Tale assistenza sarà corrisposta alle stesse condizioni e nelle stesse misure previste per i profughi italiani.

Dalla data della firma del presente accordo supplementare fino al 1 febbraio 1951, l'IRO si adopererà perché il suddetto numero di profughi assistiti fuori campo venga ridotto il più possibile.

Articolo 3.

Alla data del 1 febbraio 1951, l'IRO concentrerà a Bagnoli i profughi in via di risistemazione all'estero che si trovano attualmente negli altri campi IRO, adoperandosi affinché il numero di

questi sia il più elevato possibile.

Alla stessa data l'IRO trasferirà al governo italiano l'amministrazione dei quattro campi rimanenti, cioè Aversa, Capua, Salerno e S. Antonio a Pontecagnano, per un massimo di 4.200 unità complessive.

Il costo del mantenimento dei profughi in tali campi continuerà, fino al 31 marzo 1951, ad essere a carico dell'IRO, sulla base di una quota giornaliera pro capite di lire 350.

I campi predetti passeranno al governo italiano con la relativa attrezzatura al completo, inclusa quella ospedaliera, atta ad assicurare il pieno funzionamento dei campi stessi.

L'IRO provvederà, inoltre, prima del passaggio di gestione, a far cessare i rapporti d'impiego e di lavoro ed a liquidare i diritti relativi al personale dipendente.

Articolo 4.

Entro il 15 gennaio 1951, l'IRO farà pervenire al governo italiano due distinti elenchi nominativi dei profughi la cui assistenza verrà trasferita, sia in campo che fuori campo, al governo italiano, in base agli articoli precedenti del presente accordo.

Un elenco nominativo dei casi difficili da trasferirsi dall'IRO sarà fornito dall'organizzazione almeno 30 giorni prima della data in cui si effettuerà il suddetto trasferimento.

Articolo 5.

Il governo italiano si riserva il diritto di negoziare con il costituendo Alto Commissariato Profughi dell'Organizzazione Nazioni Unite ogni forma di cooperazione capace di alleggerire l'onere derivante dal presente accordo.

Articolo 6.

Il governo italiano si riserva di affidare, ai sensi della lettera c) dell'articolo 2 del D. L. 19 settembre 1947, n. 1006, l'amministrazione dei campi ad esso trasferiti ad una costituenda sezione dell'amministrazione aiuti internazionali, che prenderà il nome di Assistenza Profughi Stranieri (APS).

Il trattamento ed il regime disciplinare dei profughi ospiti nei campi gestiti dall'APS saranno in tutto identici a quelli vigenti per i profughi italiani.

Tutte le questioni che dovessero sorgere riguardo al regime disciplinare dei profughi ed al loro trattamento saranno sottoposte ad un comitato interministeriale, presieduto da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate, al quale potranno essere chiamati, con funzioni consultive, i rappresentanti dell'IRO.

Articolo 7.

Fino al 30 settembre 1951 - data della cessazione della sua attività - l'IRO eserciterà a favore dei profughi, la cui assistenza, ai termini del presente accordo, viene trasferita al governo italiano e che saranno protetti dal governo italiano, l'assistenza per il loro rimpatrio e risistemazione in paesi di accoglimento.

È inteso che l'IRO potrà continuare a fornire ai profughi quei servizi di documentazione, di certificazione e di assistenza legale che saranno necessari, senza che ciò comporti alcun onere per il governo italiano.

Inoltre, l'IRO potrà presentare al governo italiano suggerimenti su ogni questione riguardante i legittimi interessi dei profughi.

Articolo 8.

Il governo italiano gradirà ogni forma di assistenza che le società volontarie di qualsiasi natura e confessione, debitamente riconosciute dal governo italiano, siano in grado di dare ai profughi,

senza che ciò influisca sulla misura e qualità dell'assistenza data dal governo italiano e concederà, per giustificati motivi, ai loro rappresentanti l'accesso ai campi.

Articolo 9.

A riconoscimento dell'onere cui si sottopone il governo italiano, l'IRO rinuncia al contributo dovutole dall'Italia per il periodo supplementare.

È comunque inteso che, nel provvedere all'IRO i servizi e le facilitazioni di cui all'articolo III dell'accordo del 24 ottobre 1947 ed alla lettera aggiuntiva di pari data, per il periodo 1° aprile-30 settembre 1951:

1° Il governo italiano provvederà alle spese per i trasporti ferroviari e stradali per un importo non eccedente la somma di lire 50.000.000;

2° le spese per gli affitti e le riparazioni delle proprietà occupate dall'IRO durante detto periodo saranno oggetto di ulteriori discussioni fra l'IRO ed il governo italiano, rimanendo inteso che il governo italiano non è impegnato a pagare in contanti una somma superiore a lire 20.000.000.

Articolo 10.

Per le spese inerenti all'esecuzione del programma delle operazioni in Italia per il periodo supplementare, il governo italiano accetterà in cessione da parte dell'IRO la somma di un milione e centomila dollari canadesi e quella di un milione settantamila quattrocento ventotto lire sterline inglesi, entrambe al cambio in lire italiane del giorno in cui la cessione stessa verrà effettuata.

Articolo 11.

La soluzione del problema riguardante i casi difficili ospedalizzati che rimarranno in Italia farà oggetto di speciale accordo fra le parti interessate.

L'IRO dal canto suo si adopererà nel più efficace dei modi perché alla fine delle sue attività in Italia il numero di detti casi sia ridotto al minimo.

Articolo 12.

Il presente accordo, che avrà effetto dal 1 dicembre 1950, entrerà definitivamente in vigore appena sia stato approvato da parte dei competenti organi costituzionali della Repubblica Italiana.

Immediata notifica di tale adempimento sarà data dal governo italiano all'IRO.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma il 14 novembre 1950, in doppio originale, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Dominedò

Arthur N. Rucker

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

il Ministro per gli Affari Esteri

De Gasperi

Documento n. 18

EPG, *Fondo IACP*, b. 168, fasc. III

Circolare del 22 luglio 1952

Prefettura di Grosseto

Grosseto, 22 luglio 1952

Prot. n. 4876

Oggetto: Costruzioni alloggi per ricovero profughi.

Al Sindaco di Grosseto

e, p.c.

Al Sig. Ing.re Capo del Genio Civile – Grosseto

al Sig. Presidente Istituto Autonomo Case Popolari – Grosseto

In esecuzione al disposto degli articoli 18 e seguenti della legge 4 marzo 1952 n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo, il Ministero dell'Interno ha disposto la costruzione a Grosseto di un gruppo di abitazioni per la sistemazione dei profughi.

Salvo le determinazioni definitive da adottarsi dal predetto Ministero di concerto con quello dei Lavori Pubblici, dovrebbero essere costruiti n° 50 appartamenti di un vano, n° 46 appartamenti di due vani, n° 3 appartamenti di tre vani ed un appartamento di quattro vani, tutti oltre gli accessori. Premesso quanto sopra ed in relazione al colloquio odierno, prego la S.V. di voler sottoporre al prossimo Consiglio Comunale la opportunità che il Comune ceda gratuitamente, analogamente a quanto già fatto da altre Amministrazioni comunali, l'area necessaria che dovrebbe ricadere in zona già fornita di acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione ecc. o nella quale codesto Comune realizzerebbe sicuramente tali impianti durante la costruzione degli alloggi.

Si resta in attesa di ricevere, con ogni possibile urgenza, la deliberazione consiliare in triplice copia.

Il Prefetto G. Russo

Documento n. 19

Memorandum d'intesa

Firmato a Londra il 5 ottobre 1954

fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia,
concernente il Territorio Libero di Trieste

In vista del fatto che è stata constatata l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia hanno mantenuto dalla fine della guerra occupazione e Governo militare nelle Zone A e B del Territorio. Quando il Trattato fu firmato non era mai stato inteso che queste responsabilità dovessero essere altro che temporanee e i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, quali paesi principalmente interessati, si sono recentemente consultati tra loro per esaminare la maniera migliore per mettere fine all'attuale insoddisfacente situazione. A seguito di che essi si sono messi d'accordo sulle seguenti misure di carattere pratico.

Non appena il presente Memorandum d'intesa sarà stato parafato e le rettifiche alla linea di demarcazione da esso previste saranno state eseguite, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia porranno termine al Governo militare nelle Zone A e B del Territorio. I Governi del Regno Unito e degli Stati Uniti ritireranno le loro Forze Armate dalla zona a nord della nuova linea di demarcazione e cederanno l'Amministrazione di tale zona al Governo italiano. I Governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro Amministrazione civile sulla zona per la quale avranno la responsabilità.

Le rettifiche della linea di demarcazione, di cui al paragrafo 2, verranno eseguite in conformità con la carta di cui all'Allegato I.

Una demarcazione preliminare sarà eseguita da rappresentanti del Governo Militare Alleato e del Governo Militare jugoslavo non appena il presente Memorandum d'intesa sarà stato parafato e in ogni caso entro tre settimane dalla data della parafatura. I Governi italiano e jugoslavo nomineranno immediatamente una Commissione di demarcazione con il compito di stabilire una più precisa determinazione della linea di demarcazione, in conformità con la carta di cui all'Allegato I.

I Governi italiano e jugoslavo concordano di dare esecuzione allo Statuto speciale contenuto nell'Allegato II.

Il Governo italiano si impegna a mantenere il Porto Franco a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di pace con l'Italia.

I Governi italiano e jugoslavo convengono di non intraprendere alcuna azione giudiziaria o amministrativa diretta a sottoporre a procedimenti o discriminazioni la persona o i beni di qualsiasi residente nelle zone che vengono sottoposte alla loro amministrazione civile in base al presente Memorandum d'intesa per passate attività politiche connesse con la soluzione del problema del Territorio Libero di Trieste.

I Governi italiano e jugoslavo convengono di aprire negoziati entro un periodo di due mesi dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa allo scopo di raggiungere prontamente un accordo

che regoli il traffico locale e che comprenda facilitazioni per il movimento dei residenti nelle zone limitrofe, per terra e per mare, attraverso la linea di demarcazione, per normali attività commerciali e di altro genere nonché per i trasporti e le comunicazioni. Quest'accordo riguarderà Trieste e l'area adiacente. In attesa della conclusione del predetto accordo le competenti autorità, ciascuna per quanto le concerne, prenderanno misure appropriate allo scopo di facilitare il traffico locale.

Per il periodo di un anno a partire dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa le persone già residenti ("pertinenti") e nelle zone che vengono sotto l'Amministrazione civile dell'Italia o della Jugoslavia saranno libere di farvi ritorno. Le persone che ritorneranno, così come quelle che vi abbiano già fatto ritorno, godranno degli stessi diritti degli altri residenti in tali zone. I loro beni ed averi saranno a loro disposizione, secondo le leggi in vigore, salvo che essi li abbiano alienati nel frattempo. Per un periodo di due anni dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa le persone già residenti nell'una o nell'altra delle predette zone e che non intendono di ritornarvi, e le persone ivi attualmente residenti le quali decidano, entro un anno dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa, di abbandonare tale residenza, avranno facoltà di trasferire i loro beni mobili ed i loro fondi. Nessun diritto d'esportazione o di importazione o tassa di qualsiasi altro genere verrà imposto in relazione con il trasferimento di tali beni. Le somme derivanti dalla vendita dei beni delle persone, ovunque residenti, che entro due anni dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa abbiano deciso di alienare i propri beni mobili e immobili, saranno depositate in conti speciali presso le Banche nazionali d'Italia o di Jugoslavia. Il saldo tra questi due conti sarà liquidato dai due Governi al termine del periodo di due anni. I Governi italiano e jugoslavo, senza pregiudizio dell'esecuzione immediata delle norme contenute nel presente paragrafo, si impegnano a concludere un accordo dettagliato entro sei mesi dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa.

Il presente Memorandum d'intesa verrà comunicato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Londra, 5 ottobre 1954

ALLEGATO I

È una carta geografica con i confini, che sono quelli attuali.

ALLEGATO II

STATUTO SPECIALE

Considerando che è intenzione comune del Governo italiano e del Governo jugoslavo di assicurare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione nelle zone che, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'intesa, vengono sotto la loro amministrazione, viene convenuto quanto segue:

Nell'amministrazione delle rispettive zone le autorità italiane e jugoslave si conformeranno ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in maniera che tutti gli abitanti delle due zone possano, senza discriminazione, avere il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali stabiliti nella predetta Dichiarazione.

Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità dei diritti e di

trattamento con gli altri abitanti delle due zone. Questa parità implica che essi godranno:

della uguaglianza con gli altri cittadini riguardo ai diritti politici e civili, nonché agli altri diritti dell'uomo e libertà fondamentali garantiti dall'art. 1;

di uguali diritti nel conseguimento e nell'esercizio dei pubblici servizi, funzioni, professioni ed onori;

della uguaglianza di accesso agli uffici pubblici ed amministrativi; a questo riguardo le amministrazioni italiana e jugoslava saranno guidate dal principio di facilitare, rispettivamente al gruppo etnico jugoslavo ed al gruppo etnico italiano sotto la loro amministrazione, una equa rappresentanza nelle cariche amministrative e specialmente in quei campi, quali l'Ispettorato delle scuole, in cui gli interessi di tali abitanti sono particolarmente in causa;

dell'uguaglianza di trattamento nell'esercizio dei loro mestieri o professioni, nell'agricoltura, nel commercio, nell'industria o in ogni altro campo, e nell'organizzare e dirigere associazioni e organismi economici per questo scopo. Tale uguaglianza di trattamento riguarderà anche la tassazione. A questo riguardo coloro che esercitano attualmente un mestiere od una professione e non posseggono il diploma o certificato prescritto per l'esercizio di tale attività, avranno quattro anni di tempo dalla data della parafatura del presente Memorandum d'intesa per conseguire il necessario diploma o certificato. Ai predetti non verrà impedito l'esercizio del loro mestiere o professione in conseguenza della mancanza dei prescritti titoli, salvo che essi abbiano omesso di conseguirli nel predetto termine di quattro anni;

dell'eguaglianza di trattamento nell'uso delle lingue come è precisato al successivo articolo 5;

uguaglianza con gli altri cittadini nel settore dell'assistenza sociale e delle pensioni (indennità malattia, pensioni vecchiaia e invalidità, incluse invalidità causate dalla guerra e pensioni ai congiunti dei caduti in guerra).

L'incitamento all'odio nazionale e razziale nelle due zone è proibito e qualsiasi atto del genere sarà punito.

Il carattere etnico ed il libero sviluppo culturale del gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e del gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno salvaguardati:

essi avranno diritto ad una loro propria stampa nella lingua materna;

le organizzazioni educative, culturali, sociali e sportive di entrambi i gruppi avranno libertà di funzionamento in conformità con le leggi in vigore. A tali organizzazioni sarà concesso un trattamento pari a quello accordato ad altre organizzazioni corrispondenti nelle loro rispettive zone specialmente per quanto concerne l'uso di edifici pubblici, la radio e l'assistenza a carico di fondi pubblici; e le autorità italiane e jugoslave si adopereranno altresì per assicurare a tali organizzazioni il mantenimento delle stesse facilitazioni di cui godono ora, o di altre equivalenti;

ad entrambi i gruppi saranno concessi asili d'infanzia, scuole elementari, secondarie e professionali con insegnamento nella lingua materna. Tali scuole saranno conservate in tutte le località della zona amministrata dall'Italia dove vi siano fanciulli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo, ed in

tutte le località della zona amministrata dalla Jugoslavia dove vi siano fanciulli appartenenti al gruppo etnico italiano. I Governi italiano e jugoslavo convengono di conservare le scuole esistenti, secondo l'elenco allegato, e che sono destinate ai gruppi etnici delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione. Essi si consulteranno nella Commissione mista di cui all'ultimo articolo del presente Statuto prima di chiudere una di dette scuole.

Dette scuole godranno di parità di trattamento con le altre scuole dello stesso tipo nelle zone amministrare rispettivamente dall'Italia e dalla Jugoslavia per quanto concerne l'assegnazione di libri di testo, di edifici e di altri mezzi materiali, nonché il numero e la posizione degli insegnanti ed il riconoscimento dei titoli di studio. Le Autorità italiane e jugoslave si adopereranno per assicurare che l'insegnamento in tali scuole venga impartito da insegnanti della stessa lingua madre degli alunni.

Le autorità italiane e jugoslave promuoveranno sollecitamente quelle disposizioni giuridiche che possano rendersi necessarie affinché l'organizzazione permanente di tali scuole sia regolata in conformità con le disposizioni che precedono. Gli insegnanti di lingua italiana che alla data della parafatura del presente Memorandum d'intesa prestano servizio come insegnanti nell'organizzazione scolastica della zona amministrata dalla Jugoslavia e gli insegnanti di lingua slovena che alla stessa data prestano servizio come insegnanti nell'organizzazione scolastica della zona amministrata dall'Italia non saranno rimossi dai loro posti per il motivo che non dispongono dei prescritti diplomi di abilitazione. Questa disposizione eccezionale non dovrà valere come precedente o essere invocata come applicabile ad altri casi all'infuori di quelli relativi alle categorie sopra specificate. Nel quadro delle leggi in vigore le autorità jugoslave e italiane faranno quanto ragionevolmente possibile per dare ai predetti insegnanti la opportunità, come previsto nel precedente articolo 2 (d), di conseguire il medesimo status del personale insegnante di ruolo.

I programmi scolastici delle scuole sopra menzionate non dovranno essere di ostacolo al carattere nazionale degli alunni

Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la loro lingua nei loro rapporti personali ed ufficiali con le autorità amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte delle autorità; nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, almeno una traduzione delle risposte dovrà essere fornita dalle Autorità. Gli atti pubblici concernenti gli appartenenti ai due gruppi etnici, comprese le sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella rispettiva lingua. Lo stesso principio si applicherà agli avvisi ufficiali, alle pubbliche ordinanze ed alle pubblicazioni ufficiali. Nella zona sotto l'amministrazione italiana le iscrizioni sugli enti pubblici ed i nomi delle località e delle strade saranno nella lingua del gruppo etnico jugoslavo, oltre che nella lingua dell'Autorità amministratrice, in quei distretti elettorali del Comune di Trieste e negli altri Comuni nei quali gli appartenenti al detto gruppo etnico costituiscono un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione; nei Comuni della zona sotto amministrazione jugoslava, dove gli appartenenti al gruppo etnico italiano costituiscono un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione, tali iscrizioni e tali nomi saranno in italiano, oltre che nella lingua della Autorità Amministratrice.

Lo sviluppo economico della popolazione etnicamente jugoslava nella zona amministrata dall'Italia e della popolazione etnicamente italiana nella zona amministrata dalla Jugoslavia, sarà assicurato senza discriminazione e con un'equa ripartizione dei mezzi finanziari disponibili.

Nessun mutamento dovrebbe essere apportato alle circoscrizioni delle unità amministrative fondamentali, nelle zone che vengono rispettivamente sotto l'amministrazione civile dell'Italia e della Jugoslavia, con l'intento di arrecare pregiudizio alla composizione etnica delle unità stesse.

Una speciale Commissione mista italo-jugoslava verrà istituita con compiti di assistenza e consultazione sui problemi relativi alla protezione del gruppo etnico jugoslavo nella zona sotto amministrazione italiana e del gruppo etnico italiano nella zona sotto amministrazione jugoslava. La Commissione esaminerà altresì i reclami e le questioni sollevate da individui appartenenti ai rispettivi gruppi etnici in merito alla esecuzione del presente Statuto. I Governi italiano e jugoslavo faciliteranno le visite di tale Commissione alle zone sotto la loro amministrazione e accorderanno ogni agevolazione per l'assolvimento dei suoi compiti. I due Governi si impegnano a negoziare immediatamente un particolareggiato regolamento relativo al funzionamento della Commissione.

Londra, 5 ottobre 1954.

VLADIMIR VELEBIT
MANLIO BROSIO

I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

Porto franco

Lettera dell'Ambasciatore d'Italia a Londra all'Ambasciatore di Jugoslavia:

In vista della inapplicabilità delle disposizioni dell'Allegato VIII del Trattato di pace con l'Italia relative ad un regime internazionale del Porto Franco di Trieste ed in relazione all'art. 5 del Memorandum d'intesa parafato oggi, il Governo italiano invita il Suo Governo a partecipare con altri Governi interessati ad una riunione in data prossima per consultarsi circa la elaborazione delle misure necessarie per applicare nel quadro della situazione esistente gli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di pace con l'Italia allo scopo di assicurare il più ampio uso possibile del Porto Franco in armonia con le necessità del commercio internazionale.

Nelle more delle sopramenzionate consultazioni, il Governo italiano emanerà norme preliminari per regolare l'amministrazione del Porto Franco.

Sedi culturali

Lettera dell'Ambasciatore d'Italia a Londra all'Ambasciatore Jugoslavia:

Il mio Governo desidera informarLa che, nell'assumere l'amministrazione della zona per la quale sarà responsabile in base alle disposizioni del Memorandum d'intesa parafato oggi a Londra, esso renderà disponibile una casa in Roiano o in altro sobborgo da essere adibita a sede culturale per la comunità slovena di Trieste e metterà altresì a disposizione i fondi per la costruzione e l'arredamento di una nuova sede culturale in via Petronio. P, confermato che anche la "Narodni Dom" a San Giovanni è disponibile per essere adibita a sede culturale.

È inteso dal mio Governo che per parte sua il Governo jugoslavo è disposto a prendere in favorevole considerazione le richieste fatte da organizzazioni culturali italiane per ottenere ulteriori locali per le loro attività culturali nella zona che viene sotto l'amministrazione jugoslava.

Risposta dell'Ambasciatore di Jugoslavia a Londra all'Ambasciatore d'Italia:

Desidero ringraziarLa per la Sua lettera del 5 ottobre 1954 relativa alle sedi da mettere a disposizione di organizzazioni culturali slovene in Trieste e nei suoi sobborghi e di informarLa che il Governo jugoslavo è pronto a prendere in favorevole considerazione richieste di organizzazioni culturali italiane intese ad ottenere ulteriori locali per le loro attività culturali nella zona che viene sotto l'amministrazione jugoslava.

Uffici per lo svolgimento delle funzioni consolari

Lettera dell'Ambasciatore d'Italia a Londra all'Ambasciatore di Jugoslavia:

Ho l'onore di riferirmi al Memorandum d'intesa parafato oggi a Londra e di chiedere se il Suo Governo è d'accordo a che il mio Governo apra un Ufficio in Capodistria per lo svolgimento delle funzioni consolari nei riguardi del territorio che verrà sotto l'amministrazione jugoslava in base alle disposizioni del Memorandum sopra menzionato. Nel caso che il Suo Governo sia d'accordo il mio Governo si propone di nominare un Console a capo di tale Ufficio. Sono in grado di dichiarare che il mio Governo, per parte sua, è pronto ad approvare la conversione della rappresentanza jugoslava a Trieste in un Ufficio per lo svolgimento delle funzioni consolari nei riguardi del territorio che verrà sotto l'amministrazione italiana ai termini del Memorandum d'intesa.

Risposta dell'Ambasciatore di Jugoslavia a Londra all'Ambasciatore d'Italia:

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna e di ringraziarLa per la proposta del Suo Governo relativa alla rappresentanza del Governo jugoslavo in Trieste. Il mio Governo si propone di nominare un Console Generale come Capo della sua rappresentanza a Trieste. Il mio Governo è d'accordo, da parte sua, per l'apertura da parte del Suo Governo di un Ufficio in Capodistria per lo svolgimento delle funzioni consolari nei riguardi del territorio che verrà sotto l'amministrazione jugoslava.

Trapasso dei poteri

Lettere identiche dirette dal Signor Harrison e dal Signor Thompson all'Ambasciatore d'Italia a Londra:

Il mio Governo si riferisce alla decisione contenuta nel Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e Jugoslavia, in base alle disposizioni del quale la responsabilità per la zona del Territorio Libero di Trieste amministrata dal Governo Militare del Regno Unito e degli Stati Uniti sarà da questo lasciata ed assunta dal Governo italiano. Per assicurare che la cessazione del Governo Militare e l'assunzione dell'amministrazione da parte dell'Italia, come pure il ritiro delle truppe del Regno Unito e degli Stati Uniti e l'entrata delle truppe

italiane abbiano luogo in maniera sollecita e indisturbata, si propone che il Governo italiano designi un suo rappresentante per incontrarsi ad una data prossima con il Comandante della zona anglo-americana al fine di stabilire le misure del caso. Il mio Governo spera di essere in grado di eseguire tali misure entro un mese dalla data della parafatura del Memorandum d'intesa.

Lettere identiche dell'Ambasciatore d'Italia a Londra al Signor Harrison e al Signor Thompson:

Ho il piacere di accusare ricevuta ecc. ecc. Il mio Governo ha designato il Generale di Divisione Edmondo De Renzi quale suo rappresentante per incontrarsi con il Comandante della zona anglo-americana del Territorio Libero di Trieste per stabilire gli accordi relativi al cambio di amministrazione in quella zona del Territorio Libero di Trieste la cui responsabilità sarà assunta dall'Italia. Resta inteso che non appena le rettifiche della linea di demarcazione saranno state eseguite, avrà luogo l'ingresso delle truppe italiane, nel momento indicato in detti accordi e simultaneamente con il ritiro definitivo delle forze armate britanniche ed americane e l'assunzione della responsabilità da parte dell'Italia.

Liste delle scuole esistenti

menzionate nell'articolo 4 (c) dell'Allegato II (Statuto Speciale) del Memorandum d'intesa I.

I. Scuole slovene attualmente in funzione nella zona che viene sotto l'amministrazione dell'Italia in base al Memorandum d'intesa.

I. ASILI INFANTILI

- a) Municipio di Trieste: Barcola, Gretta via S. Fortunato, San Giovanni, San Giacomo, Servola, San Sabba, Longera, Basovizza, Trebiciano, Villa Opicina, S. Croce, Prosecco;
- b) Comune di Duino-Aurisina: Malchina, Aurisina, Duino;
- c) Comune di Sgonico: Sgonico, Gabrovizza;
- d) Comune di Monrupino: Monrupino; e) Comune di San Dorligo della Valle: San Dorligo della Valle, Bagnoli della Rosandra, Sant'Antonio in Bosco, Domio.

2. SCUOLE ELEMENTARI

- a) Municipio di Trieste: San Giacomo, via S. Francesco, Via Donadoni, Servola, Cattinara, Roiano, Sant'Anna, San Giovanni, Barcola, Villa Opicina, Prosecco, Santa Croce, Trebiciano, Gropada, Basovizza;
- b) Comune di Duino-Aurisina: Aurisina, Sistiana, Duino, San Giovanni di Duino, Medeazza, Ceroglie, Malchina, Slivia, San Pelagio;
- c) Comune di Sgonico: Sales, Sgonico, Gabrovizza;
- d) Comune di Monrupino: Monrupino;
- e) Comune di San Dorligo della Valle: San Dorligo della Valle, Bagnoli della Rosandra, Sant'Antonio in Bosco, San Giuseppe della Chiusa, Domio, Caresana, Pese;
- f) Comune di Muggia: Stramare, Santa Barbara.

3. SCUOLE E CORSI PROFESSIONALI

- a) Municipio di Trieste: Scuola professionale industriale a Roiano, Scuola professionale industriale a San Giovanni, Corso professionale industriale a San Giovanni, Corso professionale industriale a Villa Opicina (2 anni), Corso professionale commerciale a Prosecco (2 anni), Corso professionale commerciale a Cattinara (2 anni), Corso professionale a Santa Croce;

- b) Comune di Duino-Aurisina: Corso professionale industriale ad Aurisina (2 anni);
- c) Comune di San Dorligo della Valle: Corso professionale industriale a San Dorligo della Valle (2 anni).

d) I sopramenzionati corsi professionali saranno cambiati in scuole professionali in base alla legge italiana.

4. SCUOLE SECONDARIE

Trieste: Scuola media inferiore, via delle Scuole Nuove, San Giacomo; Liceo scientifico con sezione classica, via Lazzaretto Vecchio 9; Istituto magistrale, piazzale Gioberti, San Giovanni; Istituto tecnico commerciale, piazzale Gioberti, San Giovanni.

II. Scuole italiane attualmente in funzione nella zona che viene sotto l'amministrazione della Jugoslavia in base al Memorandum d'intesa.

I. ASILI INFANTILI

Capodistria.

2 Classi italiane negli asili infantili in: Isola d'Istria, Pirano, Buie, Sicciole, Cittanova, Umago.

2. SCUOLE ELEMENTARI

Umago, Verteneglio, Castagna, Cittanova, Capodistria, Pirano, Santa Lucia, Sicciole, Buie, Grisignano, Momiano, San Nicolò, Isola d'Istria, Prade, Semedella, Strignano.

3. SCUOLE PROFESSIONALI

Capodistria, Isola d'Istria, Sicciole, Buie, Umago, Cittanova, sezione italiana della Scuola professionale triennale di artigianato femminile a Capodistria.

4. SCUOLE SECONDARIE

Capodistria: Scuola media inferiore e Ginnasio-Liceo classico " C. Combi. " (8 anni);

Pirano: Ginnasio-Liceo scientifico (8 anni);

Isola d'Istria: Scuola tecnica commerciale (2 anni).

Documento n. 20

ASGr, Fondo AAI, Corrispondenza e Atti, Servizio profughi stranieri,

A.A.I.

Circolare n. 101441

Roma, 16 settembre 1958

All'Ufficio provinciale AAI di Grosseto

Assistenza ai profughi cittadini italiani fuori Campo

Con lettera a parte è stato trasmesso l'elenco dei profughi cittadini italiani ai quali codesto UPAl deve corrispondere il sussidio mensile.

Le cure sanitarie sono fornite, come è noto, tramite il locale Comitato C.R.I.

La misura del sussidio a favore di ciascun profugo è stata indicata nel suddetto elenco.

Per facilitare il compito di codesto UPAl, finora limitato all'operazione di pagamento del sussidio, si fa presente quanto segue:

- 1) i profughi cittadini italiani assistiti dall'A.A.I. Fuori Campo sono una piccola aliquota, rispetto al numero dei profughi assistiti dal Ministero dell'Interno – Direzione Generale Assistenza Pubblica;
- 2) gli assistiti dall'A.A.I. si presentarono alla Missione IRO in un'epoca in cui il loro stato di cittadinanza non era ancora definito. Se fosse risultato – al momento della richiesta di iscrizione presso l'I.R.O. che essi erano in possesso della cittadinanza italiana, l'I.R.O. stessa non avrebbe potuto accoglierli tra i propri assistiti e, conseguentemente, l'A.A.I. non li avrebbe assunti in carico per l'assistenza;
- 3) al momento attuale, essendo chiaro il loro stato di cittadinanza, questa A.A.I. si troverebbe nella impossibilità giuridico amministrativa di continuare ad assisterli, dato che l'assistenza ai profughi cittadini italiani è di competenza del Ministero dell'Interno - Direzione Generale Assistenza Pubblica. Tuttavia, pur non volendo fissare fin d'ora la data della loro cancellazione dalle liste degli assistiti fuori Campo A.A.I., si raccomanda a codesto UPAl di voler attentamente vagliare la situazione di ciascun di essi, in relazione all'effettivo stato di bisogno, e segnalare a questa Sede quei profughi che risultino in condizioni economiche tali da non giustificare l'erogazione del sussidio;
- 4) si raccomanda inoltre di vagliare la situazione di ciascun profugo, in relazione alle norme in vigore per l'assistenza ai profughi cittadini italiani (Legge 4 marzo 1952 n. 137, 17 luglio 1954 n. 594 e successive disposizioni ministeriali);
- 5) in seguito alle segnalazioni che saranno inviate a questa Sede, in ordine a quanto stabilito ai precedenti numeri 3 e 4, e previa specifica autorizzazione, codesto UPAl provvederà:
 - a – alla cancellazione degli assistiti non bisognosi
 - b – a predisporre, in accordo con le locali Autorità, un piano concreto in base al quale la responsabilità dell'assistenza ai profughi cittadini italiani sia trasferita dall'A.A.I. ai locali Uffici assistenziali dell'Amministrazione Provinciale e Comunale.

Si resta in attesa di ricevere, separatamente, gli elenchi dei profughi che non sono in condizioni di bisogno e di quelli che, a norma delle già citate leggi, non avrebbero più diritto all'assistenza.

Si raccomanda di non effettuare alcuna cancellazione o variazione nel trattamento assistenziale, senza esplicita autorizzazione della Scrivente.

Il Direttore Generale

Dr. E. Cambi

Documento n. 21

Trattato di Osimo

10 novembre 1975

Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Le parti contraenti

Convinte che la cooperazione pacifica e le relazioni di buon vicinato fra i due Paesi ed i loro popoli corrispondono agli interessi essenziali dei due Stati,

Considerando che gli accordi che esse hanno concluso finora hanno creato condizioni favorevoli allo sviluppo ulteriore ed all'intensificazione delle relazioni reciproche,

Convinte che la uguaglianza fra Stati, la rinuncia all'impiego della forza ed il rispetto conseguente della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere, il regolamento pacifico delle controversie, la non ingerenza negli affari interni degli altri Stati, il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà, unitamente all'applicazione in buona fede di ogni obbligo internazionale, rappresentano la base della salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale e dello sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati.

Confermando la loro lealtà al principio della protezione, la più ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici che deriva dalle loro Costituzioni e dai loro ordinamenti interni e che ciascuna delle due parti realizza in maniera autonoma, ispirandosi anche ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e dei Patti Universali dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e dei patti Universali dei Diritti dell'Uomo.

Animate dal desiderio di manifestare, attraverso il presente trattato, l'intenzione comune di intensificare, nell'interesse dei due Paesi, i rapporti esistenti di buon vicinato e di cooperazione pacifica,

Convinte parimenti che ciò contribuirà al rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

La frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, per la parte che non è indicata come tale nel trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, è descritta nel testo di cui all'Allegato I e tracciata sulla carta di cui all'Allegato II del presente trattato.

In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e carta, farà fede il testo.

Articolo 2.

La frontiera fra i due Stati nel Golfo di Trieste è descritta nel testo di cui all'Allegato III e tracciata sulla carta di cui all'Allegato IV del presente trattato.

In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e carta, farà fede il testo.

Articolo 3.

La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il 10 giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla Legge dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti.

Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo, alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente, hanno facoltà di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato VI del presente Trattato.

Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sarà tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o dell'altro coniuge.

I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori, in conformità con la normativa di diritto privato, applicabile in materia di separazione, nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 4.

I due governi concluderanno, al più presto possibile, un Accordo relativo ad un indennizzo globale e forfettario che sia equo ed accettabile dalle due Parti, dei beni, diritti ed interessi delle persone fisiche e giuridiche italiane, situati nella parte del territorio indicata all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, compresa nelle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, che hanno fatto oggetto di misure di nazionalizzazione o di esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità militari, civili o locali jugoslave, a partire dalla data dell'ingresso delle Forze Armate Jugoslave nel suddetto territorio.

A tale fine i due governi inizieranno negoziati entro il termine di due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Nel corso di questi negoziati i due governi esamineranno con spirito favorevole la possibilità di lasciare, in un certo numero di casi, gli aventi diritto che faranno domanda entro un termine da stabilire, la libera disponibilità dei beni immobili sopra menzionati, i quali siano già stati affidati in uso o in amministrazione ai membri vicini della famiglia del titolare, o in casi simili.

Articolo 5.

Al fine di regolare la materia delle assicurazioni sociali e delle pensioni di vecchiaia delle persone indicate all'articolo 3 del presente Trattato, le due parti concluderanno appena possibile un accordo relativo alle questioni che, secondo il Protocollo Generale del 14 novembre 1957, non sono già regolate dall'Accordo stipulato fra di esse in pari data.

A questo fine i due Governi inizieranno negoziati entro un termine di due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Fino alla conclusione dell'Accordo previsto al primo paragrafo di questo articolo, la salvaguardia degli interessi delle persone che attualmente godono di assicurazioni sociali e di pensioni di vecchiaia e che rientrano nel novero di quelle indicate all'articolo 3 del presente Trattato, è assicurata dalle misure che figurano all'Allegato IX del presente Trattato.

Articolo 6.

Le due parti confermano la loro volontà di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione

economica con l'obiettivo, in particolare del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due Paesi.

A questo fine esse hanno simultaneamente stipulato un Accordo sullo sviluppo della cooperazione economica.

Articolo 7.

Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato il Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Ciascuna parte ne darà comunicazione al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, al Governo degli Stati Uniti d'America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un termine di trenta giorni a partire dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 8.

Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna parte dichiara che essa manterrà in vigore le misure interne già adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurerà, nell'ambito del suo diritto interno al mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.

Articolo 9.

Il presente Trattato sarà ratificato appena possibile ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica simultaneamente con l'Accordo firmato in data odierna, riguardante lo sviluppo della cooperazione economica fra i due Paesi. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Belgrado.

Fatto a Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 in due originali in lingua francese

Per il Governo della Repubblica Italiana: M. Rumor.

Per il Governo della R. S. F. di Jugoslavia: M. Minic.

Documento n. 22

Relazione della Commissione mista storico-culturale italo-slovena (1993 – 2001)

Un tentativo di costruire una memoria storica condivisa dopo un secolo di tragiche contrapposizioni

La Commissione venne istituita nell'ottobre 1993 su iniziativa dei Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia con la consegna di...

I lavori della Commissione sono terminati nel luglio 2000.

La Relazione venne divulgata tramite stampa nella primavera 2001.

Componenti della Commissione:

Per l'Italia: Sergio Bartole (sostituito da Giorgio Conetti), Elio Apih (sostituito da Marina Cattaruzza), Angelo Ara, Paola Pagnini, Fulvio Salimbeni, Fulvio Tomizza (sostituito da Raoul Pupo), Lucio Toth.

Per la Slovenia: Milica Kacin-Wohinz, France Dolinar, Boris Gombač (sostituito da Aleksander Vuga), Branco Marušič, Boris Mlakar, Nevenka Troha, Andrej Vovko]

I rapporti italo-sloveni / Periodo 1880-1918

Il rapporto italo-sloveno nella regione adriatica ha la sua origine nella fase di crisi successiva al crollo dell'impero romano, quando da una parte sul tronco della romanità si sviluppa l'italianità e dall'altra si verifica l'insediamento della popolazione slovena. Di questo secolare rapporto di vicinanza e di convivenza s'intende qui trattare il periodo, che si apre intorno al 1880, segnato dal sorgere di un rapporto conflittuale e di un contrasto nazionale italo-sloveno.

Questo conflitto si sviluppa all'interno di una realtà politico-statale, la monarchia asburgica, della quale le diverse zone costituenti il Litorale austriaco erano entrate a far parte attraverso un secolare processo, iniziato nella seconda metà del XIV secolo e conclusosi, con l'Istria veneziana, nel 1797. La plurinazionale monarchia asburgica nella seconda metà del XIX secolo appare incapace di dare vita a un sistema politico che rispecchiasse compiutamente nella struttura statale la multinazionalità della società, ed è scossa pertanto da una questione delle nazionalità che essa non sarà in grado di risolvere. All'interno di questa Nationalitätenfrage asburgica si colloca il contrasto italo-sloveno, sul quale si riflettono anche i processi di modernizzazione e di trasformazione economica, che toccano tutta l'Europa centrale e la stessa area adriatica.

Il rapporto italo-sloveno appare così caratterizzato, secondo un modello che si ritrova anche in altri casi della società asburgica del tempo, da un contrasto tra coloro, gli italiani, che cercano di difendere uno stato di possesso (Besitzstand) politico-nazionale ed economico-sociale e coloro, gli sloveni, che tentano invece di modificare o di ribaltare la situazione esistente. Il problema è reso ancora più complesso dall'indubbio richiamo culturale ed emotivo, anche se non sempre politico, che l'avvenuta proclamazione del Regno d'Italia e forse più ancora il passaggio a questo stato dei vicini territori del Veneto e del Friuli esercitano sulle popolazioni italiane d'Austria. Allo sguardo che gli italiani rivolgono oltre le frontiere della monarchia si contrappone la volontà slovena di rompere i confini politico – amministrativi, che in Austria li dividono tra diversi Kronländer (oltre ai tre del Litorale, la Carniola, la Carinzia e la Stiria), limitandone i rapporti reciproci e la collaborazione politico-nazionale.

L'unione del Veneto al Regno d'Italia aveva determinato anche la nascita di una questione che tocca direttamente le relazioni italo-slovene: con il 1866 la Valle del Natisone, la Slavia veneta, entra a fare parte dello stato italiano, la cui politica verso la popolazione slovena esprime

immediatamente la differenza tra un vecchio stato regionale, la Repubblica di Venezia, e il nuovo stato nazionale. Il Regno d'Italia segue una linea di cancellazione del particolarismo linguistico, che ha le sue radici in una volontà uniformizzatrice che non tiene in alcun conto neppure l'atteggiamento lealístico della popolazione che è oggetto di queste misure.

Intorno all'anno 1880 gli sloveni si erano ormai dotati di basi sufficientemente solide per un'autonoma vita politica ed economica in tutte le unità politico - amministrative austriache nelle quali essi vivevano.

Anche nel Litorale austriaco il movimento politico degli sloveni del Goriziano, del Triestino e dell'Istria costituì parte integrante del movimento politico degli sloveni nel loro complesso. Viene così a diminuire, per poi cessare quasi completamente nei decenni successivi, l'assimilazione della popolazione slovena (e anche croata) trasferitasi nei centri cittadini e in particolare a Trieste.

La più viva coscienza politica e nazionale e la maggiore solidità economica sono alla base di questo fenomeno che allarma le élites italiane, dà vita a una politica spesso angusta di difesa nazionale, che contrassegnerà la storia della regione sino al 1915, e contribuisce a rendere più teso il rapporto tra i due gruppi nazionali, anche a causa delle contrastanti aspirazioni slovene e italiane a una diversa delimitazione dei rispettivi territori nazionali.

In tutte e tre le componenti territoriali del Litorale austriaco (Trieste, Contea di Gorizia e di Gradisca, Istria) sloveni e italiani convivevano gli uni accanto agli altri. Nel Goriziano la delimitazione nazionale appariva più netta, con una separazione longitudinale Occidente-Oriente, etnicamente mista era solo la città di Gorizia, dove il numero degli sloveni era però crescente, tanto da far ritenere ad autori politici sloveni alla vigilia del 1915 che il raggiungimento di una maggioranza slovena nella città isontina fosse ormai imminente. Trieste era a maggioranza italiana, ma il suo circondario era sloveno.

Anche in questo caso la popolazione slovena appariva in ascesa. In Istria gli sloveni erano presenti nelle zone settentrionali, per la precisione nel circondario delle cittadine costiere a prevalenza italiana.

In tutta l'Istria il movimento politico-nazionale degli sloveni si saldava con quello croato, rendendo talora difficile una trattazione distinta delle due componenti della realtà slavo-meridionale della penisola.

Il carattere peculiare degli insediamenti italiano e sloveno nel Litorale è rappresentato dalla fisionomia prevalentemente urbana di quello italiano ed eminentemente rurale di quello sloveno.

Questa distinzione non va però assolutizzata, non devono essere dimenticati gli insediamenti rurali italiani in Istria e in quella parte del Goriziano detta allora Friuli Orientale e quelli urbani sloveni - oltre a tutto in espansione, come si è già detto - a Trieste e a Gorizia.

Ma anche se una separazione troppo marcata tra realtà urbana e rurale va evitata, il rapporto città - campagna rappresenta effettivamente un momento fondamentale della lotta politica nel Litorale, determinando anche un intersecarsi di motivi nazionali e sociali nel contrasto italo-sloveno, che ne renderà più difficile una composizione. Il nodo del rapporto tra città e campagna sta anche alla base di un dibattito politico e storiografico tuttora in corso sull'autentica fisionomia nazionale della regione Giulia.

Da parte slovena si afferma l'appartenenza delle città alla campagna, sia perché nelle aree rurali si sarebbe conservata intatta, non alterata dal sovrapporsi di processi culturali e sociali, l'identità originale di un territorio, sia perché il volto nazionale delle città sarebbe la conseguenza di processi di assimilazione che hanno impoverito la nazione slovena. La perdita dell'identità nazionale attraverso l'assimilazione è quindi vissuta dagli sloveni, ancora decenni dopo, come un'esperienza dolorosa e drammatica, che non deve ripetersi. Da parte italiana si replica con il richiamo al principio dell'appartenenza nazionale come frutto di una scelta culturale e morale liberamente compiuta e non di un'origine etnico-linguistica.

Tornando al nesso città-campagna, secondo l'interpretazione italiana è invece la tradizione

culturale e civile delle città che dà la propria impronta alla fisionomia e al volto di un territorio. Da questa differenza di impostazione deriveranno anche i successivi contrasti sul concetto di confine etnico e sul significato degli stessi dati statistici sulla nazionalità delle popolazioni in aree di frontiera, alterati – a parere degli sloveni – dall'esistenza di polmoni urbani prevalentemente italiani.

Benché la questione nazionale all'interno della monarchia asburgica presenti alcuni denominatori comuni, le condizioni conflittuali nelle singole zone e quindi anche nel Litorale presentano peculiarità specifiche. La rapida crescita del movimento politico ed economico sloveno e l'espansione demografica degli sloveni nelle città sono ricondotte da parte italiana anche all'azione dell'autorità governativa che avrebbe attuato una politica di sostegno all'elemento sloveno (ritenuto indubbiamente più leale di quello italiano, come risulta da dichiarazioni esplicite di autorità austriache), per contrastare l'autonomismo e il nazionalismo italiano.

L'attribuzione di una fisionomia esclusivamente artificiale all'espansione slovena non tiene però conto di quella che è la naturale forza di attrazione esercitata da centri urbani verso le aree rurali e nel caso specifico a quella esercitata da una grande città in crescita dinamica come Trieste verso il suo circondario. Questo rapporto risponde a leggi economiche, come hanno sottolineato Angelo Vivante e Scipio Slataper e non solo a un disegno politico.

Anche alla Chiesa cattolica, come all'autorità governativa, gli ambienti nazionali e liberali italiani rimproverano frequentemente di svolgere una funzione filo-slovena, affermazione questa suffragata dall'attiva partecipazione di sacerdoti al movimento politico sloveno.

Su un piano politico-amministrativo l'asprezza della questione nazionale impedisce o rende incompleto l'adeguamento delle istituzioni e dei rapporti linguistici ai principi costituzionali e alle idee liberali. Le modifiche alle leggi elettorali locali si mantengono nell'ambito del sistema censitario: in tal modo la composizione dei consigli dietali e comunali non rispecchia le reali proporzioni numeriche esistenti tra i gruppi nazionali (ad esempio nella Dieta provinciale di Gorizia esisteva una maggioranza italiana, anche se gli sloveni costituivano i 2/3 della popolazione di quel territorio). L'evoluzione delle disposizioni in materia linguistica e lo sviluppo delle strutture scolastiche slovene e croate sono frenati dagli organi politici a maggioranza italiana, che impediscono una piena parificazione tra le lingue parlate nel Litorale, due nella Contea di Gorizia e a Trieste e tre in Istria.

Nei decenni che precedettero la prima guerra mondiale gli sloveni e gli italiani non strinsero legami politici. Costituisce un'eccezione la Dieta goriziana, nella quale si verificarono inconsuete alleanze tra i cattolici sloveni e i liberali sloveni e i cattolici italiani a stringere intese contingenti.

I cattolici italiani del Goriziano avevano il proprio punto di forza specie nella campagna friulana, dove agiva il partito popolare friulano, i cui dirigenti furono più tardi tacciati di austriacantismo. Il tentativo di dare vita ad associazioni cattoliche slovene-italiane, fallì, né suscitò più tardi legami tra i due popoli il movimento cristiano-sociale. Appare dunque evidente come le ragioni dell'appartenenza nazionale facessero premio su quelle ideologiche.

Questa tendenza è ancora più chiara in Istria, dove il partito popolare italiano è più vicino a posizioni nazionali e dove la vita politica è imperniata su una contrapposizione tra un blocco italiano, che tenta di mantenere in vita la prevalenza italiana nelle istituzioni politiche e nel sistema scolastico, e un blocco croato-sloveno, che cerca invece di modificare l'equilibrio esistente. In campo liberale e popolare-cattolico i due gruppi nazionali sono rappresentati in tutto il Litorale da parte di partiti "nazionali" distinti e contrapposti.

Si instaurarono invece legami più solidi nell'ambito del movimento socialista improntato all'internazionalismo benché nel Litorale austriaco esso si fosse dato un'organizzazione articolata in base a criteri nazionali. Fu proprio l'affermazione di questo principio a contenere l'assimilazione dei lavoratori sloveni, ma vi furono palesi attriti fra i socialisti delle due nazionalità e divergenze di vedute spesso aspre si manifestarono anche successivamente, verso la fine della prima guerra

mondiale, nel corso delle discussioni sulla appartenenza statale di Trieste e sulla sua identità nazionale.

Un progetto croato, che contemplava una comune resistenza a un'asserita germanizzazione della monarchia asburgica, avrebbe potuto dare vita ad un "patto adriatico" tra le nazioni gravitanti sul Litorale, ma esso avrebbe, secondo gli sloveni, attribuito agli italiani aree di influenza così estese da danneggiare gli interessi sloveni.

Il mancato sviluppo di un dialogo e di una cooperazione italo-sloveni incide profondamente sull'atmosfera di Trieste e, sia pure in misura minore, anche di Gorizia e dell'Istria alla vigilia del 1915.

Italiani e sloveni guardano prevalentemente alla loro identità nazionale e si rivelano scarsamente capaci di sviluppare un senso di appartenenza comune alla terra nella quale entrambi i gruppi nazionali sono radicati. Gli sloveni perseguono l'idea di una Trieste capace di alimentare l'attuazione dei loro programmi economici e sottolineano il ruolo centrale per il loro sviluppo di questa città, la cui popolazione slovena sebbene minoritaria era superiore a quella della stessa Lubiana, in ragione della diversa consistenza demografica delle due città.

La loro espansione demografica li portava a ritenere imminente il momento della conquista della maggioranza della popolazione a Gorizia e inevitabile, sia pure in tempi più lunghi, un risultato analogo a Trieste. La maggioranza della popolazione italiana si raccoglie così intorno a una politica di intransigente difesa nazionale, tesa a salvaguardare un'immutabile fisionomia italiana della città. Se gli sloveni guardano a un retroterra vicino, gli italiani si rivolgono al più lontano retroterra dei territori interni della monarchia e anche al Regno d'Italia.

In campo italiano Ruggero Timeus sviluppa anche un nazionalismo radicale minoritario che è fondato sull'idea di una missione civilizzatrice in senso culturale e nazionale della città e sull'imperativo di un'espansione economica dell'italianità nell'Adriatico. La forza politica più rappresentativa degli italiani di Trieste è però il partito liberale-nazionale nel quale sopravvive una minoranza legata all'ispirazione mazziniana mentre la maggioranza vede il compito immediato dell'irredentismo nella difesa dell'identità italiana della città e delle sue istituzioni.

In questo clima teso e infuocato vennero alla luce anche idee di personalità del mondo della cultura che si innestarono sul solco segnato dagli autori della rivista "La Favilla" nella fervida atmosfera del 1848. Si trattò del gruppo che si raccolse intorno alla rivista fiorentina "La Voce", resasi promotrice di iniziative rivolte alla convivenza tra i popoli nonché alla conoscenza e al riconoscimento della realtà pluri-etnica di Trieste e del suo circondario. A questa rivista collaborarono alcuni giovani triestini, tra i quali Slataper e i fratelli Carlo e Giani Stuparich.

In opposizione all'irredentismo politico essi definiscono la loro posizione con il termine di irredentismo culturale e intendono sviluppare la cultura italiana nel confronto e nel dialogo con quelle slavomeridionali e tedesca. Trieste assume quindi per loro la funzione di luogo di incontro tra popoli e civiltà diversi; la loro concezione politica sino al 1914 è quindi molto simile a quella del socialismo triestino.

Del resto proprio nelle edizioni de "La Voce" viene pubblicato il più maturo risultato del pensiero socialista, e cioè il volume di Vivante sull'irredentismo adriatico. Dal versante sloveno non si ebbero riscontri incoraggianti né si registrarono reazioni a questo libro.

Gli sloveni apparivano ancora impegnati nella ricerca di una propria identità e incapaci di incamminarsi alla scoperta di altre identità. Rari furono coloro i quali riuscirono a ergersi al di sopra delle barriere nazionalistiche, si vedano ad esempio alcuni giudizi della fondazione dell'università a Trieste. Le tensioni erano troppo acute e agli sloveni pareva preferibile e più a portata di mano una soluzione slavo-meridionale della crisi che attanagliava la monarchia austriaca alla vigilia dello scoppio del primo conflitto mondiale. Con la prima guerra mondiale il programma dell'irredentismo diventa parte integrante della politica italiana, sia pure nella convinzione - che durerà almeno sino alla primavera del 1918 - che l'Austria-Ungheria, anche se profondamente

ridimensionata sotto il profilo territoriale, sarebbe sopravvissuta al conflitto.

Prima ancora dell'entrata in guerra dell'Italia il diplomatico italiano Carlo Galli nel corso di una missione a Trieste incontrò, per incarico del suo governo, esponenti sloveni. Per la dirigenza slovena si trattò dei primi contatti ufficiali con uno stato straniero. Già con il patto di Londra però il governo italiano adottò un programma di espansione, nel quale accanto alle motivazioni nazionali erano presenti ragioni geografiche e strategiche. Il già diffuso lealismo sloveno nei confronti dello stato austriaco trasse ulteriore alimento dalle prime voci sugli aspetti imperialistici del patto di Londra e sulle soluzioni in esso adottate in merito al confine orientale del Regno d'Italia nonché dall'atteggiamento delle autorità militari italiane nelle prime zone occupate.

Un parziale revirement italiano si determinò dopo la sconfitta di Caporetto, dando luogo a una politica di dialogo con le nazionalità soggette d'Austria-Ungheria che culminò nel congresso di Roma dell'aprile 1918 e in un'intesa con il comitato jugoslavo. Mentre il persistere del lealismo asburgico sembra ormai contraddittorio di fronte ai processi di disgregazione interna che scuotono lo stato austro-ungarico, tra gli sloveni si diffondono l'idea del diritto all'autodeterminazione e quella della solidarietà jugoslava.

Nella fase finale della guerra e all'inizio del dopoguerra si palesa con tutta evidenza il contrasto tra una tesi slovena e jugoslava, tendente a un confine "etnico", che affonda le sue radici nella concezione dell'appartenenza della città alla campagna e che sostanzialmente coincide con il confine italo-austriaco del 1866, e una tesi italiana, mirante a un confine geografico e strategico, determinata dal prevalere nella penisola delle correnti più radicali e dalla necessità politico-psicologica di garantire una frontiera sicura alle città e alla costa istriane, prevalentemente italiane, e di offrire all'opinione pubblica segni tangibili di ingrandimenti territoriali, che compensassero gli enormi sacrifici richiesti al paese durante la guerra.

I rapporti italo-sloveni / Periodo 1918-1941

L'Italia, vittoriosa nella prima guerra mondiale, concluse così il proprio processo di unificazione nazionale, inglobando nel contempo, oltre agli sloveni residenti nelle città e nei centri minori a maggioranza italiana, anche distretti interamente sloveni, situati anche al di fuori del vecchio Litorale austriaco ed estranei allo stesso concetto di Venezia Giulia italiana, come era stato elaborato negli ultimi decenni. Ciò suscitò reazioni opposte fra le diverse componenti nazionali residenti nei territori dapprima occupati e poi annessi: gli italiani infatti accolsero con entusiasmo la nuova situazione, mentre per gli sloveni che si erano impegnati per l'unità nazionale e si erano già alla fine della guerra dichiarati a favore del nascente stato jugoslavo, l'inglobamento nello stato italiano comportò un grave trauma.

Il nuovo assetto del confine, il cui tracciato era stato fissato sin dal patto di Londra del 1915 e che seguiva la linea displuviale tra il mar Nero e l'Adriatico, strappò dal ceppo nazionale, un quarto del popolo sloveno (327.230 unità secondo il censimento austriaco del 1910, 271.305 secondo il censimento italiano del 1921, 290.000 secondo le stime di Carlo Schiffrer), ma la crescita del numero degli sloveni presenti in Italia non influì sulla situazione di quelli della Slavia veneta (circa 34 mila unità secondo il censimento del 1921) già presenti nel territorio del Regno, ritenuti ormai assimilati e ai quali non venne pertanto riconosciuto alcun diritto nazionale.

L'amministrazione italiana, dapprima militare e poi civile, mostrò una notevole impreparazione ad affrontare i delicati problemi nazionali e politici dei territori occupati, dove si riscontravano consistenti insediamenti - in ampie zone maggioritarie - di popolazioni non italiane che aspiravano all'unione con la propria "madrepatria" (nel caso degli sloveni e dei croati della Venezia Giulia, il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni) e che avevano compiuto per lo più la loro acculturazione politica nell'ambito dello stato plurinazionale asburgico.

Tale impreparazione, unita al retaggio della guerra appena conclusa - in cui gli slavi erano stati considerati come nemici, strumenti privilegiati dell'oppressione austriaca - provocò da parte delle autorità italiane comportamenti fortemente contraddittori. Da un lato, nel periodo 1918-20, quando il confine italo-jugoslavo non era ancora definito, le autorità di occupazione, influenzate pure dagli elementi nazionalisti locali, usarono volentieri la mano pesante nei confronti degli sloveni che intendevano manifestare la propria volontà di annessione alla Jugoslavia.

Furono così assunti numerosi provvedimenti restrittivi - sospensione di amministrazioni locali, scioglimento di consigli nazionali, limitazioni della libertà di associazione, condanne dei tribunali militari, detenzione di militari ex austriaci, internamento ed espulsione, specie di intellettuali - che penalizzarono la ripresa della vita culturale e politica della componente slovena. Al tempo stesso le autorità di occupazione favorirono le manifestazioni di italianità anche per fornire alle trattative per la definizione del nuovo confine un quadro politicamente italiano delle regioni.

D'altra parte, i governi liberali italiani, pur all'interno di un disegno generale di nazionalizzazione dei territori annessi, furono generosi di promesse nei confronti della minoranza slovena e consentirono il rinnovo delle sue rappresentanze nazionali, il riavvio dell'istruzione scolastica in lingua slovena e la ripresa di attività delle organizzazioni indispensabili per lo sviluppo del gruppo nazionale sloveno.

Anche il progetto - sostenuto da esponenti politici giuliani e trentini, e che i governi prefascisti presero in seria considerazione - di conservare ai territori annessi forme di autonomia non lontane da quelle già godute in epoca asburgica, avrebbe favorito un migliore rapporto fra le componenti minoritarie e lo stato. Inoltre, il Parlamento italiano formulò voti in favore di una politica di tutela della minoranza slava.

L'irrimovibilità delle delegazioni italiane e jugoslava alla conferenza di Parigi sul problema della definizione del nuovo confine ritardò la stabilizzazione politica dei territori sottoposti al regime di occupazione, acuendo i contrasti nazionali. Il formarsi del mito della "vittoria mutilata" e l'impresa dannunziana di Fiume, pur non riguardando direttamente l'area abitata da sloveni, accesero ulteriormente gli animi e costituirono il terreno ideale per l'affermarsi precoce del "fascismo di frontiera", che si erse a tutore degli interessi italiani sul confine orientale e coagulò gran parte delle locali forze nazionaliste italiane attorno all'asse dell'antislavismo combinato con l'antibolscevismo. Il movimento socialista vedeva infatti una larga adesione degli sloveni - fiduciosi nei suoi principi di giustizia sociale e di eguaglianza nazionale - che contribuirono a far prevalere al suo interno le componenti rivoluzionarie: anche da ciò in seguito derivò la coniazione da parte fascista del neologismo "slavocomunista" che alimentò ulteriormente l'estremismo nazionalista. Nel luglio del 1920, l'incendio del Narodni Dom, la sede delle organizzazioni slovene, di Trieste - che trasse pretesto dagli incidenti verificatisi a Spalato e che provocarono vittime sia italiane sia jugoslave - non fu così che il primo, clamoroso atto di una lunga sequela di violenze: nella Venezia Giulia come altrove in Italia la crisi dello stato liberale offrì infatti campo libero all'aggressività fascista, che si giovò di aperte collusioni con l'apparato dello stato, qui ancor più forti che altrove, come conseguenza della diffusa ostilità antislava.

Le "nuove province" d'Italia nascevano così con pesanti contraddizioni tra principio di nazionalità, ragion di stato e politica di potenza che minavano alla base la possibilità della civile convivenza tra gruppi nazionali diversi.

Il trattato di Rapallo, sottoscritto nel novembre del 1920 tra il regno d'Italia e quello dei Serbi, Croati e Sloveni, accolse in pieno le esigenze italiane e amputò un quarto abbondante dell'area considerata dagli sloveni come proprio "territorio etnico". Tale esito era dovuto alla favorevole posizione negoziale dell'Italia che usciva dalla Grande Guerra come vincitrice e riconfermata nel suo status di "grande potenza". Il trattato, che non vincolò l'Italia al rispetto delle minoranze slovena e croata, garantiva invece la tutela della minoranza italiana in Dalmazia: ciò nonostante si verificò un trasferimento di alcune migliaia di italiani da questa regione al Regno d'Italia.

Clausole riguardanti la tutela delle minoranze nella Venezia Giulia non vennero incluse nemmeno nei successivi trattati del 1924 e del 1937 stipulati per avviare da parte jugoslava buoni rapporti con la potente vicina. Nelle intenzioni dei suoi negoziatori, italiani e jugoslavi, il trattato di Rapallo avrebbe dovuto porre le premesse per una reciproca amicizia e collaborazione fra i due stati. Così invece non fu e ben presto la politica estera del fascismo si incamminò lungo la via dell'egemonia adriatica e del revisionismo, assumendo crescenti connotati anti-jugoslavi; tale orientamento fu sostenuto anche da gruppi capitalistici, non solo triestini, interessati a espandersi nei Balcani e nel bacino danubiano e trovò non pochi consensi nella popolazione italiana della Venezia Giulia. Presero corpo anche progetti di distruzione della compagine jugoslava, solo momentaneamente accantonati con gli accordi Ciano-Stojadinovic del 1937, che sembrarono per breve tempo preludere all'ingresso della Jugoslavia nell'orbita italiana. Lo scoppio della guerra mondiale avrebbe trasformato tali progetti in un preciso disegno di aggressione.

Nonostante la difficile situazione esistente nella Venezia Giulia, la politica degli esponenti sloveni e croati - tra cui i loro rappresentanti al parlamento - fu improntata al lealismo nei confronti dello stato italiano, anche dopo l'avvento del fascismo; tra l'altro, essi non aderirono all'opposizione legale quando nel 1924 essa si ritirò sull'Aventino in segno di protesta contro il delitto Matteotti. Malgrado ciò, la loro battaglia parlamentare per la tutela dei diritti nazionali degli sloveni e dei croati, condotta in comune con i deputati della minoranza tedesca dell'Alto Adige, non diede alcun risultato, anzi, il regime fascista si impegnò a fondo, anche per via legislativa, nella snazionalizzazione di tutte le minoranze nazionali.

Così nella Venezia Giulia vennero progressivamente eliminate tutte le istituzioni nazionali slovene e croate rinnovate dopo la prima guerra mondiale. Le scuole furono tutte italianizzate, gli insegnanti in gran parte pensionati, trasferiti all'interno del regno, licenziati o costretti a emigrare, posti limiti all'accesso degli sloveni al pubblico impiego, sopprese centinaia di associazioni culturali, sportive, giovanili, sociali, professionali, decine di cooperative economiche e istituzioni finanziarie, case popolari, biblioteche, ecc. Partiti politici e stampa periodica vennero posti fuori legge, eliminata fu la possibilità di qualsiasi rappresentanza delle minoranze nazionali, proibito l'uso pubblico della lingua.

Le minoranze slovena e croata cessarono così di esistere come forza politica e i loro rappresentanti fuoriusciti continuarono a operare tramite il Congresso delle nazionalità europee, sotto la presidenza di Josip Vilfan, cooperando così all'impostazione di una politica generale per la soluzione delle problematiche minoritarie.

L'impeto snazionalizzatore del fascismo andò però anche oltre la persecuzione politica, nell'intento di arrivare alla "bonifica etnica" della Venezia Giulia. Così, l'italianizzazione dei toponimi sloveni o l'uso esclusivo della loro forma italiana, dei cognomi e dei nomi personali si accompagnò alla promozione dell'emigrazione, all'impiego di elementi sloveni nell'interno del paese e nelle colonie, all'avvio di progetti di colonizzazione agricola interna da parte di elementi italiani, ai provvedimenti economici mirati a semplificare drasticamente la struttura della società slovena, eliminandone gli strati superiori in modo da renderla conforme allo stereotipo dello slavo incolto e campagnolo, ritenuto facilmente assimilabile dalla "superiore" civiltà italiana.

A tali disegni di più ampio respiro si accompagnò una politica repressiva assai brutale. Vero è che nella medesima epoca la maggior parte degli stati europei mostrava scarso rispetto per i diritti delle minoranze etniche presenti sul loro territorio, quando addirittura non cercava in vari modi di conculcarli, ma ciò non toglie che la politica di "bonifica etnica" avviata dal fascismo sia risultata particolarmente pesante, anche perché l'intolleranza nazionale, talora venata di vero e proprio razzismo, si accompagnava alle misure totalitarie del regime.

L'azione snazionalizzatrice fascista si diresse anche contro la Chiesa cattolica, dal momento che fra gli sloveni - dispersi e in esilio quadri dirigenti e intellettuali - fu il clero ad assumere il ruolo di punto di riferimento per la coscienza nazionale, in continuità con la funzione già svolta in epoca

asburgica. I provvedimenti repressivi colpirono direttamente il basso clero, oggetto di aggressioni e provvedimenti di polizia, ma forti pressioni vennero condotte anche verso la gerarchia ecclesiastica di Trieste e Gorizia, in cui l'alto clero si era nei decenni precedenti guadagnato da parte dei nazionalisti italiani una solida fama di austriacantismo e filo-slavismo.

Tappe fondamentali dell'addomesticamento della Chiesa di confine - il cui esito va inserito nell'ambito dei nuovi rapporti fra Stato e Chiesa avviati dal fascismo - furono la rimozione dell'arcivescovo di Gorizia Francesco Borgia Sedej e del vescovo di Trieste Luigi Fogar. I loro successori applicarono le direttive "romanizzatrici" del Vaticano, in conformità a quanto avveniva anche nelle altre regioni italiane ove esistevano comunità "alloglotte", come pure nelle realtà europee caratterizzate dalla presenza di fenomeni simili: tali direttive infatti miravano a offrire il minimo di occasioni di ingerenza in materia ecclesiastica ai governi, totalitari e non, e a compattare i fedeli attorno a Roma, in difesa dei principi cattolici che la Santa Sede riteneva minacciati dalla civiltà moderna. Questi provvedimenti comportavano in via di principio l'abolizione dell'uso della lingua slovena nella liturgia e nella catechesi; essa tuttavia fu mantenuta in forma clandestina soprattutto in ambito rurale, a opera dei sacerdoti organizzati nella corrente cristiano sociale.

Tale situazione provocò gravi tensioni tra i fedeli e i sacerdoti slavi da un lato, e i nuovi vescovi dall'altro, e le difficoltà furono acuite dal diverso modo d'intendere il ruolo del clero, cui gli sloveni attribuivano una funzione prioritaria nella difesa dell'identità nazionale, che appariva invece agli ordinari diocesani italiani frutto di una deformazione nazionalista. Gli sloveni e i croati si formarono così la convinzione che la gerarchia ecclesiastica stesse di fatto collaborando con il regime a un'opera di italianizzazione che investiva ogni campo della vita sociale.

Gli anni Venti e Trenta furono per i territori annessi un periodo di crisi economica, solo tardivamente interrotta dalla politica autarchica: alle difficoltà generali segnate dalle economie europee fra le due guerre si sommarono infatti gli effetti negativi della ristrutturazione e frantumazione dell'area danubiano-balcanica, vitale per le fortune economiche delle terre giuliane. I provvedimenti compensativi assunti dallo stato italiano non riuscirono a invertire la tendenza negativa del periodo, dal momento che le sue cause profonde - vale a dire, la rottura dei legami con il retroterra - sfuggivano alla capacità di intervento sia delle forze locali sia della stessa Italia. Ciò dimostrò l'assurdità delle teorie imperialiste, predilette dai nazionalisti italiani, che speravano di fare di Trieste e della Venezia Giulia la base per la penetrazione italiana nell'Europa centro-orientale e balcanica, ma procurò anche blocco delle prospettive di sviluppo e, spesso, riduzione del tenore di vita, specie negli strati inferiori della società, nei quali più numerosi erano gli sloveni. Difficoltà economiche e pesantezza del clima politico favorirono fra le due guerre un robusto flusso migratorio della Venezia Giulia: le fonti non ci consentono di quantificare con precisione l'apporto sloveno a tale fenomeno, che coinvolse anche elementi italiani, ma certo esso fu cospicuo, nell'ordine presumibile delle decine di migliaia di unità. Secondo stime jugoslave emigrarono complessivamente 105.000 sloveni e croati; e se nei casi di emigrazione transoceanica è più difficile tracciare un confine fra motivazioni economiche e politiche, nel caso degli espatri in Jugoslavia, che coinvolsero soprattutto giovani e intellettuali, il collegamento diretto con le persecuzioni politiche del fascismo è ben evidente.

Ciò che infatti il fascismo cercò di realizzare nella Venezia Giulia fu un vero e proprio programma di distruzione integrale dell'identità nazionale slovena e croata. I risultati ottenuti furono però alquanto modesti, non per mancanza di volontà, ma per quella carenza di risorse che, in questo come in altri campi, rendeva velleitarie le aspirazioni totalitarie del regime. La politica snazionalizzatrice riuscì infatti a decimare la popolazione slovena a Trieste e Gorizia, a disperdere largamente gli intellettuali e i ceti borghesi e a proletarizzare la popolazione rurale, che però, nonostante tutto, rimase compattamente insediata sulla propria terra.

Il risultato più duraturo raggiunto dalla politica fascista fu però quello di consolidare, agli occhi degli sloveni, l'equivalenza fra Italia e fascismo e di condurre la maggior parte degli sloveni (vi

furono infatti alcune frange che aderirono al fascismo) al rifiuto di quasi tutto ciò che appariva italiano. Analogo atteggiamento di ostilità fu assunto anche dagli sloveni in Jugoslavia, anche se, alla metà degli anni Trenta, l'ideologia corporativa del fascismo attirò alcuni ambienti politici cattolici.

Un certo interesse per la letteratura italiana venne manifestato da parte slovena specialmente sul piano della traduzione e della promozione di opere di autori italiani mentre assai limitata fu l'attenzione degli italiani verso la letteratura slovena, anche se vi furono alcune iniziative, specie nel campo delle traduzioni. Naturalmente, a livello di rapporti personali e di vicinato, come pure in campo culturale e artistico, continuarono a sussistere ambiti in cui la convivenza e la collaborazione erano normali, e ciò avrebbe mantenuto preziosi germi che l'antifascismo e l'aspirazione alla democrazia avrebbero sviluppato, ma in linea generale il solco fra i due gruppi nazionali si approfondì e nei territori giuliani si svilupparono varie forme di resistenza contro l'oppressione fascista.

In particolare la gioventù slovena di orientamento nazionalista, raccolta nell'organizzazione Tigr, collegata anche ai servizi jugoslavi e dalla vigilia della guerra anche a quelli britannici, decise di reagire alla violenza con la violenza sviluppando azioni dimostrative e atti di terrorismo che provocarono repressioni durissime. Di fronte alla durezza della repressione fascista, le organizzazioni clandestine slovene assieme a quella dei fuoriusciti in Jugoslavia, decisero, verso la metà degli anni Trenta, di abbandonare le rivendicazioni di autonomia culturale nell'ambito dello stato italiano per porsi invece come obiettivo il distacco dall'Italia dei territori considerati etnicamente sloveni e croati. Come risposta a tale attività di resistenza, il Tribunale speciale per la difesa dello stato comminò molte condanne a pene detentive e 14 condanne capitali, 10 delle quali eseguite.

Da parte sua, il partito comunista d'Italia maturò lentamente il riconoscimento come alleato del movimento irredentista sloveno, a lungo considerato un fenomeno borghese: la svolta si ebbe solo negli anni Trenta, sotto l'influenza dell'Internazionale, che per dare impulso alla lotta contro nazismo e fascismo prevedeva il collegamento con le forze nazional-rivoluzionarie per la costituzione dei fronti popolari. Fin dal 1926 il PCd'I riconobbe agli sloveni e ai croati residenti entro i confini d'Italia il diritto all'autodeterminazione e alla separazione dallo stato italiano, fermo restando che il criterio dell'autodecisione doveva valere anche per gli italiani.

Nel 1934 poi il PCd'I sottoscrisse assieme ai partiti comunisti della Jugoslavia e dell'Austria un'apposita dichiarazione sulla soluzione della questione nazionale slovena, impegnandosi altresì in favore dell'unificazione del popolo sloveno entro uno stato proprio. L'interpretazione da dare a tali risoluzioni sarebbe risultata particolarmente controversa durante la seconda guerra mondiale, quando il movimento di liberazione sloveno si trovò nella condizione di attuare nella prassi il proprio programma irredentista. A ogni modo, il patto d'azione stipulato nel 1936 fra il PCd'I e il movimento rivoluzionario nazionale degli sloveni e dei croati avviò la formazione di un ampio fronte antifascista, mentre nella Venezia Giulia debole rimase la consistenza dell'antifascismo italiano d'impronta liberale e risorgimentale.

Va comunque ricordata la collaborazione che si sviluppò alla fine degli anni Venti fra il movimento nazionale sloveno clandestino e le forze antifasciste democratiche italiane in esilio (e specialmente con il movimento Giustizia e Libertà), nel cui ambito la parte slovena si impegnò ad alimentare l'attività antifascista in tutta Italia, mentre da parte italiana agli sloveni e ai croati venne riconosciuto il diritto all'autonomia e, in alcuni casi, alla revisione dei confini. Tale collaborazione si interruppe quando tra gli sloveni prevalse la linea secessionista.

I rapporti italo-sloveni / Periodo 1941-1945

Dopo l'attacco tedesco contro l'Urss la guerra in Europa, specie in quella orientale, divenne totale e

diretta alla completa eliminazione degli avversari. Il diritto internazionale ed anche le più elementari norme etiche vennero in quegli anni violate dai contendenti con impressionante frequenza ed anche le terre a nord dell'Adriatico vennero coinvolte in questa spirale di violenza.

La seconda guerra mondiale scatenata dalle forze dell'Asse introdusse nei rapporti sloveno-italiani dimensioni nuove che condizionarono il futuro di tali rapporti. Se infatti per un verso l'attacco contro la Jugoslavia del 1941 e la successiva occupazione del territorio sloveno acuirono al massimo la tensione fra i due popoli, nel suo insieme il tempo di guerra vide una serie di svolte drammatiche nelle relazioni fra italiani e sloveni. L'occupazione del 1941 rappresentò così per lo Stato italiano il culmine della sua politica di potenza, mentre gli sloveni toccarono con l'occupazione e lo smembramento il fondo di un precipizio; la fine della guerra rappresentò, per converso, per il popolo sloveno una fase trionfale, mentre la maggior parte della popolazione italiana della Venezia Giulia fu invece assalita nel 1945 dal timore del naufragio nazionale.

La distruzione del regno jugoslavo si accompagnò allo smembramento non solo della compagine statale jugoslava ma anche della Slovenia in quanto realtà unitaria: la divisione del paese tra Italia, Germania ed Ungheria pose gli sloveni di fronte alla prospettiva dell'annientamento della loro esistenza come nazione di un milione e mezzo di abitanti e ciò li motivò alla resistenza contro gli invasori.

L'aggressione dell'Italia contro la Jugoslavia segnò il culmine della politica ventennale imperialista del fascismo, rivolta anche verso i Balcani ed il bacino danubiano. In contrasto con il diritto di guerra che non ammette l'annessione di territori occupati nel corso di azioni belliche prima della stipula di un trattato di pace, la Provincia di Lubiana fu annessa al Regno d'Italia. Alla popolazione della Provincia di Lubiana, di circa 350.000 abitanti, era stato garantito uno statuto di autonomia etnica e culturale; tuttavia le autorità di occupazione italiane manifestarono il fermo proposito di integrare quanto prima la regione nel sistema fascista italiano, subordinandone le istituzioni e le organizzazioni a quelle omologhe italiane.

L'attrazione politica, culturale ed economica dell'Italia avrebbe dovuto condurre gradualmente alla fascistizzazione ed all'italianizzazione della popolazione locale. Sulle prime l'aggressione fascista aveva previsto di poter soggiogare gli sloveni grazie ad un'asserita superiorità della civiltà italiana, perciò il regime d'occupazione inizialmente instaurato dalle autorità italiane fu piuttosto moderato. A fronte di quello nazista, esso apparve perciò agli occhi degli sloveni un male minore, ed ottenne per questo alcune forme di collaborazione, anche se le stesse forze politiche che vi accondiscesero non lo fecero necessariamente in virtù di orientamenti filofascisti: gran parte degli sloveni confidava infatti, dopo un periodo di iniziale incertezza, nella vittoria delle armi alleate e vedeva il futuro del popolo sloveno a fianco della coalizione delle forze antifasciste. Fra i gruppi politici sloveni si manifestarono però due diverse vedute di fondo sulla strategia da seguire. La prima, propugnata dal Fronte di Liberazione (OF), sosteneva la necessità di avviare immediatamente la resistenza contro l'occupatore: vennero perciò formate le prime unità partigiane che condussero azioni militari contro le forze occupatrici, mentre ai piani italiani di avvicinamento culturale il movimento di liberazione rispose con il "silenzio culturale".

Aderirono al Fronte di Liberazione appartenenti a tutti i ceti della popolazione senza distinzione di credo politico ed ideale. L'altra opzione, maturata in seno agli esponenti delle forze liberalconservatrici, suggeriva invece agli sloveni di prepararsi clandestinamente e gradualmente alla liberazione ed alla resa dei conti con l'occupatore alla fine della guerra. Certamente, tanto il Fronte di Liberazione che lo schieramento opposto, facente capo al governo monarchico jugoslavo in esilio a Londra, convergevano sull'obiettivo della Slovenia Unita, comprendente tutti i territori considerati sloveni nel quadro di una Jugoslavia federativa.

Al crescente successo delle azioni partigiane ed al radicalizzarsi della contrapposizione fra la popolazione e gli occupatori Mussolini rispose trasferendo i poteri dalle autorità civili a quelle militari, che adottarono drastiche misure repressive. Il regime d'occupazione fece leva sulla

violenza che si manifestò con ogni genere di proibizioni, con le misure di confino, con le deportazioni e l'internamento nei numerosi campi istituiti in Italia (fra i quali vanno ricordati quelli di Arbe, Gonars e Renicci), con i processi dinanzi alle corti militari, con il sequestro e la distruzione di beni, con l'incendio di case e villaggi.

Migliaia furono i morti, fra caduti in combattimento, condannati a morte, ostaggi fucilati e civili uccisi. I deportati furono approssimativamente 30 mila, per lo più civili, donne e bambini, e molti morirono di stenti. Furono concepiti pure disegni di deportazione in massa degli sloveni residenti nella provincia.

La violenza raggiunse il suo apice nel corso dell'offensiva italiana del 1942, durata quattro mesi, che si era prefissa di ristabilire il controllo italiano su tutta la Provincia di Lubiana.

Improntando la propria politica al motto "divide et impera" le autorità italiane sostennero le forze politiche slovene anticomuniste, specie d'ispirazione cattolica, le quali, paventando la rivoluzione comunista, avevano in quel momento individuato nel movimento partigiano il pericolo maggiore, e si erano rese perciò disponibili alla collaborazione. Esse avevano così creato delle formazioni di autodifesa che i comandi italiani, pur diffidandone, organizzarono nella Milizia volontaria anticomunista, impiegandole con successo nella lotta antipartigiana.

La lotta di liberazione si estese ben presto dalla Provincia di Lubiana alla popolazione slovena del Litorale che aveva vissuto per un quarto di secolo entro il nesso statale italiano. Ciò riaprì la questione dell'appartenenza statale di buona parte di questo territorio e rese manifesti non solo l'assoluta inefficacia della politica del regime fascista nei confronti degli sloveni bensì pure il fallimento generale della politica italiana sul confine orientale. Contro la popolazione slovena erano stati adottati provvedimenti di carattere preventivo sin dall'inizio della guerra: l'internamento ed il confino dei personaggi di punta, l'assegnazione dei coscritti ai battaglioni speciali, l'evacuazione della popolazione lungo il confine, le condanne alla pena capitale nel quadro del secondo processo del tribunale speciale svoltosi a Trieste.

Fra gli sloveni della Venezia Giulia la lotta di liberazione capeggiata dal partito comunista trovò un terreno particolarmente fertile, perché aveva fatte proprie le loro tradizionali istanze nazionali tese all'annessione alla Jugoslavia di tutti i territori abitati da sloveni, anche di quelli in cui si riscontrava una maggioranza italiana. Il Pcs si era così assicurato l'assoluta egemonia sul movimento di massa e grazie alla lotta armata anche l'opportunità di attuare sia la liberazione nazionale che la rivoluzione sociale. Nell'opera di repressione del movimento di liberazione le autorità italiane ricorsero ai metodi repressivi già sperimentati nella Provincia di Lubiana, ivi compresi gli incendi di villaggi e la fucilazione di civili. A tal fine furono appositamente creati l'Ispettorato speciale per la pubblica sicurezza e due nuovi corpi d'armata dell'esercito italiano. Le operazioni militari si estesero pertanto anche sul territorio dello stato italiano.

Nei giorni successivi all'8 settembre 1943 le forze armate ed elementi dell'amministrazione civile italiana poterono lasciare i territori sloveni senza contrasto e giovandosi anche dell'aiuto della popolazione locale. Le conseguenze dell'armistizio comunque rappresentarono una svolta chiave nei rapporti sloveno-italiani. La configurazione prevalente da essi assunta sino ad allora, che vedeva gli italiani-occupatori ovvero nazione dominante e gli sloveni-occupati ovvero popolo oppresso, si fece più complessa. Sotto il profilo psicologico ed anche in termini reali la bilancia s'inclinò a favore degli sloveni.

L'adesione della popolazione slovena della Venezia Giulia al movimento partigiano, le azioni delle formazioni militari e degli organismi di potere resero testimonianza della volontà di tale popolazione che questo territorio appartenesse alla Slovenia Unita. Tale determinazione fu sancita nell'autunno del 1943 dai vertici del movimento sloveno e fu successivamente fatta propria anche a livello jugoslavo.

Anche nella Venezia Giulia gli sloveni intervennero così in veste di attore politico; ne tennero conto entro un certo limite anche le autorità tedesche che, prendendo atto dell'assetto etnico e reale del

territorio, cercarono di interporsi strumentalmente come mediatrici fra italiani e slavi.

I tedeschi comunque, per mantenere il controllo del territorio fecero ricorso all'esercizio estremo della violenza, per la quale si servirono pure della collaborazione subordinata di formazioni militari e di polizia italiane, ma anche slovene. Essi inoltre utilizzarono gli apparati amministrativi italiani ancora esistenti nei centri maggiori della regione, nonché strutture di collaborazione istituite appositamente, e, nella logica del "divide et impera", sempre strumentalmente accolsero alcune richieste slovene nel campo dell'istruzione e dell'uso della lingua, concedendo pure ad elementi sloveni limitate responsabilità amministrative. La condivisione degli obiettivi anticomunisti ed antipartigiani tra le diverse forze collaborazioniste non poté però superare le reciproche diffidenze d'ordine nazionale, e ciò portò anche a scontri armati.

Più ampi furono i movimenti di opposizione all'occupazione germanica tanto che i nazisti sentirono il bisogno di adibire all'eliminazione su larga scala degli antifascisti, in primo luogo sloveni e croati, ma anche italiani, una struttura specifica, la risiera di San Sabba, utilizzata anche come centro di raccolta per gli ebrei da deportare nei campi di sterminio. Particolarmente vasta fu la partecipazione al movimento di liberazione da parte della popolazione slovena, mentre quella italiana fu frenata dal timore che il movimento partigiano venisse egemonizzato dagli sloveni, le rivendicazioni nazionali dei quali non erano accettate dalla maggioranza della popolazione italiana. Influi anche negativamente l'eco degli eccidi di italiani dell'autunno del 1943 (le cosiddette "foibe istriane") nei territori istriani ove era attivo il movimento di liberazione croato, eccidi perpetrati non solo per motivi etnici e sociali, ma anche per colpire in primo luogo la locale classe dirigente, e che spinsero gran parte degli italiani della regione a temere per la loro sopravvivenza nazionale e per la loro stessa incolumità.

Nel corso della seconda guerra mondiale i rapporti sloveno-italiani giunsero al culmine della loro conflittualità; tuttavia vennero contestualmente sviluppandosi anche forme di collaborazione su basi antifasciste, in prosecuzione di una pluridecennale unità maturata nel movimento operaio. Tale collaborazione assurse al massimo rilievo nei rapporti fra i due partiti comunisti tra le formazioni partigiane slovene ed italiane, nei comitati di unità operaia e, fin ad un certo momento, anche fra l'OF e il CLN. Sotto il profilo generale, la collaborazione fra i movimenti di liberazione sloveno ed italiano fu stretta ed ebbe notevoli sviluppi.

Nonostante le nuove forme di collaborazione fra i due popoli, i due movimenti di liberazione si distinguevano sensibilmente per genesi, strutturazione, consistenza ed influenza e non superarono la diversità di obiettivi e di tradizioni politiche. Emersero divergenze fra le dirigenze dei due partiti comunisti come pure fra il CLN giuliano ed i vertici dell'OF, nonostante avessero stipulato alcuni importanti accordi. Nella Venezia Giulia la resistenza si rivelò un fenomeno plurinazionale piuttosto che internazionale, dal momento che entrambi i movimenti di liberazione, pur rifacendosi ai valori dell'internazionalismo, risultarono fortemente condizionati dell'esigenza di difendere i rispettivi interessi nazionali.

Il movimento di liberazione sloveno reputò di importanza centrale l'annessione alla Jugoslavia di tutti i territori in cui vi fossero insediamenti storici sloveni, ma ciò non ebbe esclusivamente implicazioni di ordine nazionale, bensì - dato il carattere del movimento - anche implicazioni inerenti agli obiettivi rivoluzionari che si era preposto. Il possesso di Trieste infatti era considerato di grande importanza, non solo per la sua posizione geo-economica rispetto alla Slovenia, ma anche per la presenza di una forte classe operaia, nonché come base sia per la difesa del mondo comunista dall'influenza occidentale sia per un'ulteriore espansione del comunismo verso Ovest, ed in particolare verso l'Italia del Nord.

Il PCI, a livello sia locale che nazionale, fino all'estate del 1944 non accettò l'idea dell'annessione alla Jugoslavia delle aree mistilingui ovvero a prevalenza italiana, proponendo di rinviare la definizione del problema al dopoguerra. Più tardi invece, in una mutata situazione strategica e dopo che il PCS ebbe assunto il controllo sia delle formazioni garibaldine che della federazione

triestina del PCI, i comunisti giuliani aderirono all'impostazione dell'OF, mentre in campo nazionale la linea del PCI si fece più oscillante: le rivendicazioni jugoslave non vennero mai ufficialmente accolte ma nemmeno respinte, e Togliatti propose una distinzione tattica fra annessione di Trieste alla Jugoslavia - di cui non bisognava parlare - ed occupazione del territorio giuliano da parte jugoslava, che andava invece favorita dai comunisti italiani.

Sulla linea del PCI, oltre al sostegno sovietico alle rivendicazioni jugoslave ed al dibattito interno sugli sbocchi da dare alla lotta di liberazione in Italia, influì anche l'atteggiamento assunto da buona parte del proletariato italiano di Trieste e Monfalcone, che aveva accolto la soluzione jugoslava in chiave internazionalista come integrazione entro uno stato socialista alle spalle del quale si ergeva l'Unione Sovietica. Tale scelta provocò pesanti conseguenze all'interno della resistenza italiana, portando tra l'altro all'eccidio delle malghe di Porzûs, perpetrato da un formazione partigiana comunista nei confronti di partigiani osovani.

Diversa era la posizione del CLN giuliano (dal quale alla fine del 1944 uscirono i comunisti, a differenza di quanto accadde a Gorizia); esso rappresentava i sentimenti della popolazione italiana di orientamento antifascista che desiderava il mantenimento della sovranità italiana sulla regione. Il CLN tendeva inoltre a presentarsi agli anglo-americani come rappresentante della maggioranza della popolazione italiana, anche al fine di ottenerne l'appoggio per la definizione dei confini. Il CLN e l'OF esprimevano orientamenti in materia di confini opposti e incompatibili, perciò quando il problema della futura frontiera venne posto in primo piano, una loro collaborazione strategica divenne impossibile.

Sul piano tattico le ultime possibilità di accordo in vista dell'insurrezione finale svanirono di fronte all'impossibilità di raggiungere un'intesa su chi avrebbe avuto il controllo politico di Trieste dopo la cacciata dei tedeschi. Fu così che al termine della guerra ciascuna componente della Venezia Giulia attese i propri liberatori, la Quarta armata jugoslava e il suo nono corpo operante in Slovenia o l'Ottava armata britannica, e scorse in quelli dell'altra l'invasore.

Alla fine di aprile CLN e Unità operaia organizzarono a Trieste due insurrezioni parallele e concorrenziali, ma ad ogni modo la cacciata dei tedeschi dalla Venezia Giulia avvenne principalmente per opera delle grandi unità militari jugoslave e in parte di quelle alleate che finirono per sovrapporre le loro aree operative in maniera non concordata: il problema della transizione fra guerra e dopoguerra divenne così una questione che travalicava i rapporti fra italiani e sloveni della Venezia Giulia, come pure le relazioni fra l'Italia e la Jugoslavia, per diventare un nodo, seppur minore della politica europea del tempo. L'estensione del controllo jugoslavo dalle aree già precedentemente liberate dal movimento partigiano fino a tutto il territorio della Venezia Giulia fu salutata con grande entusiasmo dalla maggioranza degli sloveni e dagli italiani favorevoli alla Jugoslavia. Per gli sloveni si trattò di una duplice liberazione, dagli occupatori tedeschi e dallo Stato Italiano.

Al contrario, i giuliani favorevoli all'Italia considerarono l'occupazione jugoslava come il momento più buio della loro storia, anche perché essa si accompagnò nella zona di Trieste, nel Goriziano e nel Capodistriano ad un'ondata di violenza che trovò espressione nell'arresto di molte migliaia di persone, parte delle quali venne in più riprese rilasciata - in larga maggioranza italiani, ma anche sloveni contrari al progetto politico comunista jugoslavo - in centinaia di esecuzioni sommarie immediate, le cui vittime vennero in genere gettate nelle " foibe ", e nella deportazione di un gran numero di militari e civili, parte dei quali però di stenti o venne liquidata nel corso dei trasferimenti, nelle carceri e nei campi di prigionia (fra i quali va ricordato quello di Borovnica) creati in diverse zone della Jugoslavia. Tali avvenimenti si verificarono in un clima di resa dei conti per la violenza fascista e di guerra ed appaiono in larga misura il frutto di un progetto politico preordinato, in cui confluivano diverse spinte: l'impegno ad eliminare soggetti e strutture ricollegabili (anche al di là delle responsabilità personali) al fascismo, alla dominazione nazista, al collaborazionismo ed allo Stato italiano, assieme ad un disegno di epurazione preventiva di oppositori reali, potenziali o

presunti tali, in funzione dell'avvento del regime comunista, e dell'annessione della Venezia Giulia al nuovo stato jugoslavo.

L'impulso primo della repressione partì da un movimento rivoluzionario, che si stava trasformando in regime, convertendo quindi in violenza di Stato l'animosità nazionale ed ideologica diffusa nei quadri partigiani.

I rapporti italo-sloveni / Periodo 1945-1956

L'area della Venezia Giulia e delle valli del Natisone (Slavia Veneta) che vede l'incontrarsi dei popoli italiano e sloveno, era stata in passato già frammentata, mai però nella misura in cui lo fu nel primo decennio del dopoguerra. Dal maggio 1945 al settembre 1947 vi operarono infatti due amministrazioni militari anglo-americane (con sede a Trieste e Udine) e il governo militare jugoslavo. La Venezia Giulia venne divisa in due zone di occupazione: la zona A amministrata da un governo militare alleato (Gma) e la zona B amministrata da un governo militare jugoslavo (Vuja), mentre le valli del Natisone ricadevano sotto la giurisdizione del Gma con sede a Udine.

Dopo il 1945 la situazione internazionale procedette rapidamente verso la contrapposizione globale fra Est e Ovest, e anche se nei rapporti diplomatici fra le grandi potenze la nuova logica si affermò solo gradualmente, il clima di scontro fra civiltà informò assai presto gli atteggiamenti politici delle popolazioni viventi al confine tra Italia e Jugoslavia. Inoltre, mentre nel primo dopoguerra i rapporti di forza a livello europeo avevano fatto sì che la controversia di frontiera italo-jugoslava si concentrasse sul margine orientale dei territori in discussione, nel secondo dopoguerra il rovesciamento degli equilibri di potenza fra i due Stati spostò il dibattito sui bordi occidentali della regione: il nuovo confine premiò così il contributo della Jugoslavia, aggredita dall'Italia, alla vittoria alleata e realizzò buona parte delle aspettative che avevano animato la lotta degli sloveni e dei croati della Venezia Giulia contro il fascismo e per l'emancipazione nazionale.

Il tentativo di far coincidere limiti etnici e confini di stato si rivelò tuttavia impossibile, non solo per il prevalere delle politiche di potenza, ma per le caratteristiche stesse del popolamento nella regione Giulia e per il diverso modo d'intendere l'appartenenza nazionale dei residenti nell'area: ancora una volta quindi, com'era già avvenuto dopo il 1918 e com'è del resto tipico dell'età dei nazionalismi, il coronamento (seppur nel caso degli sloveni non integrale) delle aspirazioni nazionali di un popolo, si risolse di fatto nella penalizzazione di quelle dell'altro.

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace - che istituiva quale soluzione di compromesso il Territorio Libero di Trieste (TLT) - le relazioni italo-jugoslave vennero assorbite nella logica della guerra fredda. Il momento culminante di tale fase si ebbe nel 1948, quando l'imminenza delle elezioni politiche italiane indusse i governi occidentali ad emanare la Nota tripartita del 20 marzo in favore della restituzione all'Italia dell'intero TLT.

A seguito del dissidio con l'Urss del 1948 la Jugoslavia non aderì più a blocchi politico-militari e le potenze occidentali si mostrarono disposte a ripagarne la neutralità con concessioni economiche e politiche, pur rimanendo essa retta da un regime totalitario. Sempre su sollecitazione delle potenze atlantiche vista l'inconcludenza dei negoziati bilaterali sulla sorte del TLT superata la crisi originata dalla Nota Bipartita dell'8 ottobre 1953, si pervenne il 5 ottobre 1954 alla stipula del Memorandum di Londra.

L'assetto imposto dal Trattato di Pace e successivamente completato dal Memorandum riuscì complessivamente vantaggioso per la Jugoslavia, che ottenne la maggior parte dei territori rivendicati ad eccezione del Goriziano, del Monfalconese e della Zona A del mai realizzato Territorio Libero di Trieste, che pur vedevano la presenza di sloveni. Le valli del Natisone, la val Canale e la val di Resia, sebbene rivendicate dalla Jugoslavia, non costituirono oggetto di trattative. Diversa fu la percezione di tale esito da parte delle popolazioni interessate. Mentre la maggior parte dell'opinione pubblica italiana salutò con entusiasmo il ritorno all'Italia di Trieste, che era

divenuta il simbolo della lunga contesa diplomatica per il nuovo confine italo-jugoslavo, gli italiani della Venezia Giulia vissero la perdita dell'Istria come un evento traumatico, che sedimentò nella memoria collettiva.

Da parte slovena, la soddisfazione per il recupero delle vaste aree rurali del Carso e dell'alto Isonzo, si accompagnò alla delusione per il mancato accoglimento delle storiche rivendicazioni sui centri urbani di Gorizia e Trieste, in parte compensato dall'annessione della fascia costiera del Capodistriano – che vedeva una consistente presenza italiana - che fornì alla Slovenia lo sbocco al mare.

A conclusione della vertenza, mentre tutta la popolazione croata della Venezia Giulia si ritrovò nella repubblica di Croazia facente parte della Federazione jugoslava, rimasero comunità slovene in Italia, nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine, e comunità italiane in Jugoslavia, anche se all'atto della stipula del Memorandum d'Intesa queste ultime erano già state falciate dall'esodo dai territori assegnati alla Croazia in forza del Trattato di pace.

Nelle zone in cui dopo il 1947 venne ripristinata l'amministrazione italiana, il ritorno alla normalità fu ostacolato dal permanere di atteggiamenti nazionalisti, anche come conseguenza dei rancori suscitati dall'occupazione jugoslava del 1945. Il reinserimento del Goriziano nella compagine statale italiana fu accompagnato da numerosi episodi di violenza contro gli sloveni e contro le persone favorevoli alla Jugoslavia. Le autorità italiane mostrarono in genere diffidenza verso gli sloveni e, pur nel rispetto dei loro diritti individuali, non favorirono lo sviluppo nazionale della comunità slovena, e in alcuni casi promossero, anzi, tentativi di assimilazione strisciante. La divisione della vecchia provincia colpì gravemente il Goriziano, perché l'entroterra montano del bacino dell'Isonzo restò privo del suo sbocco nella pianura, e in particolare la popolazione slovena, che rimase separata dai propri connazionali. Ciò rese necessaria la costruzione da parte slovena di Nova Gorica, che nel nuovo clima instauratosi nei decenni seguenti venne allacciando, anche se con molte difficoltà, rapporti con il centro urbano rimasto in Italia, la cui ripresa, lenta e faticosa, si delineò appena sul finire degli anni Cinquanta.

Più precaria si rivelò la posizione degli sloveni abitanti nelle valli del Natisone e del Resiano e nella Val Canale, che non furono mai riconosciuti come minoranza nazionale e rimasero quindi privi dell'insegnamento nella madre lingua e del diritto ad usarla nei rapporti con le autorità. In tali zone si registrò il rifiorire, a partire dagli ultimi anni di guerra, di forme di coscienza nazionale slovena, ma la comparsa di orientamenti politici filo-jugoslavi presso popolazioni che avevano sempre manifestato lealismo verso lo Stato italiano, venne prevalentemente giudicata da parte italiana, complice anche il clima della guerra fredda, frutto non di un'evoluzione autonoma ma di agitazione politica proveniente da oltre confine.

I loro assertori furono fatti oggetto di intimidazioni e arresti, e in alcuni casi di atti di violenza, da parte di gruppi estremisti e formazioni paramilitari. Anche il clero sloveno incontrò difficoltà sia con le autorità civili sia con quelle religiose diocesane nell'affermare il proprio ruolo di riferimento per l'identità degli sloveni della Slavia Veneta a partire dall'esercizio dei suoi compiti pastorali in lingua slovena. Vi è certo stato in tali zone un persistente ritardo da parte italiana nell'attuazione di una politica di tutela corrispondente allo spirito della Costituzione democratica. Su tale ritardo vennero a pesare l'inasprirsi della situazione internazionale e le corrispondenti contrapposizioni politiche. Da ciò derivarono pure ritardi nell'istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia, la cui autonomia avrebbe comunque consentito, secondo il disegno della Costituente, una maggiore attenzione alle regioni minoritarie.

Nelle zone A e B della Venezia Giulia e dal 1947 del TLT, entrambi i governi militari operarono come amministrazioni provvisorie, tuttavia differivano fra loro per alcuni aspetti sostanziali. Mentre infatti il Gma costituiva soltanto un'autorità di occupazione, la Vuja rappresentava al tempo stesso anche lo Stato che rivendicava a sé l'area in questione, e ciò ne condizionò l'opera. Gli angloamericani introdussero nella zona A ordinamenti ispirati ai principi liberal-democratici e pur

mantenendo sempre il completo controllo militare e politico nella zona A, cercarono sulle prime di coinvolgere nell'amministrazione civile tutte le correnti politiche.

Poi però, per il diniego della componente filo-jugoslava e anche in virtù del peso crescente della guerra fredda - che fino al 1948 trovò nell'area giuliana uno dei suoi luoghi di frizione - si servirono soltanto della collaborazione delle forze filoitaliane e anticomuniste. Il Gma adottò comunque provvedimenti volti ad assicurare alla popolazione slovena i suoi diritti nell'uso pubblico della lingua nazionale ed in campo scolastico, cercando però nel contempo di ostacolare i rapporti della comunità slovena con la Slovenia. Inoltre, l'attivazione - sia pure tardiva - degli istituti di autogoverno locale, permise agli sloveni, con le libere elezioni del 1949 e 1952, di eleggere i propri rappresentanti dopo più di due decenni di esclusione dalla vita pubblica. In quegli anni fece ritorno a Trieste e a Gorizia una parte degli sloveni fuoriusciti nel periodo fra le due guerre, in particolare gli appartenenti ai ceti intellettuali, i quali assunsero importanti funzioni in campo culturale e politico.

Fino al 1954 la priorità attribuita alla questione dell'appartenenza statale della zona, sommandosi alle tensioni della guerra fredda, determinò una polarizzazione della lotta politica che rese più difficile l'avvio della nuova vita democratica. Lo spartiacque fra il blocco filo-italiano e quello filo-jugoslavo non era né esclusivamente nazionale né solo di classe o ideologico, bensì il risultato di un intreccio di tali elementi. Fino al 1947 all'interno dei due blocchi le distinzioni politiche si attenuarono e trovarono ampio spazio le pulsioni nazionaliste.

Più tardi le articolazioni divennero più marcate e, anche se il peso dello sconto nazionale rimase assai forte, le componenti democratiche filo-italiane, che assunsero la guida politica della zona, badarono in genere a distinguere la loro azione da quella delle forze di estrema destra. In modo analogo si manifestarono pubblicamente anche le distinzioni ideologiche, prima offuscate, fra gli sloveni, i quali formarono gruppi e partiti ostili alle nuove autorità jugoslave.

Presero corpo anche tendenze indipendentiste, che videro una certa convergenza di elementi italiani e sloveni attorno all'idea dell'entrata in vigore dello statuto definitivo del TLT.

Oltre ai rapporti quotidiani fra la gente che viveva sullo stesso territorio e che non furono mai interrotti, si ebbe fino alla risoluzione del Cominform una stretta collaborazione fra gli sloveni e numerosi italiani della regione, legata soprattutto all'appartenenza di classe e cementata dalla comune esperienza della lotta partigiana, che in determinati ambienti era valsa a infrangere alcuni miti, come quello della naturale avversione fra le due etnie. La scelta in favore dell'annessione alla Jugoslavia, come stato nel quale si veniva edificando il comunismo, compiuta allora dalla maggioranza del proletariato locale di lingua italiana, soprattutto nella zona A, fece sì che fino alla frattura tra la Jugoslavia e il Cominform (1948) a lungo si mantenesse la solidarietà fra comunisti italiani e sloveni, nonostante le crescenti divergenze sul modo d'intendere l'internazionalismo e sulla concezione del partito, oltre che su questioni chiave come quella dell'appartenenza statale della Venezia Giulia.

Stretta fu pure la collaborazione fra il Pci e il Pcj (Pcs), consolidata dalla lotta comune contro l'invasore e il fascismo, nonostante la diversità di posizioni su alcune questioni. Le tensioni esplosero all'atto della risoluzione del Cominform, sostenuta dalla maggioranza dei comunisti italiani, sicché si ebbe per parecchio tempo non solo l'interruzione di ogni contatto ma anche una vera e propria ostilità tra "cominformisti" e "titini". A seguito di ciò in Jugoslavia numerosi comunisti italiani, sia fra quelli residenti in Istria che fra quelli accorsi in Jugoslavia ad "edificare il socialismo", subirono il carcere, la deportazione e l'esilio. Si creò pure una frattura tra gli sloveni, essendosi schierata a favore dell'Unione Sovietica e contro la Jugoslavia anche la maggioranza degli sloveni della Zona A orientati a sinistra.

Da allora per lungo tempo gli sloveni furono divisi in tre gruppi contrapposti e spesso ostili: i democratici, i "cominformisti" ed i "titini". Nonostante la Zona B della Venezia Giulia si estendesse su una vasta area compresa tra il confine di Rapallo e la linea Morgan, l'area amministrata dalle

autorità slovene registrava una vasta presenza italiana solo nella fascia costiera, mentre la popolazione dell'entroterra era in larga prevalenza slovena. Nel 1947 tale area costiera concorse, assieme al Buiese amministrato dalle autorità croate, alla formazione della Zona B del TLT. Qui la Vuja, che aveva trasferito parte delle proprie competenze agli organi civili del potere popolare, cercò di consolidare le strutture tipiche di un regime comunista, irrispettoso del diritto delle persone.

Le autorità jugoslave, in contrasto con il mandato a provvedere alla sola amministrazione provvisoria della zona occupata senza pregiudizio della sua destinazione statutale cercarono di forzare l'annessione con una politica di fatti compiuti. Così, oltre a provvedere al riconoscimento dei diritti nazionali degli sloveni, fino ad allora negati, tentarono di costringere gli italiani ad aderire alla soluzione jugoslava, facendo anche uso dell'intimidazione e della violenza.

Nel contempo, le basi economiche del gruppo nazionale italiano, fino ad allora egemone, vennero compromesse sia dalla nuova legislazione che dall'interruzione dei rapporti fra le due zone, mentre le tradizionali gerarchie sociali vennero rivoluzionate, anche a seguito della progressiva scomparsa della classe dirigente italiana. Si mirò inoltre ad eliminare i naturali punti di riferimento culturale delle comunità italiane: così, a ben poco valse l'attivazione di nuove istituzioni culturali - come l'emittente radiofonica in lingua italiana - strettamente controllate dal regime, di fronte alla progressiva espulsione degli insegnanti e - dopo il 1948 - al ridimensionamento del sistema scolastico in lingua italiana, nonché all'orientamento complessivo dell'insegnamento verso l'attenuazione dei legami del gruppo nazionale italiano con l'Italia e verso la denigrazione dell'Italia. Allo stesso modo, la persecuzione religiosa del regime assunse nei confronti del clero italiano, che costituiva un elemento chiave per la difesa dell'identità nazionale, un'oggettiva valenza snazionalizzatrice.

Se nei comportamenti anti-italiani di parte degli attivisti locali, che ribaltavano sull'elemento italiano l'animosità per i trascorsi del fascismo istriano, è palese sin dall'immediato dopoguerra l'intento di liberarsi degli italiani in quanto ritenuti irriducibili alle istanze del nuovo potere, allo stato attuale delle conoscenze mancano riscontri certi alle testimonianze - anche autorevoli di parte jugoslava - sull'esistenza di un piano preordinato di espulsione da parte del governo jugoslavo, che pare essersi delineato compiutamente solo dopo la crisi nei rapporti con il Cominform del 1948; questa spinse i comunisti italiani che vivevano nella zona, e che pur avevano inizialmente collaborato, anche se con crescenti riserve, con le autorità jugoslave, a schierarsi nella loro stragrande maggioranza contro il partito di Tito. Ciò condusse le autorità popolari ad abbandonare la linea della "fratellanza italo-slava", che consentiva al mantenimento nello Stato socialista jugoslavo di una componente italiana politicamente e socialmente epurata al fine di renderla conformista rispetto agli orientamenti ideologici e alla politica nazionale del regime.

Da parte jugoslava, pertanto, si vide con crescente favore l'abbandono da parte degli italiani della loro terra d'origine, mentre il trattamento riservato al Gruppo Nazionale Italiano subì più marcatamente le oscillazioni dei negoziati sulla sorte del TLT. Alla violenza, che si manifestò nuovamente al tempo delle elezioni del 1950 e della crisi triestina del 1953, e agli allontanamenti forzati, si intrecciarono così provvedimenti miranti a consolidare le barriere fra Zona A e Zona B. La composizione etnica della Zona B subì inoltre rimaneggiamenti anche a causa dell'immissione di jugoslavi in città che erano state quasi esclusivamente italiane.

In conseguenza di tutto ciò, dal distretto di Capodistria si registrò un flusso costante, anche se numericamente limitato, di partenze e di fughe, che divenne particolarmente considerevole agli inizi degli anni Cinquanta, fino a coinvolgere l'intero gruppo nazionale italiano dopo la stipula del Memorandum di Londra, quando per gli italiani venne meno la speranza che la loro situazione potesse mutare. Infatti, nonostante gli impegni assunti con il Memorandum l'atteggiamento delle autorità nella Zona B non cambiò, mentre il medesimo atto concedeva alla popolazione la possibilità di optare per la cittadinanza italiana entro un tempo limitato.

Complessivamente nel corso del dopoguerra l'esodo dai territori istriani soggetti oggi alla sovranità slovena coinvolse più di 27.000 persone - vale a dire la quasi totalità della popolazione italiana ivi residente, oltre ad alcune migliaia di sloveni, che vennero ad aggiungersi alla grande massa di esuli, in larghissima maggioranza italiani (le cui stime più recenti vanno dalle 200 mila alle 300 mila unità), provenienti dalle aree dell'Istria e della Dalmazia oggi appartenenti alla Croazia. Gli italiani rimasti (l'8% della popolazione complessiva) furono in maggioranza operai e contadini, specie quelli più anziani, cui si aggiunsero alcuni immigrati politici del dopoguerra ed alcuni intellettuali di sinistra.

Fra le ragioni dell'esodo vanno tenute soprattutto presenti l'oppressione esercitata da un regime la cui natura totalitaria impediva anche la libera espressione dell'identità nazionale, il rigetto dei mutamenti nell'egemonia nazionale e sociale nell'area, nonché la ripulsa nei confronti delle radicali trasformazioni introdotte nell'economia. L'esistenza di uno Stato nazionale italiano democratico ed attiguo ai confini, più che l'azione propagandistica di agenzie locali filo-italiane, esplicitasi anche in assenza di sollecitazioni del governo italiano, costituì un fattore oggettivo di attrazione per popolazioni perseguitate ed impaurite nonostante il governo italiano si fosse a più riprese adoperato per fermare o quantomeno contenere, l'esodo. A ciò si aggiunse il deteriorarsi delle condizioni di vita, tipico dei sistemi socialisti, ma legato pure all'interruzione coatta dei rapporti con Trieste - che innescarono il timore per gli italiani dell'Istria di rimanere definitivamente dalla parte sbagliata della "cortina di ferro".

In definitiva, le comunità italiane furono condotte a riconoscere l'impossibilità di mantenere la loro identità nazionale - intesa come complesso di modi di vivere e di sentire, ben oltre la sola dimensione politico-ideologica - nelle condizioni concretamente offerte dallo Stato jugoslavo e la loro decisione venne vissuta come una scelta di libertà.

In una prospettiva più ampia, l'esodo degli italiani dall'Istria si configura come aspetto particolare del processo di formazione degli Stati nazionali in territori etnicamente compositi, che condusse alla dissoluzione della realtà plurilinguistica e multiculturale esistente nell'Europa centro-orientale e sudorientale.

Il fatto che gli italiani dovettero abbandonare uno Stato federale e fondato su di un'ideologia internazionalista, mostra come nell'ambito stesso di sistemi comunisti le spinte e distanze nazionali continuassero a condizionare massicciamente le dinamiche politiche.

La stipula del Memorandum di Londra non risolse tutti i problemi bilaterali, a cominciare da quelli relativi al trattamento delle minoranze, ma segnò nel complesso la fine di uno dei periodi più tesi nei rapporti italo-sloveni e l'inizio di un'epoca nuova, caratterizzata dal graduale avvio della cooperazione di confine sulla base degli accordi di Roma del 1955 e di Udine del 1962 e dallo sviluppo progressivo dei rapporti culturali ed economici. Nonostante i loro contrasti, già a partire dalla stipula del Trattato di Pace, i due paesi, l'Italia e la Jugoslavia, avevano avviato rapporti sempre più stretti, tali da rendere a partire dagli anni Sessanta tardi il loro confine il più aperto fra due Paesi europei a diverso ordinamento sociale. L'apporto delle due minoranze fu a tale proposito del massimo rilievo. Tutto ciò concorse, dopo decenni di accesi contrasti, ad avviare sia pure fra temporanee ricadute, i due popoli verso una più feconda collaborazione.

Documento n. 23

Legge 30 marzo 2004, n. 92

Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2004

Articolo 1.

1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.
3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2.

1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 alla Società di studi fiumani.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province

dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

Articolo 4.

1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato.

Articolo 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.
2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

Articolo 6.

1. L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.
2. La commissione di cui all'articolo 5 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché del diploma.
3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 7.

1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 172.508 euro per l'anno 2004.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ISGREC

Istituto Storico Grossetano
della Resistenza
e dell'Età Contemporanea

**REGIONE
TOSCANA**

